DISSERTAZIONE

INTORNO

La Riforma degli abusi introdotti ne' Munisterj delle Monache per le Doti e per le spese che vogliono dalle Donzelle che ne veston l'abito.

SCRITTA

Di ordine degli Eccellentissimi Signori ELETTI di questa Fedelissima Città con loro Conclusione de' 15. Febrajo 1744.

DAL CAVALIERE

D. FRANCESCO VARGAS MACCIUCCA.

Napoli xx. Decembre M.DCC.XLV.

SOMMARIO

CAPO PRIMO

nel

CAPO II.

Si esaminano i pretesti co' quali la Simonia de'Munisterj si suole inorpellare. XLIX.

CAPO III.

J. M. J.

Ome non è possibile legger la profana e l' ecclesiastica Storia de'tempi del Gran Costantino in poi, e non sentirsi piovere amare lacrime dal viso, ove si venghi a quell'epoche fatali, in cui deplorabili catastrofe di sanguinosi sconcerti fertilissime, nacquero tra il Sacerdozio e l'Imperio; così per lo contrario giubila e si rallegra l'animo, ove fermasi a considerare, quante e quali felicità si fussero tra il Popolo Credente diffuse, in quelle avventurose etadi, in cui quasi con celeste armonia, ambedue coteste Supreme Potestà, andaron di concerto a promovere la vera gloria di Dio, e il vero bene de'Popoli alla scambievole loro cura raccomandati! Ma comechè i nostri Maggiori ne avessero ardentemente disiderato il ritorno; era però riserbato al religiosissimo cuore dell' Augusto Nostro Amabilissimo Sovrano, e alla Santità del Regnante Pontefice, il far tra noi rifiorire sì cari e lieti giorni, che se prima non eran che oggetto de' nostri disiderj; fanno oggi per noi il possesso di un vero godimento.

Gemeasi tra noi che i pesi, onde la Real Corona si mantiene, andassero contro la proportione, con cui ogni ben regolata Società Civile si mantiene, a piombare su de' Laici, mentre gli Ecclesiastici, strabbocchevoli immunità e franchigie godendo; consideravansi come parte dello Stato in possederne i comodi e i vantaggi, ma non già nel concorrere a portarne i pesi. Si vivea tra noi, e del pretioso dono che Iddio ne fa della vita, viveasi sempre in forse; e ommai ne parea, che il reciderne lo stame, non più a Dio o a Sovrani che ne sono i Vicarj si appartenesse; ma benvero dal barbaro capriccio della più fecciosa insolente scellerata gente, del paese

dipendesse: così poco vi restava di timor della giustizia, per lo abuso che si facea dell'asilo de'Sacri Templi, e per la soverchia sicurezza che si avea, che mai non sarebbe venuto quel tanto dalla gente dabbene sospirato giorno, di vedersene frenato il disordine. Eransi tra noi talmente confusi i giusti limiti e confini dell'una e dell'altra Suprema Potestà, che ommai incerti di noi stessi, non si sapea qual fusse la vera secura strada da tenersi o nello scrivere o nell'operare, per non urtare o contro le idee del Sacerdozio, o contro le massime dell'Imperio: vedendosi sovente o per la visita di una Chiesa, o per lo rendimento de'conti degli Amministratori di un qualche luogo Pio, o per lo gastigo dovuto a qualche ribaldo; or girare strepitosi i fulmini del Vaticano, or le forti vigorose risoluzioni della Potestà Economica, onde miseri inquieti e afflitti ne restavano i sudditi dell'uno e dell'altra. Chi puo negare, ch'eran cotesti mali, mali ben grandi, sopratutto perchè affatto sene stimava impossibile il rimedio, per la sperienza di più di un secolo, in cui eran riesciti vani tutti i trattati, co'quali si era tentato di darvi qualche opportuno ragionevole riparo? Sentimmo è vero che la M.S. seriamente pensava a darvi sesto: sentimmo scelti chiarissimi uomini per dottrina e per esperienza delle cose del Mondo a maneggiargli in Roma, a soprantendervi o a diriggergli in Napoli: ma diciamo quel ch'è, eravamo cotanto da'nostri mali oppressi, che perdute avendo le giuste idee, di quel che vaglia un Sovrano, quando efficacemente voglia quelche imprende a volere; credevamo impossibile il potercene veder sollevati, e che vani e infruttuosi sarebbero stati per riuscire, tutti i gloriosi dispendiosissimi suoi sforzi. Ma oh Dio, e qual fu la nostra maraviglia, quale la nostra dolce sorpresa, quando a capo di poco tempo, vedemmo spianate le già da noi credute insuperabili difficoltà, renduto possibile ciochè impossibile avevam reputato! e fatto pubblico colle stampe quel Concordato tra la M.S. e la Santa Sede, che n'era paruta cosa da disiderarsi sempre, e da non ottenersi giammai? Ah come allora dolenti di nostra diffidenza, rientrati in noi stessi, conoscemmo il nostro errore, di non avere alla M.S. umilmente rappresentato,

sentato, tutto ciò che ne occorrea di più, oltre le cose concordate? Tra coteste niuna tanto interessava tutto questo Regno, non che questa nobilissima Città, quanto le gravi spese, che si hanno a fare, e le doti che si hanno a dare alle nostre Donzelle, che ne' sacri chiostri a Dio si consacrano. Gli Eccellentissimi Rappresentanti questo Pubblico, alle antiche e non mai interrotte querele che sene udivano, sin da che eravamo sotto il dominio degli Alemani, mossi e inteneriti; ne aveano avanzate le suppliche alla Maestà del fu Imperador Carlo VI. Quegli ne rimise il ricorso alla consulta de' Supremi Magistrati di quel tempo: ma invano aspettossi che mercè la lor Consulta, i rimedj disiderati venissero mai alla luce: appunto perchè viveasi come in una fermissima sicurezza, che invano si sarebbe speso il tempo alle Consulte, il danajo a' maneggi: diffidenza invero troppo reprensibile! quasi che o a' Sovrani mancasse il potere, di ovviare a' danni de' loro Stati, o i Sommi Pontefici tenessero chiusi gli orecchi alle loro domande, qualora si faccian loro presenti gli sconcerti, gli abusi, i disordini che nella Ecclesiastica Disciplina, si vanno di tempo in tempo introducendo: e non fussero come sempre sono, quasi in una continua guerra intenti a distruggere, diradicare, abbattere, correggere, tuttociò che la malizia degli Uomini, va alla giornata pensando, per sottrarsi o per dirette o per indirette vie al rigor delle leggi, tosto che tra le immense cure del pastorale loro uffizio sene avveggano!

Erasi ne' Munisterj introdotto l'abuso, che le Monache o le lor famiglie a gravissime spese avessero a soggiacere, per esercitarne gli uffizj o di Rotara, o di Sacrestana, o di Refettoriera, o di Infermiera: ne gemeano le Religiose di vero spirito piene, sene affligevano le onorate e per lo più povere loro famiglie, i Santi Prelati e Vescovi, per quanto era dal canto loro, qualche rimedio tentavano, ma invano, di apportarvi: e tratanto la gente erasene talmente diffidata, che incallita a così ingiusto giogo, ommai più non risentivasene, perchè credea che vano fusse il risentirsene. Ma ecco per la non pensata escire a' 26. Gennaro del 1742. dal Sommo Padre e Pastore, ordini pieni dell'unzione dello Spirito Santo, con cui rinnovando le disposizioni degli antichi

 Cano-

Canoni, tutto zelo, tutto amore, tutto vigore per lo bene del Popolo Fedele, comanda: *che le spese occorrenti in congiuntura di feste e degli Uffizj, che si esercitano dalle Monache, si dovessero fare colle rendite de' Munistérj!* Chi in poche righe potrà raccorre le benedizioni, le laudi, gli elogj, con cui la Pontificia determinazione, foriera delle nostre sperate maggiori felicità, fu da noi accolta? Chi degnamente lodetà l'appóstolico zelo, con cui avvalorando di salutevolissime riflessioni, così santi ordini e tanto da questo Pubblico disiderati, procuronne l'esecuzione il nostro Eminentissimo Arcivescovo? oh come con nostro utilissimo disinganno vedemmo, che molti mali da noi si erano, e tuttavia si sarebbon sofferti, perchè pieni di una irragione volissima diffidenza, non si erano rappresentati a chi si dovea, per averne i rimedj opportuni; quandochè se pieni di giusta confidenza, ce ne avessimo saputo dolere; avremmo dovuto esser sicuri di ottenergli!

Di ciò ben persuasi gli Eccellentissimi Eletti di questa Città, niente affatto spaventati, che gli abusi che si sono introdotti, così nelle spese che si fanno per le nostre Donzelle che si sposano con Gesù Cristo, come nelle doti che da lor si vogliono, si sieno avute fin oggi per mali, a' quali invano si domandasse rimedio, tanto si è renduto universale, e quasi *jure præscriptionis* incorrigibile; han pensato rinnovarne a nome di questo Pubblico le suppliche alla M.S. perchè col Santissimo Comun Padre e Pastore, compian la grande opra da essi cominciata, di ovviare a que'disordini, che da tanto tempo a riguardo delle Monache, fanno l'oggetto de'comuni nostri lamenti.

Ma perchè l'inferma umana natura è tale, che a forza di abituarsi nel male, non solamente ne perde l'orrore; ma arriva anche al segno di credere legittimamente introdotto, tutto ciò che pubblicamente vede adottato in pratica, talmentechè sovente, si lascian trarre dalla corrente fino i dispensieri e custodi delle leggi, e sì ne vegnamo a mutare fin anche le idee; credendo che sia un andare a seconda delle leggi, appunto quando più cene appartiamo, per andar dietro a cattive e riprovate costumanze, ond'ebbe à sclamare il gran Padre e Martire della Chiesa S.Cipriano: *Consensere jura peccatis, & cæ-*

pit

pit esse licitum, quod publicum est; (*a*) quindi i medesimi Eccellentissimi Eletti, come prima di avanzare le loro suppliche alla M. S. ne han voluto far seriamente esaminar la sustanza e la giustizia; così han voluto che si mettesse alla luce del Pubblico, quel che ne fa il sodo e ragionevole fondamento, affinchè non si potesse da taluno, che non cura troppo pesar le cose, sospicare, ch'essi abbian posto in campo temerarie novità, e irragionevoli pretensioni.

Prima però ch'adattandomi a eseguirne gli ordini datimi, passi a far vedere come non vi sia stata cosa più costantemente da Santa Chiesa per mezzo de'suoi Concilj, de'Sommi Pontefici, de'più Savj suoi Canonisti detestata, quanto gli abusi che troppo han voga a riguardo delle Vergini che al Sommo Dio si consacrano ne'sacri chiostri, o per le spese o per le doti che vi occorrono: uopo è che brevemente ne tessa la storia: storia per altro così ben risaputa da chiunque abitator di questo Regno, che vano arei peravventura stimato il farne parola, se non avessi conosciuto, che troppo contribuirebbe a poterne indi dedurre, quanto la pratica che si tiene colle Monacande; troppo si allontani da quel che Santa Chiesa ordina e comanda, e stupisca la gente, come abbia potuto cotanto abituarsi nel male, che sia giunta non solamente a rimirar con indifferenza, ma a tener per legittimo, ciò ch'Ella più altamente abomina e detesta.

E' si sa dunque come noi con matura prudenza, raccomandiamo nella età più tenera, le nostre Verginelle, alla cura di altre più mature ne' Sacri Chiostri, a starvi col nome di *Educande*, fino a che giunte a una certa determinata età, o si risolvano a prender marito, ovvero a consecrar la loro Virginità a Gesù Cristo: e tratanto da noi si corrisponde loro, proportionevolmente alla qualità del Munistero ove si educano, ciò che basti a eservi alimentate.

Giunta l'età legittima, che a tenor del Sacrosanto Tridentino Concilio, si è l'anno decimosesto, (*b*) o hanno i Congiunti della Donzella, pronto il danajo che bisogna alle spese e alla dote per lo monacaggio, o non l'hanno. Se l'hanno, si ritiran

(a) *Div. Cyprian. epist. 1. ad Donat.*
(b) *Concil. Trident. Sess. xxv. Cap. xv.*

tiran la Donzella in Casa, perchè si faccia come una pruova se sia costante o no nella sua vocazione, al qual effetto s'insinua loro dalle loro Maestre, il toglierli tutte quelle innocenti curiosità, dalle quali si crede che potrebbero essere un giorno inquietate, se non le si toghessero, e ne sentissero parlare fatta la solenne professione: forse perchè si suppone, che coteste Verginelle, sieno come lo sono così ferme nella grazia, che basta vedere e assaporare tutto ciò che ha di dilettevole il Mondo, tra' cancelli però del giusto e dell'onesto, per ristuccarsene, e non pensarvi mai più, se non per dolersi di averne innocentemente una volta gustato: ond'è che le veggiamo e per le Chiese e per le Case, e alla predica e al teatro, e alle processioni e alle maschere, e agli esercizj spirituali e alle veglie: nel che se faccian bene, e chi tai cose loro insinua, e chi lor le permette, e esse che vi concorrono; non tocca a me a dicifrarlo: basta solo il dire, che regolarmente il farsi o non farsi la Donzella monaca; dipende dall'accordarsele o dal negarsele qualche bagattella di coteste.

Fra tanto prima che venghi il giorno che abbia a vestir l'abito da novizia, si ha da mettere in diposito, in mano la Badessa in una fede di credito, il danajo per la sua dote, affinchè ne stia sicuro il Munistero, per quando a capo all' anno farà la sua professione: e inoltre si ha da dare, come regolarmente si dà alla sua direttrice particolare del Munistero, tutto il danajo che si ricerca per la Musica, per l'ornamento della Chiesa, per la Pietanza per tutte le Monache, pe'regali che si hanno a fare a varie persone, che in quel giorno fanno qualche particolar figura nella funzione: e in tutte coteste spese, come si crede che chi più fa più merita; sarebbe incredibile, se a danni nostri non lo provassimo, quanto l'una cerchi sorpassar l' altra nella profusione.

Accostandosi il giorno in cui debbe vestir l'abito religioso, vestesi da regina se si puo, non che da sposa, e così con tutto il maggiore immaginabile lusso donnesco, gira fastosa per la Città, quasi perchè non vi resti chi non sappia, il gran Sacrifizio ch' ella è per fare fra poco: nè si puo in poche parole narrare, quanti e quali travagli intanto si hanno a sofferire da'

Con-

Congiunti, per bene adattarla a una tal mascherata: imperocchè per lo più non hanno le lor oneste e povere famiglie, que' ricchissimi pomposi abiti, e pretiosissime gioje, onde l'hanno da ornare diversamente, almeno tre giorni prima che finisca di andare in mostra per la Città.

Giunta finalmente la mattina del grande atto, si orna più che prima il più superbamente che sia possibile la persona, e di corona per ricchissime folgoranti gemme oppressa la testa, si mena un altro poco in giro, e poi si conduce alla Chiesa del suo Munistero, fastosa delle più superbe tapezzerie di cui la Città abondi, e al gradito dolce strepito di armoniosi stromenti ed eccellentissimi Cantanti, tra uno stuolo di Cavalieri e Dame, vienevi ricevuta, e portata all'Altare, dove poi riceve il Santissimo Corpo del Signore a cui si va a sposare.

Ciò fatto colla medesima pompa e accompagnamento, si porta entro al Munistero, su della cui soglia claustrale, ritorna indi a poco spogliata delle pompe del secolo, vestita della povertà religiosa, e mutata in ghirlanda di vaghissimi fiori, la già superba corona di gemme, d'inanellate chiome il vedovo capo, con modesto sottil velo ricopre. Come si festeggi sì lieto giorno entro le sacre mura, non accade il dirlo: ma mentre là si gode, sovente nella sua Casa amaramente si piange, non tanto per tenerezza del gran sacrificio fatto dalla Donzella, quanto per la impotenza in cui si resta, di pagare i debiti che si contraggono, per non mancare alle pompe, a' regali, alle piatanze, alla musica, che alla rinunzia del secolo si ricercano.

Vestitasi così dell'abito religioso, sovente il ricco e pomposo resta al Munistero, e durante l' anno del noviziato, se gli corrisponde quella medesima annua somma, che se gli corrispondea nel tempo che vi stava da educanda. Due mesi prima del giorno della professione, si procura che facci la rinunzia a'beni de'suoi Congiunti, co'quali la novizza stipula un annua pensione a nome di vitalizio, in quella maggior somma che tra loro si può convenire. Venuto poi il giorno della professione, si celebra con nuove spese e nuove pompe e piatanze, e finalmente va a morire in benefizio del Munistero la dote depositata, e trattanto vita durante della Monaca,

oa, se le corrisponde da' Congiunti il vitalizio convenuto, e se nol pagano, sene ricorre dal Munistero a' nostri Magistrati. Ma quì non finiscono le spese, perchè lasciando star da parte, che in qualche Munistero de' più illustri e ricchi di questa Città, si ha da continuare il vitalizio, fino a due anni dopo morta la Monaca; regolarmente si hanno a costo de' Secolari a somministrare i danai che occorrono, a esercitare colla dovuta pompa e lusso, gli uffizj del Munistero, come sono quelli di Rotara, di Sacristana, di Refettoriera, d' Infermiera. E comechè la Santità del Regnante Sommo Pontefice, avesse stabilito come disopra si è accennato, che dovessero andare a carico delle rendite de' Munisterj; a ogni modo oltre che direttamente han proccurato di opporsi a determinazioni così sante e giuste; hanno altresì trovate vie più occulte, ma non men criminose, da potersene indirettamente sottrarre.

Ma ove i parenti della Donzella, non sieno in istato da spendere nelle anzidette cose, tutto il danaio che vi vuole per farla novizza, e dipositarne la dote, per quando si abbia a far professa; allora ancorchè la Donzella avesse tutte le virtù del ramerino, non solamente non si ammette a farsi novizza, ma ha da sofferire una delle più crudeli passioni che si possa pensare, e si è quella di passar per povera, e di sentirsi a ogni momento sollecitare, o a trovar modo da monacarsi, e ciò regolarmente porta una lite a' Congiunti per discutersene il patrimonio, ovvero andarsene alla sua Casa: ma finalmente poi come in cotesti sacri luoghi abonda la carità, si suole sofferire che pur vi si trattenghi, ma a forza di dispense da procurarsi da Roma, che bisogna sovente rinnovare, come l' Educanda sia giunta a una certa età. E come il domandare da un Munistero, che dalle sue rendite, prenda il danaio che bisogna alle spese della funzione, o della dote che vi corre per monacarla, sarebbe riputata impertinentissima ingiusta dimanda; quindi sovente i bisognosi parenti, uopo è che coverti di rossore e di vergogna, ricorrano alla pietà di molti luoghi Pii da' Laici governati, da' quali a gloria del nome Cristiano, vengono loro dati ragionevoli opportuni soccorsi, mercè de' quali molte oneste Donzelle, hanno avuta la bella sorte di diventa-

ventare spose di Gesù Cristo, alla quale invano arebbero aspirato, se i mezzi da conseguirla, gli avessero voluto sperare da' Munisteri di cui disideraron vestir l'abito: ciò però non ostante, hanno a disporsi a sofferire pazientemente, il sentirsi per mentre vivano rimproverare, di essersi fatte Monache per carità: non potendosi abbastanza spiegare, quanto disdicevole vergognosa cosa si reputi ne' Munisterj, il far voto di povertà da povera, o il volersi mettere a convivere tra chi hà fatto voto di povertà, e non entrarvi da ricca.

Premessi questi fatti troppo indubitati e certi in questa nobilissima Città e Regno; passiam or' a trattar del nostro assunto, che a tre Capi ridurremo. Nel Primo si dimostrerà com'e quanto abbia Santa Chiesa sempre detestato come mera *Simonia*, tutto ciò che si è voluto sotto qualunque titolo riscuotere, da chiunque volesse l' Abito Monastico vestire. Nel Secondo si esamineranno i pretesti, co' quali la *Simonia* de' Munisterj si suole inorpellare. Nel Terzo si parlerà de' disordini che derivano dall' essersi adottate pratiche contrarie alle massime costantemente insegnate da Santa Chiesa, e de' rimedj che agli abusi sene sperano, e de' temperamenti che al vigor de' Sacri Canoni sene disiderano.

CAPO PRIMO

Come Santa Chiesa abbia sempre detestato e gravemente anche punito come mera Simonia tutto ciò che sotto qualunque titolo, si è preteso patteggiare o riscuotere in dandosi l'abito Monastico.

EGli è così costantemente ricevuto in pratica, che i Congiunti delle Donzelle Monacande, abbiano a fare, non solamente nella gran pompa, con cui il giorno che veston l'abito si celebra, ma benanche a nome di pietanze e di doni entro e fuori il Munistero, certe determinate spese, oltra la dote che sene ha da dipositare; che il pretendere il contrario, si arebbe per un volere indirettamente dinegar loro, il conseguimento di uno Stato di tanta celeste perfezione: tantochè ricorrendosene a' Secolari Magistrati, non è credibile, come credendosi di fare una delle azioni più meritorie innanzi a Dio, a gara sovente abbian fatto, a chi più si mostrasse zelante, a rovesciar sopra i meschini Congiunti, tutto il rigor delle leggi; non so quanto bene intese o bene applicate. E invero basta aprire accaso i nostri Volgari Scrittori, che subito vi si metteranno a schiera dinanzi, e quasi avesser bandita la guerra al Dritto Canonico, senza farne verun motto, gli vedrete con gran serietà, tutt' intenti a' far il naso di cera alle Leggi Civili, e sì col favor della *Causa Pia*; non vi è cosa che non vi diranno, onde l' ingiustizia l'irragionevolezza de' Congiunti, con tragiche parole non vi detestino. Quindi se sino Uomini laureati nell' una e nell' altra legge, han persuaso a se e agli altri, che sia *Causa Pia* il costringer-

ſtringergli a ſpendere quanto ſi patteggia con un Muniſtero, per farvi veſtir l'abito a una Donzella; e' dovrà certamente ſembrare a prima viſta a molti, un paradoſſo, una ſtranezza, una temerità, l'appiccar sù di coteſte ſpeſe l'attributo di deteſtabile *Simonia*: e pur non vi è linguaggio più coſtantemente oſſervato da' Sommi Pontefici, da' Canoni, da' Concilj, dal Dritto Canonico! ed eccone alle pruove.

Cominciando dunque da' più antichi e da noi lontani tempi, e' si sa che come *S. Baſilio* nell'Oriente, così *S. Benedetto* nel noſtro Occidente, chiamoſſi e con ragione il Padre degli Ordini Monaſtici, perchè tutti dal 530. in quà ſi poſſon da lui e dalla Santa ſua Sorella *Scolaſtica* dir derivati; non perchè prima non vi fuſſero ſtati Monaci, poichè già da' tempi di *Santo Atanaſio*, ſen erano diffuſi i ſemi in Roma; (a) ma benvero perchè: *primus cum ſorore Scholaſtica, regularem Vitam certis legibus & ordinibus admotis, cum hactenus Monachi libere Chriſto inſerviſſent, inchoavit in Caſſinenſi Coenobio.* E' dunque parlando del modo, come ſi aveſſero a trattare coloro che ſi voleano ne' ſuoi Muniſterj ritirare, ne diſtinſe la qualità e l'età: e di colui che per eſſer di età maggiore, foſſe de' ſuoi beni padrone, generalmente diſſe: *Res ſi quas habet, aut eroget pauperibus, aut facta ſolemniter donatione, transferat Monaſterio* (b): paſſando poi a' figliuoli de' Nobili e a' poveri, diſſe: *Si quis fortè de Nobilibus offert filium ſuum Deo in Monaſterio, & ipſe puer minor eſt aetate, parentes ejus faciant petitionem, quam ſupra diximus.... De rebus autem ſuis, aut in praeſenti petitione promittant ſub jure jurando; quia numquam per ſuſpectam perſonam, nec quolibet modo ei aliquando aliquid dent, aut tribuant occaſionem habendi. Vel certe ſi hoc facere noluerint, & aliquid offerre voluerint in Eleemoſynam Monaſterio pro mercede ſua, faciant ex rebus ſuis, quas dare voluerint, Monaſterio donationem: reſervato ſibi ſi ita voluerint uſufructuario. Similiter autem & pauperiores faciant. Qui vero ex toto nihil habent, ſimiliter petitionem faciant, & cum oblatione offerant*

(a) *Vid. D. Hyeron. epiſt. 116. ad Princip.*

(b) *Reg. D. Bened. cap. 58. apud Thomaſ. Vet. & Nov. Eccl. Diſcip. Par. III. Lib. I. Cap. 50.*

vant filium suum coram testibus (a). Sicchè ne' Munisterj nella lor prima origine, non vi si entrava nè per danai nè con danaio, e appena si permetteva agli Uomini facoltosi, il far loro delle donazioni, sene avessero voglia o divozione. Secondo la regola di *Tetradio*, neppur si permetteva il riscotere per patto, checchesia da chi vestir volea l'abito religioso: ma o si consigliava a vendere i suoi beni per distriburgli a' poveri: o pure: *Si non vult vendere, donationis chartas aut parentibus, aut Monasterio faciant:* (b) nè da lui andò in ciò lontano il *Beato Cesario*, (c) e *Santo Isidoro* Vescovo di Siviglia. *San Fruttuoso* però Vescovo Braccarense, fu sopra di essi molto più ristretto: poichè non voleva ammettere neppur ciò che per mera liberalità, volontariamente se gli volesse dare. (d) Ma uopo è che pochi degni imitatori di lor condotta, cotesti Santi Uomini avessero trovati, perchè di già taluno cominciava ne'tempi di *S. Gregorio il Grande* a inorpellare con dolci onesti nomi la sua avarizia, o nel dar gli ordini, o nell'ammettere all'abito Monastico, che perciò subito cercò apportarvi opportuno rimedio. Ecco come ne parla l' antico Scrittor della sua vita, e riflettasi di qua' bei freggi si orni il *pastellatico* degli Antichi, ch'era lo steiso che le *piatanze* de'nostri dì. *Cum vero quosdam cognosceret ad evitanda Simoniacæ heresis crimina, pestiferae negotiationis munera*, pastellaticum *callidè vocitasse, ac hujusmodi mutato nomine, suae cupiditatis avaritiam velle contegere, prudentissimus Doctor Gregorius, sententiam, quam in primordio Sui Pontificatus, coram Synodo promulgaverat, iterato protulit*. (e) Qual fusse stata cotesta sua sentenza detta nel Concilio Romano, non solamente l' abbiamo nella Collezione de' Concilj; (f) ma la troviamo altresì trascritta nel Corpo del Dritto Canonico, in questi sensi. *Antiquam Patrum Regulam sequens, nihil umquam de Ordinationibus accipiendum esse constituo, neque ex*

(a) *Reg. D.Bened. cap.59. Apud eun. Thomas. ibid.*
(b) *Reg. Tetrad. Cap.I. & IV. ibid.*
(c) *Cap.IX. ibid.*
(d) *Vide Cassian. Lib.IV. Cap.IV.*
(e) *Johan.Diacon. in Vit. San.Greg. Lib.III. C.V.*
(f) *Collet.Concil.Hard.Tom.III. pag. m.497.*

ex datione pallii, neque ex traditione chartarum, nec ex ea, quam nova per ambitionem simulatio invenit, appellatione pastelli. (a) Alle quali cattive Simoniache costumanze, che sotto varj nomi si andavano introducendo, avendo sempre attentissimo l'occhio, in molte sue pistole troviamo quanto vigorosamente si opponesse, e fra di esse in quella ove così spiegossi. *De Ordinationibus vero, vel de Nuptiis Clericorum, aut de iis quae velantur Virginibus, nullus ut nunc fieri dicitur, quidquam praemii praesumat accipere: nisi quippiam sua sponte offerre maluerint.* (b)

Qui non accade entrar per terzo nella lite molto vigorosamente agitata tra il Padre Antonio Gallone Prete dell' Oratorio, e il Padre D. Gostantino Belloto Cassinese, quegli a sostenere l'opinione del Cardinal Baronio, che *San Gregorio* non fusse stato Benedettino, questi a impugnarla; (c) imperocchè o che lo sia stato o che no, basta al nostro proposito, che cotesto glorioso Santo Pontefice, avendo per santissima la regola di S.Benedetto; l'avesse universalmente a tutti prescritta, e vigorosamente si fusse opposto a chi con sutterfugj dettati dall' avarizia, cercava sotto nome di premj e di pranzi, ihorpellar la *Simonia*.

Risalendo dunque alla prima origine degli Ordini Monastici in Occidente verso il VI. Secolo, troviamo che le massime che vi correano, si eran quelle di non ricusare ciò che liberalmente si voleva a' Munisterj donare, ma di non riscuotere nulla per via di patti o convenzioni, da coloro che vi si ammetteano a prenderne l'abito. Erano inoltre proibiti i premj e i pranzi, e con giuramento si volea sicurezza, che nè direttamente nè indirettamente, si sarebbe dato mai modo veruno al futuro Monaco di avere checchesia: tanto si era lontano dallo stipular giurati istromenti per la dote, per l'elemosina, per lo vitalizio del futuro Religioso, o dal patteggiare quanto si avesse a dare o in danaio o in biancherie o in argento.

(a) *Decretal.V. Tit.3. De Simon.Cap.I.*

(b) *D.Greg. Lib.3. Epist.24.*

(c) *Vide Gallon. Apologet. pro assertis in Annal. Eccl. Baron. de Monach. S.Gregor. Pap. adver. D. Costant. Bellotum Monach. Cassin.*

gento, alla Badessa o all' Abate, quanto alla Vicaria o al Vicario, quanto alle semplici Monache o a' Frati.

Egli è per altro vero che sin da allora si praticava, quel che poi fu per legge Universale da Santa Chiesa stabilito, che non si edificassero Munisterj che non fussero o ricchissimamente o sufficientemente dotati. La donazione, che fece *Tertullo* a San *Benedetto*, e quel che successivamente lasciogli in testamento fu tale, che ne' tempi a noi più vicini, sarebbe formato lo stato di un buon Principe assoluto. E' fondò dodici Munisterj di 12. Frati per ciascheduno, e gli provedè così bene di tutto il bisognevole, che sen' ebbe a dire: *Regna potius quam Coenobia, Vir Sanctus, posteris reliquit*. (a) Ma il cennato glorioso Pontefice *Gregorio il Grande*, di una famiglia ugualmente nobilissima che ricca, quando pensò di abbandonare il Mondo e darsi a Dio, prima di vestir l'abito Monastico, si disfece di tutte le immense sue ricchezze, e fondonne sei Munisteri in Sicilia: *Quibus tantum praediorum contulit*, dice lo Scrittor della sua vita, *quantum posset ad victum quotidianum, Deo illic militantium, sine indigentia suffragari*. (b) Nè mai altramente fu permesso il fabbricar Munisterj, i quali ove coll' andar del tempo, fecero l'oggetto della divozione de' Sovrani; non è chi non sappia quante e quali ricchissime fondazioni sene facessero. Sicchè essendo provveduti o di ricche o di sufficienti rendite; giustamente si volea che vi si ricevessero senza nulla riscoterne, quelle anime elette che ne volessero vestir l'abito.

Egli è però da credere che le passioni umane, facessero ne' secoli da noi più lontani, quel giuoco che fanno oggi, sopratutto a riguardo delle ricchezze, la cui maladetta natura è tale, che non si soddisfa mai: imperocchè leggiamo dell' ottavo Secolo, che Uomini e Donne ne' loro Munisterj, credeano potere esser avari, senza pregiudizio della lor santità: Ecco come ne parla un Ecumenico Concilio: *Tanta execrabilis avaritiae labes, Ecclesiarum praefectos invasit, ut nonnulli eorum qui Pii ac Religiosi dicuntur, Domini mandati obliti*

(a) *Vide Volater.*
(b) *Joh. Diac. in Vit. D. Greg. Lib. I. Cap. V.*

liti fallantur , & eos qui ad Sacerdotalem Ordinem & Vitam Monasticam accedant , pecuniis admittant . . . . Si quis ergo inventus fuerit hoc faciens, siquidem Episcopus vel Abbas extiterit . . . . aut desinat , aut deponatur . . . . Abbatissa vero eijciatur de Monasterio , & tradatur in alio Monasterio ad subjectionem: Tra coteste severe pene però, (*a*) espressamente si permise, che dal Munistero si potesse ricevere, tutto quel che volontariamente se gli fusse offerto a nome di chi volea vestirvi l'abito.

Ma comechè per sì sante vie si fusse Santa Chiesa ingegnata, di rimovere ogni schifiltà di avarizia da' Sacri Chiostri ; a ogni modo la malizia umana pensò ben tosto, come sottrarsi con uno speziosissimo pretesto alle sante sue determinazioni , e si fu quello di coprirsi del manto della necessità e del bisogno , dando a intendere , che intanto si riscotea qualche cosa da coloro, che vestir voleano l' abito Religioso, in quanto che le forze del Munistero, non eran bastevoli al mantenimento di tutti quelli che vi voleano essere ammessi.

Fu però cotesta scusa o protesto , reputato di così poco momento nel principio del IX. Secolo, che si vide in un medesimo anno condannato da quattro Concilj della Francia, convocati di ordine di Carlo Magno per la riforma della Chiesa, in Arles, (*b*) in Magonza , (*c*), in Tours, (*d*) in Rems (*e*) e adottatane la sentenza dal Dritto Canonico , in cui la leggiamo rapportata colle medesime parole del Sesto Arelatense Concilio. *Ut non amplius suscipiantur in Monasterio Canonicorum aut Monachorum, seu etiam puellarum , nisi quantum ratio permittit , & in eodem Monasterio absque necessariarum rerum penuria degere possunt* . (*f*) Ciò ne fa vedere quanto generalmente si praticassero le anzidette *Simo-*

niache

(a) *Can.XIX. Con.Oecum.Nicaen.II. in Collect. Hard. Tom.IV. pag.*498.

(b) *Concil. Arelat.VI. Can.VIII.*

(c) *Concil. Mogunt I. Can.XIX.*

(d) *Concil. Turon.III. Can.XXXI.*

(e) *Concil. Rhem.II. Can.XXVII. Apud Har.Collect.Concil. Tom. IV. a pag.*1001.

(f) *Cap.*1. *X. De Institut.*

niache Recezioni, e quanto altamente le detestasse Santa Chiesa, tuttochè se si avesse avuta a regolare colle massime politiche del Secolo; e' sembra che altro rimedio non vi avesse dovuto apportare, che il mettersi innanzi agli occhi l' esemplo di Tiberio Imperatore, il qual' essendo domandato del suo parere in Senato, circa il reprimere l' estremo lusso che si era introdotto nell' Imperio Romano, mostrò di dubitare, se sarebbe stato meglio: *Omittere praevalida & adulta vitia; quam hoc adsequi, ut palam fieret, quibus impar esset*. (*a*) poichè al dir di *Seneca*, rendendo la ragione del non essersi mai fatte leggi contro degl' Ingrati: *Non expedit notum fieri omnibus, quam multi ingrati sint: Pudorem enim rei, tollet multitudo peccantium: & desinet esse probri loco, commune maledictum.* (*b*)E invero ben troppo la Storia Ecclesiastica ne fa vedere:*quam impar fuit* Santa Chiesa a esser ubbidita nel diradicar le *Simonie* da' Munisterj, e come: *pudorem rei, abstulit multitudo peccantium: & desiit esse probri loco, commune maledictum*: e sopratutto dopochè cominciò la *Simonia* a smascherarsi in modo da farsene patto, com' or ora il ricaveremo dalle vigorose diterminazioni fatte per reprimerla.

Il primo argomento ne lo somministra Urbano II. nel Concilio da lui tenuto in Melsi nel 1089. in cui ordinò: *Nullus Abbas pretium exigere ab eis, qui adConversionem veniunt, aliqua placiti occasione praesumat*. (*c*) Ma non contento di averlo diterminato una volta, non fece scorrer l' anno, che rendendo più universale il suo stabilimento, prescrisse nell' altro Concilio tenuto in Roma: *Nullus Abbas pretium exigere ab eis, qui ad conversionem veniunt, aliqua occasione praesumat*. (*d*) Ma non perchè avesse così frequentemente inculcata la medesima cosa,sene ricavò alcun profitto; che anzi crebbe la corruttela,e si venne a stabilire le somme che si avessero a dare agli Abati e Badesse nel vestir l'abito Religioso; il che diè

(a) *Tacit.III. Annal. Cap.53.*
(b) *Seneca III. De Benef. Cap.XVI.*
(c) *Can.VII. Concil. Melf. apud Harduin. Tom. VI. P. II. pag.1685.*
(d) *Can.XVII. Con. Rom.III. ib. pag.1760.*

diè luogo alla seguente diterminazione sotto il Pontificato di Onorio II. nel Concilio tenuto in Londra nel 1127. da Guglielmo Arcivescovo di Cantorbery Legato della Santa Sede. *Exactiones certas pecuniarum pro recipiendis Monachis, Canonicis, & Sanctimonialibus, condemnamus:* (a) il che fu dal Re, che allora dimorava in Londra, confermato. (b)

La maniera però con cui il Sommo Pontefice Alessandro III. si espresse nell' anno 1163. nel Concilio tenuto in Tours, fu tale che arebbe dovuto empier di orrore, tutti coloro che riscotean danaio da chi vestir volea l'abito Religioso. *Probibemus ne ab omnibus, qui ad Religionem transire voluerint, aliqua pecunia requiratur . . . : Hoc autem Simoniacum esse, Sanctorum Patrum Authoritas manifestè declarat. Unde quisquis de caetero hoc attentare praesumpserit, tam qui dederit, quam qui receperit, partem se cum Simone, non dubitet habiturum.* (c) E cotesto Canone trovasi anche trascritto nel Corpo del Dritto Canonico. (d) E a così santo regolamento uniformandosi pochi anni dopo nel 1175. Riccardo Arcivescovo di Cantorbery, nel Concilio tenuto in Londra in presenza del Re, ne lasciò il seguente Canone; *Nullus Praelatus in recipiendo Monacho vel Canonico, vel Sanctimoniali, pretium sumere, vel exigere ab his, qui ad conversionem veniunt, aliqua pacti occasione praesumat. Si autem hoc fecerit, Anathema sit.* (e)

Ma perchè Alessandro III. coll'aver detto nel Concilio Turonese, che il prender danaio da quello a cui si da l'abito Religioso, era un volere aver parte con *Simone*; stimò rinnovarne i decreti e le pene nel Concilio tenuto da lui in Roma, che si è il Lateranese III. del 1179. *Si quis autem exactus, pro receptione sua aliquid dederit, ad sacros ordines non ascendat.*

(a) *Concil. London. Cap. III. Apud Harduin. Tom. VI. Par. II. ad annum* 1127

(b) *Ibidem Cap. XII.*

(c) *Concil. Turon. Can. VI. Apud Harduin. Tom. VI. Par. II. pag.* 1558.

(d) *Cap. VIII. X. De Simon.*

(e) *Concil. London. an.* 1175. *Can. VIII. Apud Harduin. Tom. VI. Par. II. pag.* 1637.

dat. Is autem qui acceperit, officii sui privatione multetur. (*a*) Fu egli invero spinto a così soventemente inculcar le medesime cose, dall' essersi nel tempo suo quasi perduto il rossore per le *Simonie*, come ne somministra le pruove il Dritto Canonico, in una Dectetale che di lui ne conserva, e dice così: *Veniens ad nos*, è Papa Alessandro III. che parla, *Fr. Presbyter proposuit, quod Abbas & Fratres Sancti R. noluerunt eum in Monachum recipere, quousque triginta solidos dare convenerit: Conventione autem facta, sequenti die eum Monastico habitu induerunt: & iidem Monachi triginta solidos, Abbas vero decem, & familia duodecim* pro pastu, asserentes hoc esse de consuetudine Monasterii, *postularunt. Quoniam ergo factum hujusmodi perniciosum videtur; mandamus quatenus si ita esse inveneris, Abbatem & Monachos ad restituendam pecuniam praefato F. tam indignè acceptam compellas, & Abbatem & Majores personas Monasterii, pro tantae pravitatis excessu, ab officii executione suspendas, & annuntiabis dicto F. ut in alio Monasterio in habitu Monastico, Domino studeat deservire.* (*b*) Non potea certamente con termini più forti spiegarsi un Pontefice, per empier di orrore chiunque colla subordinazione dovuta al gran Vicario di Gesù Cristo, avesse voluto intendere: quanto detestabil cosa fusse, il prender doni, piatanze, e danai da chi l' abito religioso vestir volesse, coll' appellarne alla consuetudine, e all' uso. E pur pochi anni dopo, verso il fine del dodecimo secolo, il Sommo Pontefice Clemente III. rinnovando, com' e' disse, gli stabilimenti de' suoi Predecessori, ebbe a ordinar contro coloro che per danaio fussero entrati in Munistero: *ut locum quem taliter adepti sunt, omninò dimittant, & solitudinem, seù alia Monasteria districtiora adeant, in quibus, tam execrabilem excessum sine intermissione deplorent &c.* e cotesta sua diterminazione fa similmente una parte del Dritto Canonico. (*c*)

Invano però sì fatte sante diterminazioni si faceano, perchè sem-

(a) *Concil. Later. III. Can. X. Apud Hard. Tom. VI. Par. II. pag.* 1678.

(b) *V. Decret. Cap. X. Tit. 3. Cap. XVIII.*

(c) *Ibid. Cap. XXIV.*

ſempre le *Simonie* tiravano innanzi, o di un modo o di un altro. Imperocchè ſe i Papi, ſe i Concilj per ovviarvi aveano ordinato, che non ſi ammetteſsero Religiosi in un Muniſtero, oltra il numero che colle ſue rendite poteſse mantenerne, e che nulla da lor si riſcoteſse ſotto qualunque preteſto; i buoni Superiori de' Muniſteri, per non moſtrare apertamente di non volere ubbidire, ſe le appropiavano, e poi diceano che non baſtavano, ſe non a mantenere pochiſſimi Religiosi: e quantuuque pochiſſimi ne riceveſſero, pur que' che vi ammetteano; doveano aprirſene niente meno di prima le porte con paſti, con abiti, con danai. Le Badeſse poi dal canto loro, non cedendola punto a' Monaci, laſciavan poco men che morir di fame le povere Religioſe de' loro Muniſterj, perchè in vece di mantenerle in comune; davano a ciaſcheduna una meſchiniſſima porzione di danaio, con cui aveſse a penſare a ſoſtener la ſua vita. La coſa ſi riduſse a ſegno, che ommai quaſi a niuno veniva più la voglia di veſtir le Sacre Lane, e di queſto modo, preſso che si annientavano i Muniſterj, tuttochè punto non ſene deterioraſsero le rendite, che poſte in mano le Badeſse, ſi davan il miglior tempo che poteſsero, mentre le poche ſue Religioſe, per non morir di fame, eran coſtrette a procacciarſi da vivere, con vergognoſi traffici: e ſi erano così ſpente le idee di quella ſanta communità, che fa la baſe e il ſoſtegno delle Caſe Religioſe, tantochè ſul principio del XIII. Secolo Innocenzo III. fece una delegazione ſpeciale all' Arciveſcovo di Parigi, per eſtirpare dalla Francia tutte sì fatte *Simonie* che vi si commetteano. (*a*) Al qual effetto convocovvisi nel 1212. un Concilio, in cui penſandoſi a ovviare a' graviſſimi ſcandali, che ſi erano introdotti nella Eccleſiaſtica e Monaſtica Diſciplina; incaricoſſi a' Veſcovi, che badaſſero bene a far di modo, che in ciaſchedun Muniſtero, ove *numerus Monachorum annihilabatur, cum ipſe facultates Eccleſiae non eſſent diminutae*; ſene compieſſe il numero a proporzione delle rendite. (*b*) Feceſi inoltre il

C 2 ſeguen-

(a) *Statutor. Concil. Pariſ. An. 1212. par. 2. Cap. I. Apud Hard. tom. VI. par. 2 pag. 2006.*

(b) *Ibid. Par. 2. Cap. XXII. pag. 2009.*

feguente Canone . *Praecipimus etiam sub poena suspensionis, nè ab ingressuris claustrum , vel pastus , vel vestimentum exigantur, neque denarii , neque aliud in fraudem praedictorum, ita quod propter hoc non repellantur* . (*a*) Finalmente a riguardo delle Monache, fecesi questo altro salutevolissimo decreto : *Illud etiam inbonestum omnino judicamus , ut propter victum & vestitum , singulis modica summa pecuniae assignetur , & adeo insufficiens , ut aliundè cogantur , & forte ex ignominiosa negotiatione , sibi necessaria mendicare . Quod potius volumus & praecipiendo mandamus , ut de bonis Monasterii secundum facultatum exigentiam , in communi eis necessaria subministrentur . Si autem facultates Monasterii ad hoc non sufficiant , numerus ibidem Deo servientium , per Episcopalem sollicitudinem ad eam mediocritatem reducatur , ut ibi remanentes possint competenter vivere de communi* . (*b*)

Debbesi quì di passaggio riflettere, che fino al principio del XIII. Secolo, non era ancor nata l'opinione , che *ex capite insufficientiae*; si potesse domandar dote pietanze e vitalizj , a chi volea vestir l' abito Religioso : imperocchè veggiamo che a sì fatto spediente, punto non pensossi nel 1212. per rimediare a' bisogni de' Munisterj realmente poveri : che anzi si prescrisse che piuttosto si avessero a chiudere ove ne mancassero le rendite , che accrescerle col danaio o sieno doti , o limosine patteggiate e stipulate da chi ne avesse voluto vestir l' abito .

Che se a dimostrar ciò si stimasse di poco peso l' autorità di cotesto Concilio, in cui pur vi presedè da Capo, l' Arcivescovo di Parigi come spezial Delegato della Santa Sede ; *Super ingressu Monachorum Simoniaco* ; eccone in suo soccorso l' autorità Suprema della stessa Santa Sede ; nella persona del Sommo suo Pontefice Innocenzo III. il quale nel 1215. nel Concilio Lateranese IV. ne fa vedere , quanto il *Simoniaco* contagio avesse infettato i Chiostri delle Sacre Vergini , come ne rigettasse i pretesti , quanto gli detestasse , di quali rimedj

(a) *Ibid. Cap. XXVII. pag.* 2010.
(b) *Ibid. Par. 3. Cap. VI. pag.* 2011.

medj si servisse per diradicargli. (a) *Quoniam Simoniaca Labes adeo plerasque Moniales infecit, ut vix aliquas sine pretio recipiant in Sorores*, praetextu paupertatis volentes hujusmodi vitiùm palliare: *Ne id de caetero fiat penitus prohibemus, statuentes ut quaecumque de coetero talem pravitatem commiserit, tam recipiens quam recepta, sine spe restitutionis; de suo Monasterio expellatur, in locum arctioris regulae, ad agendam perpetuam poenitentiam retrudenda. De his autem quae antè hoc Synodale statutum taliter sunt receptae, ita duximus providendum, ut remotae de' Monasteriis, quae perperam sunt ingressae, in aliis locis ejusdem Ordinis collocentur: Quod si propter nimiam multitudinem, alibi fortè nequiverint commodè collocari: nè forte damnabiliter in saeculo evagentur, recipiantur dispensativè in eodem Monasterio de novo, mutatis prioribus locis & inferioribus assignatis. Hoc etiam circa Monachos & alios Regulares decernimus observandum. Verum nè per simplicitatem, vel per ignorantiam se valeant excusare: praecipimus ut Dioecesani Episcopi, singulis annis hoc faciant per suas Dioeceses publicari*. (b)

Or se ritornassero in questi tempi al Mondo, que' gravissimi Padri che col Sommo Pontefice quel Concilio allora formarono; in quali angustie si vedrebbono in avvisando, che niuna delle prudentissime vie da essi immaginate a mortificare le *Simonie* de' Munisterj fuse più in uso, scusandosi di non poterle praticare per la scarsezza delle lor rendite, mentre adottano nella lor condotta tutto ciò che ha di più ricco, di più grande e di più magnifico il Mondo? E quali stenti soffrirebbono a cercar la Monaca non che il Munistero da star sicuri, di non trovarvi le macchie di cotesto vizio da essi tanto detestato?

Ma comechè uniformandosi alle sante loro determinazioni, molti gravissimi Scrittori di quel tempo, vigorosamente contro sì fatto vizio colle lor opere si fussero scagliati; a ogni modo e' bisogna pur confessare, ch' essi stessi furon quelli, che stimandole troppo rigorose; cominciarono a proporre delle oppenioni, che parvero loro più dolci e più sopportabili. *S. Tommaso* di Aquino, e *S. Bonaventura*, comechè rigidi Censori delle

(a) *Concil. Lateran. IV. An.* 1215. *Can.* 64. *Apud Hard. Tom. VII.*

(b) *D. Thom.* 2. 2. *q.* 100. *art.* 3. *ad* 4.

delle *Simonie*, furon de' primi a proporre de' casi, ne' quali qualche cosa legittimamente si potesse domandare e riscotere da quelle Verginelle, che volessero l' abito Monastico vestire. Ecco come ne propone e scioglie il dubbio, la folgorante Stella dell' insigne Ordine Domenicano. *Religio est status spiritualis perfectionis. Sed in aliquibus Monasteriis, aliquid ab his qui recipiuntur, exigitur: Ergo licet pro spiritualibus aliquid exigere. Dicendum*, risponde il Santo Dottore: *quod pro ingressu Monasterii, non licet aliquid exigere, vel accipere quasi pretium: Licet tamen, si Monasterium sit tenue, quod non sufficiat ad tot personas nutriendas, gratis quidem ingressum Monasterii exhibere, sed accipere aliquid pro victu personae, quae in Monasterium fuerit recipienda, si adhuc non sufficiant Monasterii opes*. (a)

Chiaramente dalle sue parole si vede, come la sua opinione non sia uniforme a' dettati del Concilio Lateranese IV. imperocchè quantunque dal Sommo Pontefice Innocenzo III. si fusse proposto il caso della povertà de' Munisteri; a ogni modo condannò a gravissime pene le Monache, che *ubi non suppeterent vires*; avessero voluto riscotere qualche cosa *pro victu* da chi volesse esservi ammessa: scegliendo perciò quella via, che sempre antecedentemente erasi praticata da Santa Chiesa, come ottima a spegner le *Simonie*: che i Munisteri poveri, non ammettessero maggior numero di Monache, di quello che si potesse colle propie rendite sostenere. Comunque ciò sia, è da riflettere che ammettendo *S.Tomaso* il caso della povertà; ristrinse la sua opinione a potersi senza peccato di *Simonia*, ricever soltanto qualche cosa *pro victu*, da chi volesse essere ammessa a Monacarsi in un Munistero, le di cui rendite al suo mantenimento non bastassero: ma non si legge, che avesse stimato o sostenuto per cosa innocente, il patteggiar doti, piatanze, e le spese per gli Uffizj, oltra il vitalizio: poichè troppo chiaramente diè a divedere il contrario.

Venendo ora a *S. Bonaventura*, e' si vide astretto a fare una

ben

(a) *Vide Thomasin. Vet.& No.Eccl. Discip.Par.3. Lib.1. Cap.53. a num.X.*

ben lunga difesa a favor delle Monache di Santa *Chiara*, il di cui nome veniva molto malmenato, perchè tra di loro non si entrava senza danaio: onde il *Serafico Padre*, avvalendosi di molte distinzioni, spiegò e sostenne in questi sensi la sua opinione. *Quadruplex est forma recipiendi ad ordinem qualemcumque. Prima quando aliquis recipitur nec pro pecunia, nec cum pecunia, sed purè pro Deo: sed ista est purissima coram Deo & hominibus*: e di cotesta forma purissima innanzi a Dio e innanzi agli Uomini, e perciò dalla Chiesa per mezzo de' suoi Concilj e Sommi Pontefici, sempremai comandata e prescritta; sen' era peravventura allora, come sen' è oggi, perduto ogni vestigio e memoria. *Secunda quando quis recipitur non pro pecunia, sed cum pecunia: itaut si nihil offerret, tamen reciperetur pro Deo: Et similiter hoc purum est coram Deo· sed cautè agendum coram hominibus, ne detur eis occasio scandali, & non sit ibi affectus avaritiae infectus ex spe lucri*. Di cotesta seconda forma non accade parlare, nè farvi alcuna Chiosa, come le fa il *Tomassini*: (a) imperocchè non è più il tempo, che i Munisterj ammettendo una Donzella a farsi Monaca *non pro pecunia sed cum pecunia*, tanto la riceverebbero ancorchè non apportasse danaio: imperocchè chi non ha danaio, a tutt'altra parte, fuorchè ne' Munisterj, puo aspirare e a sposarsi con Gesù Cristo. *Tertia quando quis recipitur non pro pecunia, sed tamen non reciperetur sine pecunia, eo quod non habent aliter illi qui eum recipiunt, in necessitatibus corporis providere: cum tenues facultates domûs, vix sufficiant jam receptis, nec ad eos audeant plures recipere, & istos suis necessitatibus spoliare: ita quod talis persona quae sic recipitur, si abundaret locus, sine pecunia reciperetur*. A riguardo di cotesto terzo caso, il quale non è certamente uniforme alla disposizione del Concilio Lateranese IV. uopo è supporre a scusar dalle *Simonie* i Munisteri di Napoli e del Regno, che non ve ne sia un solo, che abbia tanto di rendita, quanto basti a mantener con essa una sola Monaca: perchè egli è certo, che niuna sene mantiene a spese del Munistero: e quante ve ne sono, tutte han pagata

(a) *Thomasin. Ubi supra.*

pagata la lor dote, le loro piatanze, i lor vitalizj. *Quarta cum aliquis recipitur amore pecuniae, ita quod si possent habere illam pecuniam sine personâ ista, non reciperent personam: sed ut habeant pecuniam, personam recipiunt: & hoc penitus impurum est & Simoniacum, quia ibi pecunia, causa est receptionis personae, & non è converso.* Secondo cotesto ultimo caso, e' sembra ben difficile, che *S. Bonaventura* avesse potuto aver per santa, e non per *Simoniaca* la pratica de' nostri Munisterj: imperocchè non solamente non vi si ricevono Donzelle senza danaio ancorchè doviziosi sieno, non solamente si vuole che ciascheduna si riserbi il suo vitalizio, non solamente si vuole che ciascheduna dia una certa somma al Munistero a nome di dote, non solamente si vuole che ciascheduna paghi il suo ingreso, sotto nome delle piatanze che si hanno a dare a ciascheduna Monaca, non solamente si vuole che abbiano da portare a lor carico le spese per gli uffizj del Munistero: ma fanno inoltre ben vedere, che *si possent habere illam pecuniam, sine persona, personam non reciperent:* perchè quel danaio che si dà per dote, e che si ha da mettere in compera, per mantenimento della persona che lo dà per esservi ammessa; lo ritiene quando è mancata la persona, a' di cui alimenti dovea servire: e così *recipiunt personam cum pecunia, sub spe habendae pecuniae sine persona.* Conchiudiam dunque la dottrina del Serafico Padre: *Ubi ergo recipitur persona propter pecuniam, Simonia est: quia ibi venditur spirituale, idest consortium spiritualis societatis pro temporali, scilicet pro pecunia:* ma quelche soggiugne, ne fa vedere quanto sia facile a palliarsi quella *Simonia*, che più frequentemente si esercita. *Et hoc plerique faciunt, etiam ex mera inopia, optantes aliquem venire cum pecunia, quem recipiant: ut eorum inopia repararetur, vel debita contracta solverentur, vel bona concupita emerentur, vel aedificia construerentur.* (a) Se ta' disiderj entrino e si nutrichino entro i Munisterj: *ex fructibus, cognoscetis:* e ne basti il considerare quel che magistralmente il Serafico Dottor ne insegna: Che quanto men si parla di danaio, nell'ammettersi una donzella all'

abito

(a) *Div. Bonaven. Libel. Apolog. in eos qui Ordini Minor. adversantur quaest. 18.*

abito Monastico; tanto si è più sicuro di far cosa veramente grata a Dio: e che quanto più si cerca, che la donzella venghi alla povertà, ben fornita di danaio; tanto si è più facile il dare nel detestabilissimo peccato della *Simonia.*

Il Santo e dotto Compilator e Interprete de' Canoni e Decreti *Raimondo da Pegnaforte*, egli altresì riprovò come *Simonia*, il riceversi dalle Monacande alcuna somma, qualora i Munisterj fussero ricchi; ma qualora fussero poveri, spiegossi così: *Credo quod possunt dicere: Non sufficiunt nobis vires: Libenter suscipimus te ad spiritualia: ad temporalia non possumus, nisi habeamus plures possessiones: & tunc illa offerat se & sua.* (a)

Tali dunque erano le opinioni di qualche privati Dottori del XIII. Secolo, ma tali non erano quelle del Cardinal de *Vitry*: poichè come quegli ch' era intervenuto da Vescovo *Acconense* nel Concilio Lateranese d'Innocenzo III. ben conosceane la mente, e la santità de' decreti, che vi si eran fatti contro le *Simonie* de' Munisterj, per non appartarsene e per deplorargli così. *Ad tantam corruptionem & defectum claustrales mulieres, ubique ferè devenerant, quod converti volentes, tutum ad eas refugium non habebant. Passim & publicè pro miserabili Monasteriorum ingressu, pecuniam exigebant, allegantes suam paupertatem, & de Simonia, Crimine pessimo, non curantes, domum orationis in forum negotiationis convertebant. Sed & proprium retinere ferè omnes non timebant, cum Anania & Saphira a Domino reprobatae.* (b)

Ma non accade metter in bilancia l'autorità di cotesti privati Scrittori, sien quelli della più benigna, o sien quelli della più stretta opinione, quandochè l'autorità suprema della Santa Sede, ne fa vedere: che nel fine del medesimo XIII Secolo, non solamente non rallentò, ma ben anche con maggior vigore la più rigida promosse. In fatti Bonifacio VIII. che visse e dopo *S. Tomaso*, e *S. Bonaventura*, e *S. Raimondo da Pegnaforte*, coll' occasione di mantener ferma nella clausura le Monache; prese motivo di fare il seguente severissimo decreto, che troviam registrato nel Corpo del Dritto Canonico. *Sanè ut hoc salutare statutum,*

D parla

(a) *Sum. L. I. Tom. I. n. 14. 21.*

(b) *Card. de Vitriaco apud Cristian. Lupum de Simon. Monaster. Cap. III. Tom. XI.*

parla della custodia della Clausura, *commodius valeat observari, districtius inhibemus, ne in Monasteriis Ordinum non Mendicantium, aliquae recipiantur de caetero in sorores, nisi quot poterunt, de ipsorum Monasteriorum bonis, sive proventibus, absque penuria sustentari. Si secus actum fuerit, irritum decernentes.*(a) Or egli è chiaro, che se il Sommo Pontefice, avesse stimata più la benigna opinione de' sopracitati Dottori, che non il rigor de' Canoni; arebbe potuto con molta facilità ottener la buona custodia della Clausura, e toglier i protesti a' Munisterj di violarla, per riparare a' loro bisogni: e per toglierli, bastava ordinare, che fusse lor lecito di ammettere all'abito, chi volesse vestirlo, purchè menasse seco qualche cosa dal secolo, per ajuto del Munistero e per lo proprio suo mantenimento. Il rigor dunque della sua Legge, chiaramente ne dimostra, di qual occhio de' suoi tempi si mirasse il pretesto della povertà, per riceversi ne' Munisterj le Religiose: *cum pecunia, sed non propter pecuniam*: dond' è poi facile argomentare, se si sarebbe potuto ciò praticare ne' Munisterj ricchi, ne' quali oltra la dote, vi si avesse voluto pretendere, e vitalizj, e piatanze, e feste per la Chiesa, e spese per gli Uffizj.

Ma passando al XIV. Secolo di cui si legge: *Venalia fuisse Sacerdotia, pecuniae obedivisse omnia*; (b) ne farà vedere il Sommo Pontefice *Urbano V.* qua' buoni effetti avessero prodotto le particolari opinioni degli Scrittori del Secolo precedente, e qual conto ne avesse fatto per adattarvisi, e allontanarsi da ciò che costantemente avea sempre Santa Chiesa determinato, sopratutto nel IV. Lateranese Concilio. A questo effetto, comechè lunga, mi sia però permesso rapportarne tutta intera la Costituzione, fatta da lui nel primo anno del suo Pontificato, che sotto nome di *Stravagante*, va compresa nel corpo del Dritto Canonico. *Sanè multorum fide dignorum relatione didicimus, quod in nonnullis Ecclesiis, Monasteriis, Prioratibus, & aliis locis Religiosis, tam virorum quam mulierum, Ordinum, Religionum & partium diversarum, Detestabilis & a Canonibus reprobata servatur abusio, quòd cum personae aliquae recipiantur*

(a) §. *sane. Cap. Periculoso: De Stat. Regular. in sexto.*
(b) *Tilius ad an. 1345. in Chron.*

tur ab eis ad observantiam regularem, ipsae temeritate praesumptuosa, pastus seu prandia Capitulis & Conventibus ipsarum Ecclesiarum, Monasteriorum, Prioratuum & locorum, aut pecunias, aut jocalia, seu res alias ipsis Ecclesiis, Monasteriis, Prioratibus, & Locis, seu praesidentibus eis, ex statuto, seu consuetudine, quae corruptela est potius dicenda, tribuere compellantur. Ex quibus decori Ecclesiastico, & immaculatae Religioni detrahitur. Quamplures etiam tam execratione hujusmodi criminis, quam expensarum onere, a sacro Religionis proposito retrahuntur: ipsaque Ecclesiae, Monasteria, & loca famulantium Deo, consuetis numeris remanent destituta, & in multorum mentibus Fidelium, scandalum generetur. Nos igitur huic Morbo Pestifero cupientes congruam adhibere medelam, & aliis poenis in talia praesumentes inflictis a jure, in suo robore duraturis, poenam adijcere graviorem: Universis Abbatibus, Prioribus, Decanis, Praepositis & Magistris, necnon Abatissis, & Priorissis, aliisque Praelatis, & eorum Officialibus, quarumcumque etiam Ecclesiarum, Monasteriorum, Prioratuum, Domorum & Locorum quorumlibet, Religionum, Ordinum etiam Militarium, tam exemptorum quam non exemptorum, quocunque nomine censeantur, ac Capitulis & Conventibus, & singularibus personis eorum, tenore praesentium, authoritate Apostolica, quamvis sit eis a jure inhibitum, districtius inhibemus, nè tam a maribus, quam a mulieribus volentibus ingredi eorum religionem, Ecclesias, Monasteria, Prioratus, Domus, Loca, in earundem personarum receptione, vel ante, vel post illam, Quoscunque pastus, seu Prandia, seu Coenas, Pecunias, jocalia, aut res alias etiam ad usum Ecclesiasticum, seu quemvis pium usum alium deputata, vel deputanda, directè vel indirectè, petere vel exigere quoquomodo praesumant. *Sed eas potius cum omnimoda pietate recipiant, ac in victu & vestitu, sicut alias personas suarum Ecclesiarum, Monasteriorum, Prioratuum, Domorum, & locorum, syncera charitate pertractent. Illa dumtaxat quae personae ipsae ingredientes purè & spontè, & plenâ liberalitate,* omnique Pactione cessante; *dare vel offerre Ecclesiis, Monasteriis, Prioratibus, Domibus & locis hujusmodi dare voluerint, cum omnimoda gratiarum actione licitè recepturi. Nos enim, qui secus egerint, si sint singulares personae, tam dantes quam recipientes, hujusmodi excomunica-*

 tionis

tionis: Si Capitulum vel Conventus fuerit, suspensionis sententiis eo ipso decernimus subjacere, a quibus praeterquam in mortis articulo; absolvi nequeant absque Sedis Apostolicae licentia speciali. Caeterum personis illis utriusque sexus, quae jam labe hujusmodi sunt foedatae, earum providentes saluti, de benignitatis gratia eas liberantes, concedimus, quod per suos locorum Diocaesanos, hac vice dumtaxat a crimine hujusmodi, & nota infamiae inde contracta, authoritate Apostolica absolvantur: canonica proindè ipsis poenitentiâ salutari imposita, de qua ipsorum discretioni videbitur expedire, & demum cum ipsis, ut in earum Ecclesiis, Monasteriis, Prioratibus, Dignitatibus & locis licitè valeant remanere, misericorditer dispensetur. Insuper erga personas illas, quae in praemissis recipiendo aliqua, contra canonicas sanctiones, peccasse noscantur, volentes nos reddere gratiosos, omnia recepta hujusmodi, si ad communem usum Monasteriorum, seu locorum eorum fuerint applicata, ea ad dictum usum licitè concedimus retineri. Si vero ad specialem usum Abbatis, seù Abbatissae, Prioris aut Priorissae, aut alterius singularis personae retineantur; illa venire praecipimus in communi. Nulli ergo hominum liceat hanc paginam nostrae inhibitioni;, constitutionis, concessionis, & praecepti infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, & Beatorum Petri & Pauli Apostolorum ejus, se noverit incursurum. (a)

Ecco come in cotesta Pontificia gravissima diterminazione, col rinnovarsi tutto ciò che trovavasi antecedentemente stabilito da' Sacri Canoni, e dal Dritto Canonico, su di cui sovente si fonda e a cui sovente si rimette, col proibirsi il direttamente o indirettamente riscotersi checchesia da chi debbe vestir l'abito Religioso, che non si dia: *pure & sponte & plenâ liberalitate, omnique pactione cessante*; chiaramente veggiamo riprovate tutte altre private opinioni che sino al suo tempo erano corse, e manifestamente condannate molte cose, che a nostri giorni impunemente si praticano. Ma vaglianci a questo assunto i detti, del non meno infatigabile che pio Scrittore *Dionigio Rickel*, volgarmente detto il *Cartusiano*, pe'quarantasei anni che in quello istituto visse: imperocchè ne farà vedere ciò che

(a) *Extravag. Comm. Lib. V. De Sim. Cap. I. Sanè ne in Vinea.*

che de'tempi suoi si pensasse, e della Diterminazione Pontificia, e delle opinioni de' Santi illustri Scrittori che la precederono. *Urbanus V. tam evidenter, imo clarissimè, omnifarie & rigorose prohibuit, omnem hujusmodi exactionem, directè indirectève factam, sive sub ratione pretii, sive sub colore indigentiae & sustentaculi vitae, ut Constitutio illa* nullam prorsus recipiat inflexionem, retorquentiam, epykizationem seu interpretationem ad oppositum: *quemadmodum jam luce clarius, ex verbis ipsius est demonstratum. Quam etiam Urbani Constitutionem, confirmavit successor ejus Gregorius, absque exceptione & interpretatione. Ideo dato, quod* Thomas, Ulricus, Raymundus, Johannes, & qui antè Urbanum V. fuerunt, *intenderint dicere, quod aliquid* per modum sustentaculi vitae exigi possit, *a persona recipienda seu recepta, & quod hoc*, non sit Simoniacum ex sua natura; *attamen omnia illorum scripta & dicta, cessant atque solvuntur per hoc, quod Domnus Apostolicus post eos determinavit, & jussit oppositum, per cujus diffinitionem & prohibitionem, omnis talis exactio, quae per verba Doctorum jam praedictorum, a quibusdam licita probatur ac reputatur, absolutè prohibetur, imò* Simoniaca *censetur.* (a)

Checchenesia però del rigor de' Sacri Antichi Canoni, e delle giuste riflessioni fattevi dal celebre *Cartusiano*, che ben trovaron il modo da penetrare e mettersi in uso tra' suoi Religiosi; il Mondo adattossi alle private opinioni poste in su nel XIII. Secolo: tantochè *Francesco Vittoria* dell'Ordine de' Predicatori, chiamato ne' suoi tempi verso il principio del XVI. Secolo: *Alpha & Princeps Theologorum*; (b) avendo rapportata la dottrina di S. *Tommaso*, conchiude: *Hoc Sanctus Thomas & ita Sylvester absolute tenet, quod si egeant Monachi, possunt pacisci, & est communis opinio, licet contrarium teneat supplementum & Rosella: Si autem Monasterium est opulentum, omninò est Simoniacum quocumque modo pacisci, secundum omnes Doctores.* (c)

Ma

(a) *Dionys. Carthus. Lib. I. De Sim. Ar. XIV., & Lib. II. Art. X.*

(b) *Vide Victor. Relect. edit. Lugd. an. 1586. in ejus Vita & Laud.*

(c) *Relect. XI. dub. 12. pag. m. 435.*

Ma eccone finalmente al XVI. Secolo in cui si tenne il Sacro Tridentino Concilio, le di cui diterminazioni intorno alle *Simonie* de' Munisterj, non furon punto contrarie a quelle che da' Sacri Canoni e dal Dritto Canonico, erano state per l'addietro stabilite. E per non ingannarne a bene intenderne le decisioni, ricordianne, di ciò che testè si è detto, che il Sommo Pontefice *Bonifacio VIII.* nel fine del XIII. Secolo, seguendo le tracce de' suoi Predecessori, ordinato avea, che ne' Munisterj di Religiosi non Mendicanti; non si ricevessero Religiose oltre il numero, che colle rendite del Munistero, si potessero sostenere: pensando con ciò dar riparo a quelle due cose, alle quali avea sempre attentamente badato Santa Chiesa: una che nel vestir l' abito Religioso, non si commettesse *Simonia*: l' altra che vestito l' abito, si osservasse la clausura: e stimò impossibile l' ottener così santo fine, qualora si volessero ammettere più Religiose, che le forze del Munistero sostentar non potessero: perchè o si ammetteano senza danaio, e il bisogno le riduceva a non custodir bene la clausura; o si volea che ben custodissero la clausura, e sotto pretesto di ovviare al bisogno, aprivasi l'adito a commetter delle *Simonie*, ricevendovi soltanto quelle che vi venissero colle mani piene, e non già quelle che vi venissero colle mani vuote. (*a*) Ma nulla diterminò a riguardo dell'ingresso ne' Munisterj de' Mendicanti, per la ragione che sene assegna in questi sensi da un moderno Scrittore, che non sembra punto de' più rigoristi nella materia delle *Simonie* de' Munisteri. *De solis Monialibus, & quidem de non Mendicantibus hic agitur. Minus enim a Simonia deterrere Mendicantes, aut earum praefigere numerum tunc laborabant. Nec enim definiebatur numerus ad mensuram redituum, nisi ne quid invitis excalperetur in ingressu Religionis: ecquid autem exigeretur, ubi nihil possidere, sed mendicare profitebantur?* (*b*) Un altra cosa è da osservarsi nella diterminazione di *Bonifacio VIII.* e si è, che parlando del sostentamento delle Monache, il ridusse o il restrinse al puro bisognevole: *ut sine penuria sustentari possint.*

Adunque stando le cose in questo stato nel XVI. Secolo i Padri

(a) *Cap. Periculoso §. sanè de Stat. Regul. in 6.*

(b) *Thomass. Vet. & Nov. Eccl. Discip. Par. IV. Lib. III. Cap. 14. n. 6.*

dri del Sacro Tridentino Concilio, in qualche cosa mutaron la Ecclesiastica Polizia su di questo punto; imperocchè se prima era proibito a' Munisterj Mendicanti, il possedere beni stabili in comune; il Sacro Concilio, lo permise loro, eccettandone solranto i Capuccini, i Minori Osservanti, e i Frati di *S.Francesco*. Ma come ne' tempi di *Bonifacio VIII* non vi era legge che ordinasse certo numero di Monache ne' Munisterj Mendicanti; il Sacro Tridentino Concilio volle, che con una medesima regola si avessero a ricevere così ne' Munisterj de' Mendicanti, come de' non Mendicanti: cioè ne' primi a proporzione delle solite limosine, ne' secondi a proporzione delle certe loro rendite. Un altra cosa moderarono i Padri del Tridentino Concilio, e si fu quella, che laddove da *Bonifacio VIII.* si era voluto che il numero prefisso delle Monache, si avesse a sustentar *sine penuria* dalle rendite del Munistero; essi accordaron loro, non più il mantenimento *sine penuria*, ma benvero: *ut commodè sustentari possent:* ed egli è ben facile a comprendere quanta differenza vi sia, tra l' esser mantenuto *sine penuria* e l' esser *commodè* sustentato. (*a*) Ecco dunque le propie parole del Concilio. *Concedit Sancta Synodus omnibus Monasteriis & Domibus, tam virorum quam Mulierum, & Mendicantium: exceptis domibus Fratrum Sancti Francisci, Capucinorum, & eorum qui Minorum de Observantia vocantur, etiam quibus aut ex Constitutionibus suis erat prohibitum, aut ex privilegio Apostolico non erat concessum, ut deinceps bona immobilia eis possidere liceat. Quod si aliqua loca ex praedictis, quibus autoritas Apostolica, similia bona, possidere permissum erat, eis spoliata sint, eadem omnia illis restituenda esse decernit. In praedictis autem Monasteriis vel domibus, tam virorum quam mulierum, bona immobilia possidentibus vel non possidentibus; is tantum numerus constituatur, ac in posterum conservetur, qui ex redditibus propriis Monasteriorum, vel ex consuetis eleemosynis commodè possit sustentari.* (*b*)

Chiara cosa è dunque, che per undici secoli continovi, ha sempre

Santa

(a) *Vide Pagnan. super Cap. Non ampl. de Institut. n.15. & glos. ad §. sane. Cap. Pericul. De Stat. Regul. in 6.*

(b) *Concil. Trident. Sess. XXV. Cap. III. De Regul.*

Santa Chiesa detestato e condannato, non soltanto qualunque patto pecuniario per entrare ne' Munisteri; ma benanche qualunque indiretta maniera, con cui si fusse proccurato estorquer checchesia, fuor degli atti di una totalmente pura e spontanea liberalità, da chi avelse voluto vestir l'abito Monastico, non ammettendo non solamente le scuse di povertà nè Munisterj, ma neppure i protesti di prenderne danaio, per farne opere pie, ovvero ornamenti per la Chiesa. Perlaqualcosa avendo sempre dal principio che nell' Occidente sursero gli Ordini Monastici, tenuto per fermo che a ovviare alle *Simonie* de' Munisterj, altro migliore più salutevole rimedio non vi fusse, quanto il non permettere, che vi si ammettessero più Religiose di quelle, che colle rendite de' Munisterj vi si potessero mantenere, come si è colla brevità che si è potuto, fatto palese colle diterminazioni de' Concilj di ogni secolo, delle quali infinite altre, si posson leggere presso gli Scrittori che qui sotto si additano; (a) chiara cosa si è, che il Sacro Concilio di Trento, in prescrivendo lo stesso rimedio anche a quelli Ordini che di pure limosine vivessero; lo avesse prescritto applicandolo agli stessi mali, contro de' quali si erano scagliati tutti que' Padri, e Concilj, e Pontefici, che aveano fatto il freggio e l'ornamento di Santa Chiesa per undeci secoli continui; e non già per render lecito nell' avvenire, ciò che mai non era stato lecito per l'addietro.

Contuttociò comechè chiarissima sembri la sua disposizione per escludere, e piatanze, e vitalizj e doti; a ogni modo vedremo che dal S. C. Tridentino in qua, e piatanze, e vitalizj, e doti si sono esatte e tuttavia si esiggono, appunto come l' avesse ordinate e approvate, o da quel tempo in qua, avessero perduto quelle brutte *Simoniache* divise, sotto le quali erano state sino allora da Santa Chiesa rimirate con orrore, e con tutti i suoi fulmini detestate e proscritte, e ne rintracceremo l'origine colla scorta del *Tomassini*, esaminandone le ragioni, colle quali avvisossi di sostenerla.

E' dunque dopo avere per molte pagine della sua opera: *Dell' antica e nuova Disciplina della Chiesa* fatto vedere, come sempre si

(a) *Vide Gonzal. ad Cap. Non Amplius de Institut. & Concilia canon. & Auth. per eum alleg.*

si avesse avuto per *Simoniaco* ogni patto, mercè del quale si avesse voluto riscoter danaio, da chi volesse vestir l'abito Monastico; va finalmente a tirarne la inconsequentissima consequenza, che sia lecito stipular la dote dalla Donzella, che vuol vestir l'abito Religioso: e a una tale opinione, che punto non può nascere da' principj da lui piantati, non si appiglia già trattovi dallo stabilimento del S. T. Concilio; ma benvero dall'autorità del glorioso Arcivescovo di Melano *S. Carlo Borromeo*, che in due Provinciali suoi Sinodi, diè fondamento a quel che oggi si pratica. E' nel primo tenuto nel 1565. spiegossi così: *Quod vero Professione factâ, eleemosynae gratia ad Professam sustentandam Monasterio datur, id quo tempore puella Religionis habitum suscepit, apud Virum Monialibus & earum Superiori probatum deponatur, ut nullo impedimento Monialibus tum praesto esse possit*. (a) Ma come così dicendo, potea dubitarsi che avesse voluto additare, soltanto ciò che liberamente si avesse voluto da' Congiunti alla Donzella dare; quindi nel Secondo suo Sinodo tenuto quattro anni dopo nel 1569., ridusse la cosa a legge e condizione necessaria: e senza metter veruna differenza tra Munisterj ricchi e poveri; generalmente parlando, prescrisse il menar seco il modo da mantenersi, senza l'ademplimento della quale, non potesse esser ricevuta per Monaca; *Episcopus praeterea tam impensas aestimet, quae & in Religionis ingressu & tempore Professionis fieri solent pro vestitu, aut pro aliis rebus ad ipsius Puellae & Monasterii usum commoditatemve pertinentibus: Tum pecuniae etiam summam praescribat, quam puella alimentorum nomine Monasterio det: nisi census aut alia bona immobilia, quorum annui fructus ejusdem judicio ad ea alimenta satis sint, Monasterio attribuantur. Ea autem omnis pecuniae summa eo nomine ab Episcopo decreta, reipsa apud certum hominem & virum probum deponatur, qui Professione confecta, eam statim Monasterio tradat, ut decretum est Superiori Concilio*. (b)

Il *Tomassini* dunque mosso dalla santità di quel glorioso Arcivesco- E vo,

(a) *Concit. Med. I. Par. 3. Cap. VI. Apud Hard. Tom. X. Concil. pag.* 713.

(b) *Concil. Mediol. II. An. 1569. in capit. ad Monial. pertin. Cap. III. Apud Hard. Tom. X. Concil. pag.* 756.

vo, dall'essere intervenuto nel Tridentino Concilio, dall'aver fatto i suoi Sinodi appunto per uniformarvisi, ne deduce: che altra non potè essere del Concilio Tridentino la mente, che quella che si vede espressa ne'Sinodi di *S.Carlo.* Egli è però da ammirare come un uomo tanto dotto quanto egli era, si avvolga tra le difficoltà ch'egli stesso suscita, senza potersene distrigare. La forza della ragione, il costante sentimento della Chiesa, l'autorità del Tridentino Concilio, lo scuotono, l'inviluppano. E' punto non ritratta, che sia *Simoniaco* ogni patto per la ricezione delle Monache; ma vuole, e non vi è chi glielo nieghi, che mai non siensi proibite le spontanee oblazioni fatte a' Munisterj. Suppone che *San Carlo* abbia similmente detestato simili patti, ma che soltanto abbia permesso le spontanee oblazioni. Stima che il decreto del Primo Milanese Sinodo, potesse dar presa a chi vi volesse cercare le *Simonie*; ma conchiude, che col secondo siansene tolte tutte le ombre, collo spediente di aversi a depositare il danaio prescritto in mano di un Terzo. Insomma vuol egli che il contrattar la elemosina tra la Badessa e i Parenti, possa odorar di *Simonia*; ma l'ordinarlo per legge, il convenirne per mezzo del Vescovo, ne tolga ogni scrupolo, perchè si diposita in mano di un Terzo. Ecco le sue parole, affinchè a me non sene creda. *Poterat enim utcunque objectari Concilio Primo Mediolanensi, speciem saltem quandam subesse Simoniae & pactionis verbalis, si Praepositae & Parentibus Puellae prius conveniret de pecunia, & postea deponeretur in manus fidelis Administri. Eum scrupulum exemit alterum Concilium Mediolanense, a nobis relatum, jusso Episcopo diligentissime primum explorare, an puella Coenobio, Coenobium puellae conveniat: qui sint etiam Coenobii reditus, qui fundi: tum definire quantam pecuniam dotalem, parentes deponerent in manus viri probi.* (a) Avendo e' dunque stimato cotesto spediente sommamente felice a sbarbicar quelle *Simonie* de' Munisteri, a cui invano con rigorosissime pene si erano i Padri, i Pontefici, e più Generali Concilj vigorosamente opposti; ha per matto da catena, chi volesse il contrario asserire. *Extremae fuerit insa-*

(a) *Thomass. Vet. & Nov. Eccl. Discipl. Par.* 3. *Lib. I. Cap.*54. *num.IV.*

insaniae huic rationi & constitutioni obtrectare . . . . . Insaniat necesse est, qui se Concilii Tridentini mentem, speret foelicius assecutum esse, quam Beatum Carolum, qui totus in eo fuit &c. (a)

Ma tuttocchè con tanta franchezza avesse mostrato di esser persuaso di quel che volle persuadere agli altri, non tanto colla ragione, che colle minacce di averne a esser riputato matto in dicendo il contrario; pur egli stesso mostrò di non aver deposto ogni dubbio, toccante l'uniformità de' decreti di *S.Carlo* con que' del Tridentino Concilio: imperocchè non potè non vedersi imbrogliato nel render ragione, perchè cotesti due Concilj di *S.Carlo*: *non expresserint disertis verbis, unoquoque in Coenobio, tot gratis suscipiendas Sanctimoniales, quot ali possent commodè, subductis necessariis impendiis; & tum denique si aliquae quaedam accederent, definiret Episcopus, qua pecunia, quanta dote deposita admitterentur*? A rispondere a cotesta difficoltà ch' egli stesso si fa, si vede cotanto inviluppato il buon Religioso, che fa piangere: non trovando modo da accordare il Tridentino Concilio, che senza parlar nè di dote nè di sopranumerarie, seccamente prescrive, che in ogni Munistero tante Monache si ammettano, quante ne possa colle sue rendite e solite limosine mantenere: laddove co' decreti di *S. Carlo*, senza nulla dirsi di non doversi ammettere ne' Munisterj maggior numero di Monache, di quelle possan colle lor rendite o solite limosine mantenere; ritondamente si ordinà, che il Vescovo prescriva a' Parenti quella somma che stimerà convenevole per ogni Donzella da Monacarsi; quindi ricorrendo agli stabilimenti del Concilio Senonese del 1328. e a' decreti di *Stefano Poncerio* Vescovo di Parigi; (*b*) cambia lo stato della quistione: perchè s' e' chiamò matto chi avesse voluto credere, che niun meglio di *San Carlo* avesse intesa la mente del S. T. C. era nell' obbligo di dimostrare, non già come i decreti di *San Carlo* si uniformassero a que' del Concilio Senonese o di *Stefano Poncerio*; ma benvero a quelli del S. T. C. e molto meno dovea, per disbrigarsi da una sì grave difficoltà dir

E 2 cose,

(a) *Thomas. Ubi supra.*
(b) *Thomas. ubi supra num V.*

cose, che non disse mai nè il Tridentino Concilio, nè *San Carlo Borromeo*. (*a*)

Prima però di entrare a esaminare il vigor de' Decreti di *San Carlo*, con tutte le forti espressioni di cui gli accompagna il *Tomassini*; egli è da riflettere, che non solamente incontrasi della difficoltà ad accordargli con que' del Tridentino Concilio; ma ben anche con altri Decreti de' medesimi due suoi Concilj. Imperocchè egli è indubitato che nel Primo del 1565., disse: *Ex Tridentini Concilii jussu, unicuique Monasterio, eum Superior, Monialium numerum constituat, qui pro modo & facultate loci, & consuetis eleemosynis sustentari commodè possit, idque intra annum facere studeat: neque eum numerum, nisi facta Monasterio annua, quae satis sit fructuum accessione, augeri ullo modo liceat*. (*b*) Cotesta si è certamente una disposizione uniforme a' decreti del Tridentino Concilio; ma ciò che poi leggesi poco più sotto, che prima di farsi professa la Donzella, debbasi depositare presso di un Uomo probo la limosina, che si ha da dare al Munistero per mantenervela; (*c*) non è certamente uniforme a quel che prima aveva egli stabilito, e a quel che avea diterminato il Tridentino Concilio. Così nel secondo de' suoi Concilj, dicendo di adattarsi non solamente a' decreti del Tridentino, ma ben anche a una Bolla di *San Pio V.* di cui a suo luogo farem menzione, ordinò: *Quod de certo Monialium numero, singulis Monasteriis constituendo, Tridentina Synodus decrevit; quodque item Summus Pontifex Pius V. . . . . id utrumque Episcopus, quam diligentissimè potest, exequi curet*. (*d*) Ma l' aver poco dopo ordinato, che i Vescovi avessero a stabilire la somma da spendersi per farsi una Monaca, e la somma da depositarsi presso di un Terzo, per mantenerla in Munistero; (*e*) non sembra che si accordi nè col decreto del Tridentino, nè coll' altro da

(a) *Idem Thomassin. ibid. a num. VI. & seq.*

(b) *Concil. Med. I. Par. 3. Cap. III. Apud Har. Tom. X. Concil. p. 706.*

(c) *Ibid. Cap. VI. pag. 713.*

(d) *Concil. Med. II. Capita Quaedam ad Monial. pertinen. Cap. I. Apud Hard. d. Tom. X. pag. 755.*

(e) *Ibid. Cap. II. pag. 756.*

da lui fatto pochi righi più sopra: ma più sotto troverem forse argomento onde dedurre, che *San Carlo* avesse finalmente adottate altre più strette regole.

Dalle cose che or ora andremo a dire, tireremo uno esemplo onde andar sempre timorosi e guardinghi, a non invaghirne soverchiamente delle nostre opinioni: sopratutto quando le abbiamo abbracciate, non già tirativi dalla ragione, ma trattivi dall' altrui autorità, e da argomenti di pura convenienza. Fu Santo, fu Padre del Tridentino Concilio, il grande Arcivescovo di Melano, e tennevi poco dopo i suoi Sinodi Provinciali: Verisimile cosa dunque dovea credersi, che avesse ben saputa la vera mente di quel Concilio, di cui con tanti altri, fece glorioso il numero de' Padri che lo composero: ma non si è conseguenza necessaria, che per tutti questi motivi, non avesse potuto talora ingannarsi: e molto meno poteva il *Tomassini* dar del matto e dello scimunito, a chi altramente che *S.Carlo* non fece, ne avesse spiegata la mente.

In primo luogo dunque egli è da riflettere, che il fondamento ch' e' fa sull'autorità di *San Carlo*, che reputa talmente infallibile, che sia un dichiararsi matto l' appartarsene, quando si tratti della retta intelligenza del S. T. C. è un fondamento vano e temerario: imperocchè noi leggiamo, che altra volta avendo voluto applicarne i decreti della *Sess. XXII.Cap.VIII. e IX.* nella visita di uno Spedale fondato da un Cittadino di *Tervilio*, passando sino alle scomuniche; ciò non ostante i suoi passi ebber bisogno di riforma dalla S.Congregazione Interpetre del Concilio, senza che punto avesser temuto di passar per disensati e matti, gli Eminentissimi Padri che la componeano: pretendendo intenderne meglio di *San Carlo* la mente. (*a*)

In secondo luogo ove senza veruna passione, si voglian mettere alle bilanci della verità e della ragione, i decreti del Tridentino Concilio, e que' di *S.Carlo*; troverassi ne' primi quel che sempre Santa Chiesa aveva ordinato a spegner le *Simonie* de' Munisterj: cioè a dire, che senza prender nulla dalle future Monache, non se ne dovessero ammettere più di quelle, che colle rendite de' Munisterj e solite limosine si potessero sostenere: ma troverassi ne' secondi per la prima volta, non solamente non battezzato per *Simo-*

(a) *Vide Pagnan.Cap. Ad haec de Relig.Domib.num.56.*

Simonia, il darsi certa somma in deposito per la Donzella Monacanda; ma stabilito per legge Ecclesiastica, il doversi a un tal fine da' Vescovi tassare e prescrivere.

Ma poichè il *Tomassini* crede sostenere gli stabilimenti de' Concilj di Melano sulla santità di *San Carlo*, sull'essere stato un de' Padri del Tridentino Concilio, e che perciò meglio di qualunque altro ne potea saper la mente; ecco che noi e Santi e Padri del Concilio di Trento gli addurremo contro, affinchè si vegga quanto la sua prudenza non che la sua dottrina si fusse offuscata, nel dar del matto e dell'insensato, a chi altramente che *San Carlo*, del Tridentino Concilio la mente ne spiega, che pur troppo chiaramente da se stesso si fa intendere.

Pio V. fu Santo fu Pontefice fu Padre del Concilio, e con somma cura e zelo procurò che da pertutto si pubblicasse e accettasse, (*a*) e di lui certamente non si può dire, che non ne sapesse la mente. Or egli avendo innanzi gli occhi la gelosa clausura delle Monache, stimò rinnovare a tal effetto la Costituzione di *Bonifacio VIII.* di cui sopra si è rapportato il tenore, e di cui dice, ch'era stata dal Tridentino Concilio approvata: e come *Bonifacio VIII.* conoscendo, che col protesto di andar cercando l'elemosina per lo mantenimento delle Monache, non si potea custodire la Clausura; ordinò perciò che i Munisterj non ne ricevessero più di quelle, che colle lor rendite vi potessero mantenere. Adunque se la mente de' Padri Tridentini fusse stata, quale il *Tomassini* ne la vuol far credere su de' decreti di *San Carlo*; altro non aveva a fare quel Santo Pontefice, che ordinare quel che *S.Carlo* aveva ordinato un anno prima, cioè che non si ammettessero Monache, che seco non portassero diterminata somma da mantenersi: poichè si sarebbe così riparato a' bisogni de' Munisterj, senz' andar accattando limosine per le piazze. Ma come di questo modo arebbe calcate le vestigia segnate da *San Carlo*, e non già le diterminazioni di *Bonifacio VIII.* e i decreti del S. T. C. alle quali dichiarossi di volersi uniformare; e' volle e la clausura, e il numero diterminato delle Monache, e che le limosine si accat-

(a) *Vide Sand.Vit.Pontif.in Pio V. pag.533.*

accattassero, con che però non già le Monache, ma alcune Converse fuor de' Munisterj, dovessero a un tale impiego destinarsi. Indi soggiunse. *Quod si praedicto modo necessitatibus Monialium, & mulierum Tertiariarum praedictarum, succurri sufficienter non poterit, mandamus ipsis Ordinariis vel Superioribus earum, ut ipsi provideant de aliis personis piis & Deo devotis, quae Fidelium eleemosynas colligant, vel alias eo meliori & commodiori modo quo fieri poterit, etiam ex opere manuum ipsarum Monialium & Mulierum praedictarum, arbitrio Ordinariorum & Superiorum earundem, & prout eis congruentius expedire videbitur, provideatur & succurratur. Et ne propter numerum Monialium excessivum, clausurae observatio violetur, inhaerentes etiam similiter dispositioni dictae Constitutionis Bonifacii & Concilii Tridentini decreto, Monialibus praedictis, & illarum Superioribus, & Ordinariis, districtè inhibendo praecipimus & mandamus: ne plures in earum Monasteriis recipiant & admittant, quam ex propriis redditibus ipsorum Monasteriorum, vel consuetis eleemosynis commodè sustentari possint.* (a)

Se la mente del Tridentino Concilio fosse stata qual la vuole il *Tomassini* sull'autorità di *S.Carlo*; e' non accadeva che il buon *Pio V.* si prendesse tanta cura ad additare, come si avessero a proccurare le limosine a' Munisterj bisognosi, non dovea prescrivere che sene determinasse il numero delle Monache a proporzione delle rendite o delle solite limosine, e molto meno che avessero le Monache a proccurarsi il lor mantenimento colle fatiche e travagli delle loro mani; poichè si rimediava a tutto, coll'ordinare che la Monaca portasse seco nel Munistero, quella somma che dal Vescovo si sarebbe prescritta per lo suo mantenimento. Sicchè per ora un Santo e un Pontefice, tre anni dopo il Tridentino Concilio, ne fa vedere che non si abbia giucato il cervello, chi crede di opporsi a' Decreti di *San Carlo*, o chi crede che altri anche meglio di *San Carlo* ne avesse penetrata la mente: ma andiamo innanzi.

Dall'essere stato *San Carlo* uno de' Padri del Tridentino Concilio, ne deduce il *Tomassini*, che meglio di ogni altro ne

potea

(a) *Bulla S. Pii V. An. 1566. incip. Circa Pastoralis in Bullar. Tom. II. pag. 196. §. 7. edit. Luxemb. An. 1727.*

potea saper la mente; Ma s'egli è così, dobbiam noi piuttosto che a uno, credere a quattro testimonj che pur v'intervennero. Or dunque due anni dopo del Tridentino Concilio, si tenne quello di Cambrai, dove toccante l'ingresso de' Munisterj, fu fatto il seguente decreto. *Quandoquidem raro admodum terminentur fine bono, quae malo inchoantur principio; abesse omninò vult Sancta Synodus a Monasteriis, labem etiamque speciem detestabilis Simoniae: Quapropter praecipit serio* Sacros Canones insecuta, *ut Monasterii vel Moniales, aliquem vel aliquam ad Professionem recipiant, mediante alicujus pecuniae, aut muneris pacto*: ne eâ quidem ex causa, quod plures alere non possint sine aliquo subsidio: *Cum Tridentina Synodus Cap.3. De Regular. apertè velit, ne plures recipiantur in Monasterium, quam ex propriis Monasteriorum reditibus, vel ex consuetis eleemosynis commodè ali possint*. (a) Or egli fu coteſto Decreto soscritto da *Francesco Ricciardotto* Vescovo Atrebatense, da *Antonio Havetio* Vescovo di Namur, da *Michel Delbay*, e da *Giovanni Hessélio*; i due primi de' quali, (b) si trovarono in qualità di Vescovi a soscrivere il Tridentino Concilio: (c) e i due ultimi, (d) v'intervennero da Teologi di Lovanio a nome del Re *Filippo II.* (e) Ecco dunque come da quattro testimonj intervenuti a formare i decreti del Concilio Tridentino; ne abbiamo espressa la mente nel Sinodo, che poi tennesi col loro intervento in Cambrai, di una maniera che niente affatto si accorda collo stabilimento di *San Carlo*.

Ma niun meglio del Sommo Pontefice *Gregorio XIII.* ne puo far vedere, quanto s'ingannasse il *Tomassini* nell'aver per matto chi credesse, che niun meglio avesse intesa ed espressa la mente del Sacro Tridentino Concilio, quanto il glorioso Arcivescovo di Melano. Come *San Pio V.* nella Bolla di cui più sopra abbiam

(a) *Synod.Cameracen. An.1565.Tit.XVIII.Cap.XII.Apud Hard. Tom.X. Concil.pag.599.*

(b) *Ibid.pag.629.*

(c) *Ibid.pag.423.inter Episcopos Jul.III. & pag.426. inter Episcopos Pii IV.*

(d) *Synod.Camer. Apud Hard.dicto Tom.X.pag.620.*

(e) *Ibid.pag.431.*

abbiam parlato, volle uniformarsi a' decreti del Sommo Pontefice *Bonifacio VIII.* e del Sacro Tridentino Concilio, per la rigorosa clausura de' Munisterj, senza che si potesse violare col pretesto di andare accattando le limosine, per supplire a' loro bisogni: ordinò che a ciò fare si destinassero delle Converse di fuori il Munistero, o si proccurasse ajutargli colle fatiche delle medesime Monache, o che i Vescovi pensassero a scieglier persone pie, che per esse andassero accattando: spressamente proibendo però, che non si potessero ricever Monache, oltra il numero che colle rendite del Munistero, ovvero colle solite limosine, vi si potesse mantenere. Or egli avvenne che per sì fatti rigorosi stabilimenti, molti Munisterj sofferissero delle strettezze: al cui riparo volendo accorrere il Sommo Pontefice *Gregorio XIII.* facendosi carico delle disposizioni di *Bonifacio VIII.* del Tridentino Concilio, di *S. Pio V.* avanzò un passo il più forte che possa immaginarsi, dichiarandosi perciò di darlo: *de sibi attributae potestatis plenitudine*: Ordinò dunque, che tutte sorte di Prelati e Dignità Ecclesiastiche, tutte sorte di Superiori di Munisterj di qualunque privilegiata Religione, o di luoghi di Padronato Laicale eziandio Regio, tutte sorte di Amministratori di Luoghi Pij, tutte persone laiche o Università, che fusero obbligate a far qualunque limosina in ciaschedun anno, mese, settimana, o giorno: *in pane, frumento, farina, vino, eduliis, pecunia, seu aliis ad victum, vel vestitum pertinentibus*, dispensando a tutte sorte di espresse volontà de' Testatori; *dummodo non in certas personas, aut certos usus pios alios, quam victus & alimenta pauperum essent dispensandae*; dovessero riserbarne la metà, perchè con essa per mezzo de' Vescovi, si ajutassero i bisognosi e poveri Munisterj. Come la Bolla che su di ciò fece, è ben lunga, tralascio di trascriverla, avvegnachè meriti di essere interamente e con molta attenzione letta, per vedere a' quali difficilissimi partiti si appigliasse quel Sommo Pontefice, e tra quanti scogli andava a urtare il suo zelo, per mantener ferma, non tanto la disciplina, che la dottrina costante della Chiesa, in detestare tutto ciò che potesse olezzar di *Simonia*. Leggasi dunque, e letta, sarà ben facile il persuadersi, che se la mente del Sacro Tridenti-

il Sommo Pontefice *Innocenzo X.* nel secolo passato. Imperocchè volendo in ogni conto, che ne' Munisterj non si avessero a ricever più Religiosi, di quelli che colle proprie lor rendite, sene potessero mantenere: e trovando che molti eran ridotti a tal segno di povertà, che non eran capaci a sostenere neppur quel numero ch'era necessario all' ufficiatura del Munistero; formò una Congregazione di Cardinali, e coll'uniforme lor sentimento, promulgò in fine dell' anno 1646. la famosa Bolla, colla quale sì fatti poveri Munisterj, furon soppressi: assodandone la ragione sull'autorità del Concilio di Arles, del Tridentino, e delle Appostoliche Costituzioni, delle quali disopra si è fatta menzione. (a) Quandochè ad arricchirgli, bastava ordinare che il facessero col danaio che vi andassero di tempo in tempo seco traendo, coloro che ne volessero vestir l'abito: e non esser così duro, che anzi che permetter loro cotesto traffico di danaio; prescriver piuttosto che si abolissero que'che non avessero tanto di rendita, quanto bastevol fusse a mantener con esse, un certo determinato numero di Religiosi. Sicchè con regola giusta santa vera costante indubitata, possiam conchiudere: *Multorum autoritatibus Luce clarius constat, quod ab ingressuris Monasteria, non licet pecuniam exigere, ne & ille qui exigit, & ille qui solvit, Simoniae crimen incurrat.* La regola è tratta netta qual si legge, dal corpo del Dritto Canonico. (b)

Pertanto come la *Simonia*, fu sempre da Santa Chiesa detestata per averla veduta con gravissime pene e singolarissimi gastighi dal Cielo punita, fin da che nel Mondo ne pullularono i primi pestiferi semi: (c) tantochè avendo avuto per *Simonia*, il patteggiare checchesia nel darsi l'abito Religioso; è arrivata fino al segno, di non permetterlo neppur ne' casi di vera povertà de'Munisterj, al qual effetto con mille suoi Canoni e leggi, ha voluto che non ne ricevessero oltra il numero, che colle propie rendite potesson mantenere; egli è evidente che

(a) *Vide apud Fagn. in Cap. Relatum X. Ne Cler. vel Mon. a n.41. ad seq.*

(b) *Gratian. Caus.I.q.2. in fin.*

(c) *Vide Hallier De Sacr. Electison. & Ordinat. Tom. I. Par.I. Sect.VII. Cap.I. Art.I. a pag.327. ad seq. edit. Rom.1740.*

che nè la lunghezza del tempo, nè la privata autorità di qualunque Tribunale o Dottori, nè una costante invecchiata pratica; potrà mai fare, che il male non sia male, che la *Simonia* non sia *Simonia*, che il patteggiar doti, vitalizj, e piatanze, per la contumacia di una pratica mille volte prescritta; sia divenuta cosa lecita, pia, giusta, e santa, da peccaminosa, detestabile, *Simoniaca* ch' era in prima. Se i cancelli tra' quali uopo è che mi contenga, non lo mi vietassero; potrei ben io rapportare, i sentimenti de' Teologi, de' Canonisti, de' Moralisti più riputati, a far vedere, di qua' neri attributi si copra la *Simonia*, che in una parola, hassi per un peccato di Eresia propiamente detta: (*a*) potrei rapportare con quali stupendi miracoli, nel vecchio e nel nuovo Testamento; l' abbia il Sommo Dio punita: (*b*) ma troppo mi dilungherei, e a nostra confusione diciamo, che l' esclamazioni fatte da un dotto Ecclesiastico per lo undecimo secolo, unite a quelle che fa pe' tempi che sono corsi dal Sacro Tridentino Concilio in qua, sono troppo vere, e troppo adatte a tempi nostri. Ecco com' e' parla nella dotta sua opera, sei anni sono ristampata nobilmente in Roma, *Neque tamen iis miraculis, tam patentibus, tam conspicuis edomari potuit humana cupiditas, aut in officio contineri: adeo nempè altas radices egerat, istud nefandum Simoniae scelus, ut nec legum severitate, nec miraculorum magnitudine, ab isto, nefarii homines revocari potuerint: faciliusque fuerit naturae leges mutari, quam perversi animi mores:* (*c*)

CAPO

(a) *Vide Hallier ubi sup. art. 2. §. 1. a pag. 339.*
(b) *Apud Eund. ibid. a pag. 334. num. XIII. ad seq.*
(c) *Apud Eun. ibi. n. XV. a pag. 336.*

CAPO SECONDO.

Si esaminano i pretesti co' quali la Simonia *de' Munisterj si suole inorpellare*.

Egli è pur troppo vero che a riguardo della *Simonia*, è addivenuto quel che a riguardo degli altri vizj, alla giornata accade: il far paura a tutti, ove sotto le vere lor sembianze ne si facciano incontro; il non recar timore che a pochi, ove con arte maestra si sappiano ben mascherare. Fu nell'undecimo secolo per cagion di esemplo, condannata da Santa Chiesa, l'Eresia de'*Simoniaci*: e pur costoro detestavano la *Simonia* a viso aperto; ma l'abbracciavan poi quando era in maschera. Dicean ben essi, che gli Ordini Sacri, non si potessero comperare: *jus tamen ad percipiendos Ecclesiasticos reditus, quod beneficium dicimus, licitè emi posse defendebant*: Quindi il dotto *Hallier* giustamente riflette, come non ostanti le più fresche diterminazioni del S.T.C.sul medesimo caso;pur tuttavia siesi lo stesso praticato,ma per via d'impiastri e di orpello:*Quam haeresim, licet ab Ecclesia damnatam, subtilioribus tamen technis, malignis adinventionibus tectam, nobis, proh dolor, recentes quidam Theologi, proponunt: tot enim subtilitates excogitant, tot dolos, quibus Simoniae crimen eludant, ut nihil intersit inter horum & illorum sententiam.* (a)

Per laqualcosa se noi volessimo vivere, come per altro dovremmo, religiosamente osservando quel che Santa Chiesa ha sempre comandato a riguardo del vestir l'abito Monastico,perchè mai non fusse nè direttamente nè indirettamente prezzolato;troveremmo che il suo linguaggio è stato sempre così chiaro e netto,che dovremmo dire, così come lo disse e scrisse nella sua pistola circolare a tutti i Metropolitani e al Sommo Pontefice, il Santo Patriarca di Costantinopoli *Gennadio*, detestando le *Simonie* con tutte le sue maschere. *Hoc autem praeceptum ..... oportet, sicut*

G

(a) *Hallier ubi supra n.XXI. a pag.338.ad seq.*

ficut illi tunc, nos quoque nunc, accuratè & diligenter servare: nec in iis, quae technas sophisticas non admittunt, sophistica calliditate uti: nec aleam periculosam jacere.(a)

Ma nel caso nostro tuttochè abbiam fatto palese, come Santa Chiesa, e i pranzi e le piatanze e ogni patto pecuniario a vestir l'abito Religioso, per Simoniaco abuso abbia detestato e proibito, ancorchè si facesse a titolo della povertà e insufficienza del Munistero a poterlo dare, a quanti il volessero; dovrebbe farne credere, che avendo parlato di un modo, con cui ha svelato i sofismi e l' orpello onde la *Simonia* si copre; fossimo nel caso che: *in iis quae sophisticas technas non admittunt, sophistica callidate uti non licet*. Ciò non ostante pe' Munisterj delle Monache, si pretende tuttavia, che il titolo della povertà, non si debba già riputar una *sofistica callidità* da inorpellar la *Simonia*; ma benvero una cosa Santa, non mai per l' addietro a Santa Chiesa conosciuta, e perciò non mai riprovata nè condannata: e come tale, dia un titolo sufficiente a patteggiar e doti e piatanze e vitalizj, e feste, e ufficj per chi ha da vestir l' abito Religioso: perchè se si volesse il contrario praticare; fra breve si spegnerebbero tutti i Munisterj: tanto è raffreddata la pietà de' Laici a sovvenirgli colle loro limosine! La Storia tessuta nel precedente Capo dell' Ecclesiastiche Leggi, che parlano delle *Simonie* de' Munisterj; con troppa chiarezza fa vedere, quanto antico e quante volte condannato, sia stato da Santa Chiesa il titolo della povertà a palliar le *Simonie* de' Munisterj. Quindi chi vuol attenersi al tronco e non a' rami per sicurezza di sua coscienza, dovrebbe lasciar le Chiose palliative e pericolose de' privati Dottori, e attaccarsi alle Leggi chiare e sicure di Santa Chiesa. A ogni modo uopo è ripigliarne l' esame in questo secondo Capo, per additare i veri sodi fondamenti su de' quali appoggiata, con tanto rigore abbia potuto proibire: che neppure a titolo di povertà, potessero i Munisterj patteggiar checchesia da chi vuol vestir l'abito Religioso: onde più facil

(a) Ταύτην τὴν ἐντολὴν .... δεῖ καθάπερ ἐκεῖνοι τότε, καὶ ἡμᾶς νῦν ἀκριβῶς φυλάττειν τε καὶ παρατηρεῖν, καὶ μὴ σοφίζεσθαι τὰ ἄσοφα μηδὲ κύβον ἀναρρίπτειν ἐπὶ κινδύνῳ *Gennad. Epist. inter Balsam. Opera editi. Parisin. an. 1620. p. 1084. col. 1. propè fin. ad seq.*

facil poi ne sia, il confutar gli abusi, che sotto un nome cotanto specioso si sono introdotti.

Ricchezza e Povertà sono termini relativi e non già assoluti: talmentechè tra' Filosofi, non che tra il volgo, difficil cosa sia il trovarne esatta diffinizione. (a) La Ragione e la Natura n' insegna a dire, che ricco sia colui a cui nulla, e povero colui a cui manca tutto quello, onde senza stento la vita mantenghi: ma dove si truova costui che ricco si creda, o che povero non si chiami, comechè nulla gli manchi, onde senza stento sua vita mantenghi? Nel secolo ove si va dietro a quel che detta la passione e non la ragione; egli è invero difficile, e forse anche impossibile a trovarlo; ma ben moltissimi sene arebbero a trovare, tra coloro: *Qui sunt Christi, & carnem suam crucifixerunt, cum vitiis & concupiscentiis*: ne' sacri Chiostri racchiudendosi, appunto perchè vi si possa far comandar la ragione alle passioni, con quella facilità che non si ha nel secolo. Or e' vi ha de' Chiostri in cui si vota una povertà relativa, ve ne ha degli altri in cui si professa una povertà assoluta: la prima si abbraccia da coloro, che rinunziando alle pompe del secolo, trovan però nel Munistero, tutto ciò onde senza stento, la vita si mantenghi, e in conseguenza son poveri a riguardo di chi: *induitur purpura & bysso & epulatur quotidie*: sono ricchi a riguardo de' dettati della ragione e de' bisogni della Natura, non alterata dalle sregolatezze di vane passioni. La seconda si professa da coloro, i quali con molto stento accattando per le Case delle genti dabbene, si proccurano i mezzi, onde parcamente si nutriscano, e le lor religiose Case e Chiese, con povero si ma propio e dicevole culto, si conservino. Tali sono per cagion di esemplo i Capuccini e altri Mendicanti propiamente detti, i quali nel lor abito, nel lor vitto, nelle loro Stanze, nelle loro Chiese; danno a divedere, che voglia dire e come si pratica quella povertà assoluta, a cui si sono sposati nel vestire il loro abito: (b) e costoro sono assolutamente poveri, perchè ove lor mancasse l'altrui carità; non arebbero come mantener la lor vita.

G 2 Mà

(a) *Vid. Ægid. Wiitsium: De Continen. & Alen. domi pauperib. pag. 38.*
(b) *Vid. ad hanc rem Div. Thom. 2. 2. art. 7. quæst. 188.*

Ma comechè vi sieno di cotesti Religiosi assolutamente poveri, perchè con grave stento accattano per vivere, e ve ne sieno degli altri relativamente poveri, perchè senza veruno stento hanno il lor mantenimento dal lor Munistero; a ogni modo avendo Santa Chiesa generalmente così pe' Munisterj che vivon di limosine, come per quelli che hanno certe e determinate rendite proibito, il patteggiar checchesia per vestirne l'abito: sembra che abbia fatta una legge, che a primo aspetto mostra tutta la sua ragionevolezza a riguardo de' Munisterj ove si vive con povertà relativa; ma non così per quelli ove l'assoluta si professa. Ma e per questi, chiara la ravviseremo da quel che ne lasciò scritto la Madre Serafica *Santa Teresa*, e per quelli ne la farà ben intendere il gran Maestro di spirito *Dionigi Cartusiano*. Pe' Munisterj dunque che di limosine vivono, ecco come parla la Santa. *Nolite putare, Charissimae, aliquid rerum ad victum necessarium vobis defuturum, si modo de Mundanis hominibus complacendis, sollicitae non sitis. Equidem hoc vobis spondere & promittere ausim: Nolite per humanam industriam & artes, sustentationem corporis & victum vobis procurare: alioquin fame moriemini, & meritò quidem. Sed ad Sponsum vestrum, oculos attollite: ipse enim est, qui victum vobis dabit: si illi placeatis, vobis, volentes nolentes de victu prospicient, etiam illi qui minus erga vos affecti sunt, ac minus diligunt, uti hoc jam saepè per experientiam, & usu ipso vidistis. Si hoc facientes, nihilominus fame vos mori contingat, nae beatae Moniales S. Josephi eritis & dicemini. Per amorem Dei rogo, numquam hujusce vos rei capiat Oblivio.* (a) Tutto cotesto discorso, non è che una spiegazione del precetto di quel Divin Maestro, del di cui spirito la Santa era piena. *Nolite solliciti esse, dicentes: Quid manducabimus, aut quid bibemus, aut quo operiemur: haec enim omnia Gentes inquirunt: Scit enim Pater vester, quia his omnibus indigetis. Quaerite ergo primùm Regnum Dei, & justitiam ejus, & haec omnia adijcientur vobis.* (b)

Gli Ordini Religiosi, sono un mezzo che mena alla perfezione

(a) *Diva Teres. De Via perfect. Cap. 2.*
(b) *Matth. VI. 31. 32. 33.*

zione Cristiana : e la perfezione Cristiana consiste , non già nel vestire più a un modo che a un altro ; ma benvero nell' esattamente eseguire , non meno i precetti che i Consegli Evangelici : e l'esecuzione de' precetti e de' consegli Evangelici, consiste nella uniformità e imitazione di quanto Gesù Cristo e i Santi suoi Appostoli ne insegnarono co' detti e co' fatti . Or Nostro Signor Gesù Cristo ne insegna colla sua predicazione , a non volere imitare i Gentili, diffidando dalla mattina alla sera di trovare i modi da mantenersi la vita : e seguendo i divini suoi detti , non si vede che i Santi suoi Appostoli e Discepoli, sene mettessero punto in pensiero : ma pieni di fiducia nelle divine sue promesse, prendean è vero ciò che dalla pietà de' Fedeli lor si dava; ma non mai fecero veruna distinzione tra il povero e il ricco , sul protesto che per la loro povertà , ben potessero ammettere i ricchi all' Appostolica lor povera vita e compagnia , perchè seco traeano il modo da mantenervisi , e rigettare i poveri, perchè colle mani vuote poteano riescir loro di carico e di distruzione. Ecco dunque la ragione onde *Santa Teresa* , piena di fiducia nelle Divine promesse, volendo daddovero batter la via della perfezione Cristiana ; insegnò alle sue Religiose , che anzi che sperare i comodi necessarj al mantenimento della lor vita ; dovean temere di morire di fame , qualora *per humanam industriam & artes* , si avessero voluto proccurare *substentationem & victum :* e all' incontro promise loro , che fidando nelle promesse del Divino loro Sposo e Maestro ; arebbero avuto tutto il bisognevole , fin da coloro che men degli altri le avessero amate : e una tal Evangelica Dottrina insinuolla e persuase , col ricordar loro le pruove che ne aveano fatto : *uti hoc jam saepè per experientiam & usu ipso vidistis .*

Or di cotesta sperienza di cui ricordava le pruove alle sue Religiose la Santa ; ha mille esempli la Storia Ecclesiastica antica e moderna : e anzi che far delle lagnanze , che quella ch' era stata in prima fervorosa Cristiana pietà ne' Laici , siesi coll' andar del tempo raffreddata ; uopo fora ricorrere a' que' veri principj , a' quali ricorreva il Cardinal *Giacomo da Vitriaco* per far vedere, che non già la tiepidezza de' Laici; ma benvero le *Simonie* praticate nel dar gli abiti Monastici, so-

no state per alto divino giudizio, la rovina della spirituale e della temporale economia de' Munisterj: onde ebbe a dire l'istesso *Cristiano Lupo*, di cui a suo luogo esamineremo la dottrina circa le doti Monastiche: *Sancti Apostoli Petri in Simonem maledictio: pecunia tua sit tecum in perditionem: transit ac semper transibit in omnes hujus sectatores. Injusta, praesertim Simoniaca, bona invadunt justa, rodunt, lacerant, absumunt. Hinc istiusmodi Monasteria rediguntur in pauperiem, atque ita quisque suis necessitatibus cogitur venari proprium, pestem ac exitium Regularis vitae.* (a) Verità così certa e assodata da una quasi cottidiana sperienza, ch' e' non vi ha altro mezzo da spiegare il gran fenomeno de' nostri Munisterj, che non sieno cotanto ricchi quanto lo dovrebbon essere; postochè posson sempre acquistare e difatto acquistano, senza poter mai alienare quel che hanno una volta acquistato.

Che se vogliasi dar una occhiata agli Ordini Monastici ne' più antichi o ne' più recenti tempi, chiaramente scorgerassi, che fino a tanto che vi si è mantenuto il disprezzo delle ricchezze; hanno i Laici fatto a gara di profondervele: e se talora si è in essi osservata qualche tiepidezza nel darne; è nata dopochè i Pontefici, i Concilj, i Padri, il Dritto Canonico, han fatto vedere, di non aver potuto metter freno, alla sfrenatezza nel volerne anche per Simoniache vie. Non siam noi e nol possiamo essere i severi Censori degli Ordini Monastici: Lo è il Sommo Dio, lo è il Sommo suo Vicario in Terra, per mezzo degli stessi Ordini Monastici, de' quali mentre altri sene aboliscono, con un giro maraviglioso della Divina providenza, sene sorrogan degli altri risvegliando di tratto in tratto uomini pieni dello Spirito Santo, che col metter in campo nuovi istituti, fanno la censura degli antichi. Imperocchè fino a tanto che si predichi la difficoltà, di mantener la perfezione Cristiana nel secolo; è una lezione troppo vera: ma il dir poi che in tanti santissimi Monastici istituti, non vi si possa trovare, tuttochè la professino; sarebbe temeraria proposizione. Ma se i fondamenti della Perfezione Cristiana, si ristringono a' tre voti, che in ciaschedun Religioso Ordine si pro-

(a) *Chris. Lup. dissert. De Sim. Monast. Cap. 3. pag. 45. Tom. XI. Suor. Oper. edit. Venet. 1726.*

professano, cioè Castità, Ubbidienza, e Povertà, e non già nel vestir questo o quell'abito: se non vi è nuovo Monastico-istituto, che non metta gli stessi fondamenti di castità, povertà, e ubbidienza; dunque, o bisogna dire che sene fondan de' nuovi, perchè negli antichi mal vi si osservano, o pure che sene fondano per mera voglia di singolarizzarsi nella foggia del vestire. La seconda di coteste due cose, non si può dire: perchè Santa Chiesa non gli approverebbe per una bagattella di tal fatta: ma la prima è troppo vera, e la rendon sommamente vera, le Riforme escite dagli stessi antichi Monastici Ordini, e la memoria di quelli che da' Sommi Pontefici, o da' Concilj furon annientati. Or egli non tanto un nuovo Istituto da Santa Chiesa si approva; che subito e fra pochi anni, si arricchisce: e coteste nuove ricchezze, non escon già nè dagli Ecclesiastici nè da Munasterj soppressi; ma benvero dalla pietà de' Laici: sicchè non è vero che in essi sia raffreddata la carità; ma è benvero che continuamente sene moltiplicano e mutano gli oggetti, a misura che si crede, che un Ordine Antico, degeneri da que' santi fondamentali precetti, che i Nuovi prometton rigorosamente di osservare. I Capuccini i Riformati e tutti altri veri Mendicanti, che vivono di pure limosine, vivon da poveri, e non si dà il caso che provin miseria, anche ne' luoghi più tapini del Regno, non che in questa Città: anzichè con un prodigio troppo manifesto della Divina Providenza, hanno anche del soverchio: perchè alle porte de' lor Conventi, trovano i poveri molto più facilmente quelle limosine, che sovente invano accatterebbono alle porte di qualche Munisterj, che pure han fatto voto di povertà, ma possedono delle ricchezze immense. Ecco dunque che ne' Laici punto non è raffreddata la carità: ecco come quelli che mettono in pratica la povertà assoluta che professano, mai non muojon di fame: ma pieni di fiducia in Dio, trovano limosine così abondevoli, da poterle con altri poveri dividere: e ciò perchè, come *Santa Teresa* dicea, *volentes nolentes*, muove la Divina Providenza i nostri animi, a provvedere a' bisogni di coloro, a cui il Divin Figliuolo promise, che non arebbe fatto mancare mai il bisognevole, a condizione però che *quaerentes Regnum Dei, & justitiam ejus*; mettessero

tessero tutta la lor fiducia in lui.

Adunque Santa Chiesa che non s'inganna e non inganna, e che per promessa del Divin Figliuolo nella persona di *San Pietro* non puo mai mancar di fede; ha ragionevolmente stabilito, che ne' Munisterj non si possa entrare per via di danaio, ancorchè fussero poveri, e avessero a vivere di limosine: perchè sicura che mai non sarebbe mancata la carità de' Fedeli verso la gente veramente dabbene; ha voluto che sì fatti Munisterj, ne servissero di norma e di esemplo, per sempre più assicurarne, che mai non puo mancar la sussistenza, a chi con opere sante e pie, mette ogni sua speranza in Dio. (a)

Che se per tal ragione non ha Santa Chiesa voluto permettere, che le porte de' Munisterj in cui si professa povertà assoluta, sotto un tal pretesto, si aprissero soltanto a chi vi si accostasse colla borsa piena; ecco l' altro motivo, per cui lo ha poi proibito a que' Munisterj in cui si vive con povertà relativa, che sovente puo divenire immaginaria e ideale. Quanto su di ciò puo dirsi, giovera rapportarlo in breve, colle parole di *Dionigi Cartusiano*, come l' abbiam promesso. *Inordinata affectio, motusque passionum, praesertim cupiditas, corrumpunt rectae rationis judicium, & faciunt judicare perversè. Iccirco avarus non impletur pecunia, & multa putamus nobis necessaria esse, quae necessaria nobis non sunt. Religiosi ergo, si sub paupertatis colore, aliquid volunt a recipiendis aut receptis personis exigere, in primis considerent, quod, ut ait Dominus Altisidiorensis in summa sua, parcitas, seu tenuitas victus atque vestitus voto paupertatis, indispensabiliter est annexa: imo & secundum Philosophos, natura paucis minimisque contenta est. Et sicut ad abstinentiam, prout est virtus naturalis & acquisita, pertinet non plus de cibo ac potu accipere, quam expedit homini ad convenientem naturae substentationem; ita ad abstinentiam, ut est virtus infusa, spectat etiam aliquid necessariorum naturae subtrahere, ut pro peccatis aliqua recompensatio fiat, & passioni Christi conformet se Christianus, per quotidianam quandam sanguinis sui minorationem, ac sui ipsius salubrem mortificationem. Hinc juxta Apostolum:* Qui sunt Christi, carnem suam crucifixerunt cum vitiis

(a) *Cap. Exiit qui seminat. § Nec quicquam. De V. S. in sex.*

vitiis & concupiscentiis. *Certumque est istud potissimum ad Religiosos pertinere. Antequam ergo, sub paupertatis praetextu, aliquid exigere audeant, diligenter seipsos examinent, an omnia praetacta ritè observent, ne superfluitatem judicent necessitatem, & ne sufficientiam judicent indigentiam: ne dilicatioribus, abundantioribus, pretiosioribus cibis ac potibus, vestimentis ac caeteris utensilibus, atque ad corpus pertinentibus utantur.* (a)

Egli è vero che gli Ordini Monastici posson ben dire di comun consenso, che i lor abiti e le lor mense sono tali da far vera fede, ch' e' si mantengano tra gli stretti cancelli della povertà: e fora ingiustizia somma, accusargli del contrario. Ma tra loro avvien sovente, quel che accader suole tra gli Uomini dati alle vanità del secolo, i quali talora vivon meschinamente entro le Case, per fare una gran figura nelle Piazze: talmentechè sottraendo agli agi reali del corpo, il danaio che hanno a profondere alle immaginarie soddisfazioni delle vanità dell'animo; seriamente si lagnano della matrigna lor povera fortuna: ond' è che il lodato Autore seguita a dire: *Insuper contingit, quod falso praetendatur insufficientia, ex eo quod proventus Monasterii passim impendantur contra Fundatorum ac Ecclesiae intentionem, in usus a natura bonorum Monasterii planè alienos; quo ex capite valdè temerariè, paupertatis sive insufficientiae titulò, persuadent sibi licere pecuniam ab ingressuris petere, qui ex bonis Monasterii magnifica construunt aedificia, divitias atque pompam saeculi magis, quam Religiosam simplicitatem atque paupertatem exhibentia, aut ex illis mensas extruunt sumptuosiores, quae magis mundi delicias, quam Christi poenitentiam redolent: vel etiam superbam colligunt supellectilem &c.*

Imperocchè egli è certo che chi vuol vedere, fin dove arrivi la ricchezza nella sontuosità degli Edifizj, nella nobiltà del pennello o della scultura, nella eccellenza delle tapezzerie, nella stupenda quantità degli ori, degli argenti e delle gemme più preziose; non ha da far altro, che volger gli occhi a' Sacri Chiostri dove si professa la povertà. Nella Città di Palermo un Munistero di Sante Vergini, per divertirsi a

(a) *Diony. Cart. De Sim. Lib.1. art.17.*

vedere quanto di vario e dilettevole porge all' occhio, la bella piazza detta del Cassaro, da cui era molto lontano; aprivvessene la via, tirando un corridore di una prodigiosa lunghezza e struttura, sopra i palaggi che vi eran tra mezzo: cosa che costò sopra 70. m. scudi. Or potrebbe un Munistero, che in tali splendide e più che regie fabbriche impiega il suo danaio, pretender le doti e le piatanze dalle Donzelle che ne volessero vestir l' abito; sotto pretesto che la sua povertà il renda insufficiente a mantenerle? E in tutti altri Munisterj dove si veggon le cataste degli ori, degli argenti, delle gioje gemere inutili e infruttifere; dirassi che sieno poveri, e che perciò stante la lor povertà, possan senza scrupolo di *Simonia*, giustamente ammettere al lor abito le Verginelle che il chieggono colle mani piene, e rigettar quelle che le hanno vuote: perchè si ha da giurar povertà, dove non si ha da ammettere chi non puo arricchir la povertà? e cotesta crederassi legittima via da soddisfare alla intenzion di Santa Chiesa, e alla volontà de' lor Fondatori?

Conoscendo pertanto Santa Chiesa che col mancar di fede nella Divina Providenza, o coll' immaginarsi povero in mezzo delle più ampie ricchezze; si voleano inorpellar le *Simonie* de' Munisterj, e punto non adempiersi la pia volontà de' Fondatori; con somma ragione severamente proibj, che anche a titolo di povertà, nulla si potesse pretendere da chi ne volesse vestir l'abito.

Ma come l'umana natura è troppo ingegnosa nel male, e perciò non tanto truova una legge che le sia contraria, che subito cerca delle maniere come interpetrarla a suo modo; egli è addivenuto che siesi fatto mostra, di volere ammettere le anzidette leggi fatte da Santa Chiesa contro le *Simonie* de' Munisterj; ma nello stesso tempo si è voluta e ostinatamente si è ritenuta, la cosa stessa che Santa Chiesa infinite volte ha condannato: il che si è fatto col sostituire soltanto la voce *Elemosina* alla voce *Simonia*: comechè non si possan trovare due cose più tra lor contrarie, quanto *Simonia* ed *Elemosina*: non essendovi cosa più riprovata dal Cielo e dalla Terra quanto la *Simonia*, nè cosa più approvata dal Cielo e dalla Terra quan-

quanto l' *Elemosina*. A sì fatta stranissima metamorfosi si è pensato a oggetto di far vedere, che il non ammettere le Donzelle all'abito Religioso senza certa somma di danaio; sia una cosa da Santa Chiesa ammessa e comandata nel Tridentino Concilio, perchè spressamente vi sta ordinato, che i Munisterj non debbano ricevere maggior numero di Religiose di quello, che possan colle proprie rendite o *colle solite limosine* mantenere. A mascherar dunque con altra nuova veste la *Simonia*, e farla, come si suol dire, *Anthore Praetore*, si è pensato a sostenerla, discorrendo così. Il Sacro Tridentino Concilio ammette che i Munisterj si mantengano *colle solite limosine*: dunque il non ammettervi senza una certa *solita limosina* chiunque voglia vestir l'abito Religioso, non si chiama far *Simonia*, ma benvero domandar la *limosina*. Esaminiamo dunque un tale argomento, cominciando dalle voci, per conoscere se abbia l'indole e qualità della *limosina*, ciocchè si vuol riscotere da chi debbe vestir l'abito di Religiosa.

La limosina è una cosa così santa, così bella, così ragionevole, che uopo è disumanarsi per non sentirvisi inclinato: nè credo che vi sia stato chi mai l'abbia biasimata fra gli Uomini, fuorchè gli Stoici, che tra le lor pazzie, detestavano la misericordia come vizio dell'animo (a), e il *Comico Plauto* che dicea:

Malè meretur qui mendico dat quod edat:
Nam & illud quod dat perit,
Et illi producit vitam ad miseriam.

Quindi nè Santa Chiesa nè alcun Cattolico ha mai biasimato chiunque a larga mano ha fatto delle limosine a' Munisterj: perchè senza di esse, nè ve ne sarebbero mai stati, nè si potrebbon mantenere: ma di limosine a forza, non si truova vestigio che o Santa Chiesa, o alcun ragionevol Cattolico abbia mai parlato. La limosina si diffinisce: *Opus, quo datur aliquid indigenti ex compassione*. (b) E non già: *Opus, quo debet dari aliquid certi; etiam non indigentibus, ex necessitate*. Or checchesia de' Munisterj realmente poveri, egli è certo, che ve ne ha de' ben ricchi, entro a quali non si può mettere il piede, senza che vi si entri con una buo-

 na

(a) *Vide Div. August. Epist. 104. ad Nect. Edit. Antuerp. ann. 1700. pag. 224. lit. B.* (b) *Mag. senten. Lib. IV. dis. 15.*

na determinata somma di danaio, la quale certamente non si dà *indigenti ex compassione*; ma benvero *non indigenti ex necessitate*. Ecco dunque come a palliar la *Simonia*, si hanno adistruggere le più chiare idee che abbiam delle cose, per credere che sia *limosina*, quelche si dà: *etiam non indigenti ex necessitate*.

Oltrachè la limosina non si debbe nè si puo tassare, nè a riguardo della spezie, nè a riguardo della quantità da chi la riceve, ma benvero da chi la dà: per lo contrario tassando i Munisterj e per la spezie e per la quantità, ciascheduno a proporzione del maggior o minor lustro e comodo, con cui vi si ha de vivere, la somma che debbe seco portare chi ne vuol vestir l'abito: cotesta ch' e' chiaman *limosina*; puo meritare un nome così illustre e santo? o pur ne distrugge l'essenza, e le sostituisce una cosa sommamente mostruosa e ingiusta? La limosina non debb' ella farsi da ciascheduno a misura delle sue forze? Non è egli certo che niuna cosa è con maggiore disuguaglianza ripartita nel Mondo quanto le ricchezze, e in conseguenza niuna cosa puo esser mai meno uniforme quanto la *limosina*? Or se realmente fusse limosina, quella che sotto così specioso titolo, si riscuote da' Munisterj, e qual cosa più mostruosa e ingiusta si puo immaginare, quanto il volerla uniforme e uguale da chiunque vi voglia entrare, senza metter veruna proporzione o differenza tra il povero e il ricco? E qual dallo spirito evangelico sistema più lontano, quanto il rigettare affatto il povero, unicamente perchè come povero, non puo dare quanto il ricco? Il Divin nostro Maestro: *sedens contra gazophylacium*; osservò che i ricchi vi gettavan delle ricche copiose limosine: ma quando vide che una povera Vedovella, col gettarvi due piccioli, diè quanto aveva; additolla a'suoi Discepoli per un esemplo di profusa carità: *Omnes enim ex eo quod abundat illis, miserunt: haec vero de pecunia sua, omnia quae habuit, misit totum victum suum*. (a) Ma ne'Munisterj non si celebra mai chi non puo dare quel che danno i più ricchi, e affatto non si ammette chi non offerisca quel che ne pretende il Munistero,

(a) *Mar. XII. Ver. 41. ad 44.*

ro, ma benvero quel che le ſtrettezze di ſua Caſa gli permetton di offerire: talmentechè ſe nelle pompe con cui ſi onora il giorno della Monacazione, o nelle piatanze con cui ſi regalano le Monache, una voglia far meno di un altra; guai a lei, che aurà onde ſentirſi amaramente motteggiare fino a che viva. Inſomma vuolſi che abbiaſi per *limoſina* tutto quello che ridotto a certi patti con pubblica ſolenne ſcritta, ſi ha da pagare da chi va a veſtir l'abito Religioſo: e il volere uguaglianza in una coſa che per giuſtizia e per ragione, dovrebbe con ſomma diſuguaglianza ripartirſi; celebraſi per coſa a Dio grata e accetta, ſenza riflettere con quanta ragione parlò colui che ne laſciò ſcritto: *Quod nullam habeat probabilitatis ſpeciem commentarius ille, quem aliqui faciunt ſuper verbis Concilii, quod, dum dicitur,* el ex conſuetis eleemoſynis, *ibi ſub* conſuetis eleemoſynis *comprehendantur dotes, quas vocant, inferendas a novitiis. Quomodo enim illae ſunt* Eleemoſynae, *quae ad tam certam ſummam ſolemni ſtipulatione ſeu pactione determinantur? & quomodo illae poſſunt dici*, conſuetae eleemoſynae, *cum per accidens & quaſi extra ordinem accedant?* (a)

Il S.T.C. parlò è vero del numero delle Monacande, da mantenerſi colle *conſuete limoſine* de' Muniſterj; ma non parlò già de' Muniſterj da mantenerſi colle *conſuete limoſine* delle Monacande. Se tale fuſſe ſtata la mente de'Padri che il formarono, non arebbono detto, che tanto numero di Monache ſi aveſſero a ricevere in un Muniſtero, quanto ſene poteſſero mantenere o colle propie rendite, o *colle ſolite limoſine*; ma avrebbero detto, che purchè portaſſero ſeco una diterminata ſomma da chiamarſi *limoſina*; ſene aveſſero a ricever fino a tanto che vi fuſſero Celle e Stanze da riceverne: appunto come ſi fa a noſtri giorni, che ſene ricevono fino a tanto che non vi reſti luogo a dar ricetto ad altre: coſa certamente da non poterſi in alcuna maniera dedurre dalle parole del S.T.C. ſempre che non ſi voglian leggere con occhio alla moderna: conciofiacoſachè come oggi viviam coll'uſo di dar certa ſomma alla Donzella che va a Monacarſi, e quelche le ſi da, chiamaſi *conſueta limoſina*,

(a) *Johann. Wiggers apud Van eſpen de Vitio Sim. Par. II. Cap. IV.* §. 8.

mosina, perchè chiunque ha da Monacarsi, deve darla; perciò si vuol credere, che il S. T. C. avesse prima che nascesse un tal uso, inteso per *limosine consuete*, quelle che l'abuso nato dopo la sua pubblicazione ha rendute consuete e necessarie, facendo servir le parole del Concilio alle nostre idee, e non le nostre idee alle parole del Concilio.

La cosa è per se stessa cotanto manifesta, che finalmente coloro che voglion che si paghi l'abito Religioso sotto qualunque titolo, fuorchè quello della *Simonia*; si sono vergognati di avvalersi più del nome di *Limosina*, e vi hanno sostituito quello di *Dote*: ma egli è avvenuto che per isfuggire di usare di un linguaggio, che alterava le idee comunemente attaccate alla parola *limosina*, ne hanno adottato un altro più strano del primo: e perchè diametralmente contrario al Concilio di Trento, e perchè difforme a quel che volgarmente intendiamo per la voce *Dote*. Il Sacro Tridentino Concilio ordinò che ne' Munisterj, non si ammettesse maggior numero di Monache, oltra quello che si potesse colle sue rendite, *aut ex consuetis eleemosynis* mantenere: ma non mai ordinò che a mantenere i Munisterj, si avesse a stabilire in ciaschedun paese una certa dote a chiunque volesse vestirne l'abito: e che questa una volta stabilita, sene ricevessero quante ve ne volessero entrare, fino a che vi fussero celle vuote: sicchè egli è ben chiaro che se le *limosine* fatte a forza non furon mai della mente de' Padri del Concilio Tridentino, nè si sono trovate atte a palliar di una maniera ragionevole le *Simonie* de' Munisterj; molto meno a ciò vale l'aver sostituito al nome di *limosina* quello di *dote*: imperocchè come chi usa della voce *limosina* a palliar la *Simonia*; vuopo è che distrugga l'idea che comunemente si ha della *limosina*; così chi al medesimo fine usa della voce *Dote*, vuopo è che distrugga l'idea che comunemente si ha della *dote*.

Ma via ammettasi per buona, per vera, per degna del Figliuol di Dio, l'analogia inventata tra il matrimonio carnale e lo spirituale; egli è però certo che ove si domandino gli Autori di cotesto gran ritrovato, in che consista; non sanno che rispondere da satisfare a qualunque mediocremente ragionevole Uomo. In primo luogo ne' matrimo-

nj

nj carnali, non si ha la *Dote* per condizione *sine qua non*: anzi la Legge ne insegna, che si possa ben dare il matrimonio senza la dote: (*a*) ma per lo matrimonio spirituale, la *Dote*, è condizione *sine qua non*: perchè chi non ha la sua dote, non si ammette a sposarsi con Gesù Cristo. Tantochè noi troverem bene che un Gentile ne dica:

Dos est Magna, parentum
Virtus, & metuens alterius viri
Certo foedere castitas. (*b*)

ne troveremo un altro, che pur ne lasciò scritto:

Dummodo morata recte veniat, dotata est satis. (*c*)

Tanta idea si avea della virtù da' Gentili ancorchè di licenziosissima vita, in mezzo a Roma, dove più che fra qualunque altra Nazione, infinite cose e privilegj s'idearono a favor delle doti, che si posson legere, presso chi si prese il piacere di raccorgli! (*d*) Che s'egli è così, com'è che tra Cattolici e' vi ha di quelli, che professando rigida e perfetta morale, possan avere per così precisamente necessaria la *Dote* per le Monacande, che senza di essa rigetti lo Sposo Celeste chi il ricerchi per isposo? E quantunque venghi la richiesta da una Verginella *rectè morata*, che abbia in dote, non solamente *metuens viri certo foedere castitas*; ma benanche quella povertà e quello annientamento della propia volontà, che son le cose dichiarate da lui stesso, per la più preziosa dote di un anima Cristiana; ciò non ostante mai non dica *dotata est satis*; come non venghi dotata di buoni sonanti scudi? perchè come affatto indotata, si rifiuta, si rigetta, si ricusa? perchè le Virtù dell'animo che faceano a una Donzella, trovar marito senza danaio fra' Gentili più licenziosi, e che glielo fan trovare anche tra Cristiani di senno e di prudenza; a nulla hanno a valere, ove si tratti di volersi sposare al Figliuol di Dio spiritualmente in un Chiostro?

Inoltre noi sappiamo che moltissimi Legislatori di que' che sono anche di più chiara fama, sin da tempi antichissimi avean proibito

(a) *L. fin. Cod. de Repud. l. fin. C. de Donat. ant. nup.*
(b) *Horat. Lib. 3. Car. Od. 24.*
(c) *Plaut. in Aulul.*
(d) *Anton. Guber. Constan. de Matrim. a pag. 166. ad seq.*

proibito affatto le Doti: ma la ragione che additonne Licurgo, è troppo al nostro proposito per non farne menzione. *Virgines sine dote esse voluit, ne quae essent inopes, conditionem invenirent difficilius, & divites precio magis quam moribus, matrimonia sibi adolescentûm allicerent.* (*a*) Non si è cotesta una ragione da far coprire di rossore chi s'immagina leggi per cui: *Virgines inopes*, non solamente: *difficilius conditionem inveniunt*; ma affatto *conditionem non inveniunt*, ove si parli di matrimonio spirituale? Tanta carità dunque tra' Gentili per le oneste povere donzelle, tanta durezza tra' Cattolici ne' matrimonj spirituali con quel celeste Sposo, che nacque povero, visse da povero, non ammise che poveri alla sua compagnia, che dichiarò aperte e piane le vie del Paradiso a' poveri, difficili e poco men che chiuse a' ricchi?

Egl' invero si leggono dell'eccellenti declamazioni di coloro, che sull'analogia delle doti che si danno per lo matrimonio carnale; accusan d'irragionevole chi pretenda discorrerla altramente, per quelle che scelgono il matrimonio spirituale. (*b*) Ma cotesta materia è troppo seria, per potervisi a forza di fioretti retorici vendere cerri per datteri. Tutto il loro discorso non è fondato che su un giuoco di parole che nulla significa, lavorato su della pratica, con cui tra noi si vive, che le Donne debban dare la Dote agli Uomini, perchè così le Romane Leggi hanno stabilito. Ma se un Sovrano Cattolico volesse rimettere in piè una legge contraria, che pur una volta tra Cristiani trovò il suo luogo, come presso i Wisigoti (*c*) presso gli Alemani (*d*) presso i Longobardi, (*e*) mercè la quale i mariti avessero a dare la dote alle mogli; egli è certo che una tal legge non sarebbe contraria nè alla ragione, nè al dritto di natura: e allora ove andrebbero coteste patetiche declamazioni? Allora e' bisognerebbe somministrar tutte al-

tre

(a) *Vide apud Connan. Comment. Jur. Civ. Lib. VIII. Cap.* 8. *pag. m.* 535. *edit. Paris. an.* 1558.

(b) *Vide de Franch. Decis.* 44. *& ejus addition.*

(c) *Lib.* 3. *tit.* 1. *num.* 4.

(d) *Tit.* 56. (e) *Lib.* 2. *tit.* 4. *& vide Bignon. ad Marculphi form. Lib.* 2. *p.* 361.

tre idee e linguaggio allo Sposo Celeste, per non fare che avessero a dare i Munisterj la dote, a quelle Donzelle, che vi volessero celebrare il matrimonio spirituale. E fingiamo che tra' popoli Orientali, tra' quali ancor corre sì fatta legge, che i mariti dotino le mogli, vi si fondasse un Munistero di Sacre Vergini al vero Dio consecrate. Con quali argomenti si arebbero a persuadere i lor Congiunti a dar loro le doti, sul protesto dello spirituale lor matrimonio; quandochè nè la Scrittura, nè gli antichi Padri, nè i Sacri Concilj han mai insegnato, che l'anima di una Donzella, non si possa sposare con Gesù Cristo, se non gli porti una buona dote di danaio contante: e tutta la ragione che sene adduce a sostener sì fatte doti, deriva da un argomento di convenienza o sia di analogia, che come si dà la dote per lo matrimonio carnale dalla Donna all'Uomo, così anche dar si debba per lo matrimonio spirituale: perchè: *Sponsus coelestis non debet esse deterioris conditionis Sponso Coelesti?*(a) Non arebbero giusta ragione quegli Orientali da ritorcer la convenienza e l'analogia, pretendendo, che a nome dello Sposo Celeste, si dasse da' Munisterj la dote alle lor figliuole, postochè per legge del lor Paese, i mariti son quelli che dotano le mogli? Ecco dunque come andrebbono per terra tutte le belle parole, colle quali si è voluto per via di analogia mettere una necessità indispensabile alle Donzelle, di non pensare a goder mai delle nozze celesti, senza prima provvedersi della dote terrestre. Del rimanente ove si vadi a indagar l'origine, onde le doti tra' Romani ebbero tanta voga; vedrassi che la ragione che a ciò gli mosse, sia dall' intutto inapplicabile al matrimonio spirituale. *Cum nonnullis legum Conditoribus placuit indotatas esse uxores, ut non census, sed morum & generis & formae ratio haberetur; Jus Civile Romanorum sic est compositum, ut ad communes hominum mores respiciat, iisque leges quam aptissimas accomodet. Et ideo ut tum quidem ad legitimas nuptias masculi invitentur, ad civitatem legitima prole replendam ne deficiat, quae ratio naturalis est & Civilis, tum vero foeminae rei familiari tanto diligentius studeant, dum rem suam etiam conservant, quae est ratio oeconomica; placuit*

I non

(a) *Vide De Luca ad Franch. decis. 44.*

non solum dotes permitti, sed & favorabiles haberi: scribitque Paulus Jurisconsultus: Reipub. interesse, mulieres dotes salvas habere, propter quas nubere possunt. (a)

Da coteste parole come si ricava che la gente più savia, non volle che le Donne menassero a nozze altra dote che le virtù dell'animo, la purità del sangue, e la leggiadria del corpo; così ne insegnano quel che si è pur troppo vero, che il comun degli Uomini, non va cercando miglior dote nella Donna, che quella di buoni scudi, che coprano e i difetti dell'animo e del corpo e della nascita:

——— Cum mala fama facile nubitur.
Dum Dos sit, nullum vitium, vitio vortitur: (b)

e che i Romani perciò ordinaron per legge, che si dovessero menar dotate le Donne a marito, affinchè trovassero chi con tal potente mezzo le si togliessero in moglie, e fatte mogli avessero sopra di che esercitar con maggior attenzione la loro economia. E coteste leggi dotali furono sommamente avvalorate e sostenute, dalla famosa *Legge Giulia e Papia*, (c) di cui non si puo trovare la più contraria alle Doti delle Monache. Imperocchè come l'Istituto Monastico tende a promovere il Celibato, e la legge *Giulia* e *Papia* venne a favorir le doti, appunto perchè anche le idee del Celibato si spegnessero; ben si vede quanto ridevol cosa sia, il cercare Analogia tra cose cotanto tra loro contrarie, quanto sono le doti per lo matrimonio carnale e le Doti per lo matrimonio spirituale. Le ragioni onde le prime ebbero tanto favore, come si ravvisano indegne e inapplicabili allo Sposo Celeste; così possonsi ben applicare a' Munisterj: imperocchè com' è difficile a una Donzella il trovar marito che la vogli senza dote, così è difficile che una Donzella si riceva in un Munistero senz'aver le mani piene: e così non è lo Sposo Celeste, che non vuole spose senza dote terrestre; ma sono i Munisterj che non voglion Monache senza danajo: sapendo noi benissimo che fuor de'Munisterj, vi ha pur delle Don-

(a) *Hopper. de Ver. Jurispr. Lib. X. tit. 2.*
(b) *Plaut. in Pers. Act. 3. Scen. 1.*
(c) *Vide Brovver de Jur. Connub. Lib. 2. Cap. XXIV. a num. 23. ad seq. pag. 656.*

Donzelle così povere, che non han pane per un giorno; ma così ricche di spirito, che il Divino Celeste Sposo, non ha veruna ripugnanza di consolar le anime loro elette della dolce sua compagnia, e chiamarle sue spose nè più nè meno che quelle che sono in Munistero. Sicchè togliendo il velo alle parole, la dote che si vuole dalle Monacande, punto non vale a disporre Gesù Cristo a sposarsi a una Santa Verginella; ma sommamente vale a farla ricever Monaca. Quindi fino a tanto che si voglia dire, che dovendosi sposare colle ruvide lane o col Munistero, vi bisogna la *Dote* la cosa anderà a maraviglia a palliar le *Simonie*; ma non quando vi si voglia mischiare il sacrosanto nome di quel Divino Sposo, di cui per sua infallibil testimonianza sappiamo, che più a' poveri che non a' ricchi si accosta, che ricerca le ricchezze dell' animo, e non quelle del corpo, che domanda cuori, e non ducati. E invero com' e' vi ha pur qualche Munistero, come sarebbe tra noi, quello che dicesi di Scarione, o delle Fiorentine, o quello delle Trentatrè, in cui senza dote al Monastico abito le Donzelle si ammettono; se vera e concludente ragione, fusse quello di coloro che scrissero: *Sponsus Coelestis, non debet esse deterioris conditionis sponso terrestri*; sarebbero Munisterj fondati contro ragione, e a vergogna e obbrobrio del Divin Redentore: perchè vi si fa divenire sposo di donzelle, che non gli danno altra dote, che quella di un anima pura e santa. Or come non vi è chi osi dir tal cosa, di Munisterj così santamente e uniformemente alle determinazioni di Santa Chiesa fondati; così svanisce e perde ogni fondamento la ragione, onde si è voluta dedurre la necessità di dotar le Donzelle, che si hanno a far Monache.

In secondo luogo mal si applicano i termini della *Dote* al danaio che da' Munisterj si ricerca per le Donzelle che hanno a vestir l'abito Religioso: imperocchè la natura della *Dote* si è che debba esser proporzionata alle forze del Dotante e alle qualità del marito. *Dotis quantitas*, dicea Papiniano, *pro modo facultatum Patris, & dignitate mariti constitui potest*: (a) ora in quella che si vuole da' Munisterj, punto non si osserva tal cosa: perchè ciaschedun di essi ha fatto il suo stabi-

 limen-

(a) *L.69. §.4. ff. de Jur. Dot.*

limento, proporzionato al lustro con cui si mantiene, onde uniformemente da ogni Donzella se gli abbia a dare una certa somma, la quale non si costituisce già *pro modo facultatum Patris*; ma soltanto *pro dignitate mariti*; che si è, come abbiam disopra veduto, il Munistero e non già lo Sposo Celeste, che mai non è andato in busca di terrestre dote. Quindi è che avendosi a mettere una Donzella in Munistero, a due cose solamente si bada: primamente s'ella sia di nascita da non far vergogna al Munistero, ne' quali i voti di povertà e di umiltà, punto non escludono che gelosamente si badi alla genealogia. Secondamente si domanda, se abbia tanto quanto si ricerca di dote e di piatanza a vestire il lor abito. Che se vuol entrarvi una donzella nobilissima ma povera, e un altra ricca ma non dall' intutto di chiara nascita; non è cotanto impossibil per questa, il vedersi aprir le porte, che troverà chiuse quella: perchè se si tratta della Nobile che non abbia dote; sene scusa il rifiuto; appoggiandolo alla povertà del Munistero, che non ha forza da mantenerla: ma se si tratta della men nobile, ma atta a dar buona dote, e piatanze, si ricorre all'umiltà regliosa, che non consente, che sene metta a troppo rigoroso esame la qualità. L'uniformità dunque inalterabile a riguardo delle somme che hanno a dare a nome di *Dote*, tutte quelle che hanno a vestire l'abito Religioso; fa vedere che punto il nome di *Dote* non meritino, perchè senza punto badare alle facoltà del Dotante, si attende soltanto a quel che più conviene al Munistero.

Quelche però sopra ogni altra cosa distrugge ogni idea di *dote*, nelle *doti* delle Monache, si è il volersi da'Munisterj ritenere anche morta la Monaca, ciò che se l' è dato a nome di *Dote*: imperocchè s'e' voglion far figura di mariti, e voglion che sia *Dote*, ciocchè dalle Monacande riscuotono, come *dotis fructum ad maritum pertinere debere; aequitas suggerit: cum enim ipse onera matrimonii subeat, aequum est, eum etiam fructus percipere*; (a) così la ragione, la legge, e l'equità comandano, che finito il matrimonio, e cessati i pesi che dal marito sene portavano, non resti più a suo vantaggio la dote col suo frutto; ma ritorni al fonte donde derivò. Or se i Muni-

(a) *L.7.ff.de jur. dot.*

Munisterj morta la Monaca, e così toltosi ogn' impaccio e peso di mantenerla, ciò non ostante ritengonsi il capitale della Dote co' suoi frutti, diventandone Padroni *pleno jure*; chiaramente si comprende che chiamasi *dote*, ciocchè non ne tiene veruna proprietà, e che siesi inventato un tal nome a mascherar la *Simonia*, presso chi bada al suono e non alla sustanza delle parole.

L'ultimo palliamento delle *Simonie* de' Munisterj, fu sostenuto dal Padre *Cristiano Lupo*, il quale comechè dottissimo Uomo si fusse; pur videsi molto imbrigato ad accordar la teorica colla pratica su di cotesto importantissimo punto. E' dunque conobbe benissimo, e con profonda dottrina dimostrò, che per via di danaio sotto qualunque titolo; non si potessero ricever le donzelle ne' Munisterj, senza *Simonia*: dall' altra parte vedea che cotesta sodissima teorica, affatto non era in pratica; dacchè per tutte le Sacre Verginelle che avean vestito e vestivan tuttavia l'abito Religioso, aveansi le ricche piatanze e buone doti, per requisiti cotanto necessarj a divenire Spose di Gesù Cristo; che non lo potesson divenir mai le anime più elette del Mondo, ove la lor povertà, non somministrasse loro, mezzi opportuni da pagarle. Quindi ricorse alle antiche leggi di *Giustiniano*, e su di esse fondando il dritto che hanno i Munisterj *ex persona* della Monaca alla successione de' suoi Congiunti; disse che le *doti* che si stipulano, sono come una *transazione* che si fa tra la persona che veste l'abito Religioso co' suoi Congiunti, sulla porzione che *de jure* le potrebbe spettare sulla loro eredità: *adeoque antè illorum professionem, de ipsa cum parentibus, aut aliis consanguineis stipulantur, accipiuntque quid praesentis & modici pro grandi futuro. Non itaque de Monastici ingressus aut professionis, sed de spectantis ad nos haereditatis pretio paciscimus: ubi nulla vel species est Simoniae*: Ma come troppo profonde radici aveva in lui gettate, la più pura dottrina della Chiesa; non potè far a meno di soggiungere: *Opulenta & fratrum suorum sufficientem sustentationem habentia Monasteria, ad summum de avaritia notari possunt*. (a) e di questo modo se non ebbe lo spirito di accu-

(a) *Vide Christ. Lup. Par. 2. Schol. ad Canon. 19. Concil. Nicaen. II.*

accusar di *Simonia* i Munisterj, prese almeno la libertà di accusargli di avarizia.

Ma comechè illustre e grande sia il nome del *P. Cristiano Lupo* nella Repubblica delle lettere; e' però bisogna pur confessare che volendo da grande Avvocato, difendere una disperata causa; il suo discorso ha tutti i difetti che l'arte del ben ragionare riprende: In primo luogo e' non è propio di chi intende il Mondo, il pretendere che le umane leggi, abbiano una perpetua immutabile osservanza, sopratutto quando le circostanze del tempo in cui furon promulgate, non sono le medesime con quelle del tempo in cui se ne vuole l'esecuzione. Adunque quantunque si voglia avere per le leggi di *Giustiniano* somma venerazione; a ogni modo egli è indubitato, che se si riguarda la sua persona, il luogo, il tempo, i sudditi pe' quali furon fatte; si troverà che affatto non sieno, come non lo sono, adattabili a' giorni nostri a più e più casi, e quel che altri ne disse per la Germania (a); sarebbe ben facile a dimostrarlo per questo Regno. Qual è tra' Principi Cristiani, chi abbia un impero così vasto qual era il suo? Qual è tra' sudditi di tutti i Cristiani Principi, chi possa vantare che i dritti del suo Sovrano a riguardo de' beni e delle persone de' suoi sudditi, si guidin oggi col temperamento e proporzione, con cui si maneggiavano a tempo di Giustiniano? Chi e de' Monaci che di buona voglia accordi a' suoi Sovrani, quell'autorità che *Giustiniano* esercitava su de' Monaci de' suoi giorni? Qual uniformità si puo trovare tra le mire che potè aver *Giustiniano* per gl' istituti Monastici, che si potean dir nati allora, e quelle che possono e debbono avere i nostri Sovrani or che sono adulti? Le leggi favorevoli a que' di allora per abilitargli a goder di que' beni a cui rinunziavano; sono loro adattabili dopo dodici Secoli, che altro non si è fatto che provedernegli a dovizia? Dunque chi vuole a favor delle *Simonie* o dell'avarizia de' Munisterj, prevalersi delle leggi di *Giustiniano*; vuopo fora che mettesse i Sovrani di oggidì, in quell' ampiezza di dominio in cui fu *Giustiniano*; vuopo fora che mettesse i sudditi di oggidì in quello stato in cui sotto il vasto impero di un potentissimo Imperadore viveasi: vuopo fora che i Monaci d'oggi fussero e facessero

(a) *Vide Christian. Thomas. Program. X.*

ro quel che erano e faceano que' di allora: insomma vuopo fora che fussimo ne' tempi di allora, e non già ne' tempi presenti: poichè ella è massima ben ragionevole e giusta quella di chi scrisse: *Privilegia publica, uti non indulta haberi debent, cum mutata rerum ac temporum conditione, nocere magis possunt quam prodesse: ita in perpetuo & immoto ipsorum usu, non tam prudentia est quam contumacia. Omnia rebus ac temporibus accomodanda sunt. Vetus ordo in extraordinariis rebus oblatus, & ad res alias comparatus, si continuo observetur, confusio in republica est, non ordo.* (a) Per altro e' non è poi giusto, che per le cose che si trovan favorevolmente stabilite o dall' antica Polizia Civile, o dall' antica Ecclesiastica Disciplina a comodo degli Ordini Monastici; si voglia che sieno di una eterna durata: e che di quelle poi o dalle Civili o dalle antiche Ecclesiastiche leggi e costumanze, determinate contro il lor gusto circa l' austerità della vita, circa l'uso delle ricchezze, circa la subordinazione a' legittimi Superiori; sene parli, come di cose già andate in disuso; e che non doveano aver altra durata, che quanto ne possono aver le cose umane, che secondo le circostanze de' tempi, hanno di lor natura a variare: e perciò se lo stipular doti e piatanze, se l'entrar ne' Munisterj con pompe e lussi, se il pretendervi de' vitalizj, se il chiudersene le porte a' poveri, e l'aprirsi a' ricchi; fu cosa da Santa Chiesa, da'Padri, da'Concilj, ripresa, detestata, abominata per *Simonia* da pagarsene il fio in questo Mondo e nell' altro; non è ragionevole che tutto ciò si metta tra le leggi disusate, per le quali invano sene abbia a pretendere stabile e costante osservanza; laddove eterna non che stabile e costante osservanza, si vuol che abbiano le leggi di *Giustiniano*, per tenersi sempre aperte le porte alle ricchezze de' Munisterj: non ostante che gravissimo danno ne abbia sofferto e tuttavia ne soffra, tutto il rimanente della società civile.

In secondo luogo il Padre *Lupo* a difender le *Simonie* de' Munisterj, muta lo stato della quistione: imperocchè non si contende, se chi vuol entrare in Munistero, possa o no transi-ger

(a) *Boxhor. in Judic. Disquis. Polit:33. subjunc. Apud Observat. Hallen. Observ. XVI. Tom. 3. pag. m. 320.*

ger co'suoi Congiunti le sue pretensioni ricevendo *quid modici pro grandi futuro*; ma benvero sè i Munisterj possano senza taccia di *Simonia*, aprir le lor porte a shi vi vuol entrare con dote, e chiuderle a chi non n' è provveduta: che son cose che Santa Chiesa per Simoniache detesta, e che mai non furon da *Giustiniano* comandate, nè colle sue leggi direttamente o indirettamente approvate.

Per terzo il sistema del *P. Lupo* distrugge la natura delle *transazioni*, che tutta consiste in transiger di cose dubbie e litigiose, onde ciascheduna delle parti, rilascia qualche cosa delle sue pretensioni. Or secondo le leggi stesse di *Giustiniano*, egli ha libertà chiunque èntra in Munistero, di disporre della sua roba a suo piacimento, senza che il Munistero vi si possa opponere: dunque lo stipular doti e piatanze da chi entra a farsi Monaca; è vera *Simonia*, e non già *transazione*: perchè il Munistero non cede a verun jus che abbia; ma benvero a un jus che puo avere, se la Monacanda glielo voglia dare. Quelche però sopratutto rende vana la scappatoja del *P. Lupo* si è, che quando si ha da vestir l'abito Monastico, e si stipula la dote col Munistero, e si fa la rinunzia dalla Donzella a benefizio de' suoi Congiunti: talmentechè ove si faccia la prima e non la seconda; viene poi il Munistero *ex juribus* della Donzella, a domandar quelche le sarebbe potuto nel secolo appartenere nella successione de' suoi Congiunti. Perlaqualcosa se lo stipular la dote, fusse una *transazione* con cui si dasse: *quid praesentis, & modici pro grandi futuro*; non potrebbe il Munistero *ex juribus* della Donzella, per le successioni che se le potrebbero deferire se fusse rimasta nel secolo, pretender nulla ancorchè non avesse rinunziato. Che se alla giornata si son veduti de'casi,ne'quali a nome delle Donzelle monacate e dotate,ma senza rinunziare a'diritti delle successioni,si è preteso da' Munisterj avervi quella parte, che vi arebbero avuta se fussero statenel secolo; dunque non è vero che la dote che si stipula della donzella, si prenda da'Munisterj a titolo di transazione *tamquam quid praesentis & modici, pro grandi futuro*;ma si è una cosa che riguarda il Munistero come Munistero per ammetter la Donzella, senza chè estingua le altre pretensioni che a no-

a nome della medesima può suscitare.

Inoltre ammettendo senza pregiudizio del vero la sua ipotesi; cotesta dovrebbe aver luogo qualora si trattasse di ricever donzelle di famiglie doviziose e ricche, transigendone le pretensioni colla semplice dote: *tamquam quid praesentis & modici pro grandi futuro*; ma noi veggiamo che i Munisterj a tutt' altro pensano, che a quello che ha immaginato a palliar le *Simonie* il *P. Lupo*: imperocchè essi punto non esaminano da qual Casa escano le Donzelle, che l'abito Religioso hanno a vestire; ma soltanto se hanno tanto, quanto basti a pagar la tassa imposta da ciaschedun Munistero per dote a chi vi vuol entrare. Or ella la natura delle transazioni porta, che non possan esser uniformi con tutte sorte di persone, perchè egli è indubitato che non tutte hanno uguali le facoltà: sicchè transigendo i Munisterj con chiunque voglia entrarvi, sempre sul piede della medesima tassa; non si può dire che prendan la dote: *tamquam quid praesentis & modici pro grandi futuro*: perchè non sempre quel che si paga loro a nome di dote, ha giusta proporzione con ciò che potrebbe alla donzella spettar per legittima non che per paraggio: il che fa vedere, che la *dote* non sia già una transazione che si fa su di quel che potrebbe alla Donzella spettar *de jure* nel secolo; ma benvero un peso e condizione *sine qua non*, apposta a chiunque voglia il Monastico abito vestire.

E ciò è tanto vero che ove la Donzella non abbia come soddisfarla; affatto non si parla di transazione, ma ritondamente se le niega l'ingresso, ovvero ella ha da proccurarsi per via di limosine tanto quanto basti a far il pieno della *dote* che si riscuote, da chi ha bastanti facoltà dalla sua famiglia per pagarla. Dunque come in tai casi, chiaramente si vede che una Donzella povera, non dà quel che dà perchè transigga le speranze di una futura successione colla *dote*; ma benvero perchè ha proccurato tanto di limosina, quanto irremesibilmente riscuote a nome di dote il Munistero da chiunque voglia entrarvi, o che povera o che ricca sia: e il *P. Lupo* va a palliar le *Simonie* de' Munisterj col dire che la dote, *est tamquam quid praesentis & modici pro grandi futuro*; rimane indubitato che si commetta *Simonia* per le doti che ricevono,

no, perchè la sperienza di ogni giorno ne fa vedere, che i Munisterj o che grande, o che piccola, o che niuna successione alla Donzella si appartenga; irremisibilmente ne volion la dote, e ove non abbia come pagarla, la rifiutano e non l'ammettono.

E come tuttociò che puo u a donzella pretender dal Padre, si è la legittima, e qualora il Padre non gliel'avesse data prima di far la sua solenne professione, sene tramanda il dritto di chiederla al Munistero, secondo le antiche leggi di *Giustiniano*; dunque mal si adatta alle *Doti* che ne riscuotono i Munisterj, che sovente eccedono di gran lunga ciò che per legge sarebbe potuto spettar alla Donzella monacanda, inclusovi sopratutto, ciò che si vuole che si spenda in piatanze, musiche, tapezzerie &c. perchè non si puo negare che per ogni dieci donzelle, che spendono a monacarsi men di quelche potrebbe toccar loro di legittima; ve ne ha cento, che costan tre volte più alle lor famiglie, di quel che arebbero potuto giustamente pretendere, se tenute si fussero nel secolo. Sicchè per qualunque verso si consideri l'oppinion del *P. Lupo*; troverassi che invano si prevale del titolo e pretesto delle transazioni a palliar le *Simonie* de'Munisteri: sopra di che non accade più lungamente diffondersi, potendosi il più che sene puo dire, legger presso chi largamente e dottamente prese di mira a confutarne l'opinione. (*a*) E ciò basti a dimostrare di qual peso sieno le invenzioni e pretesti delle private oppinioni, a scusar da *Simonia*, ciocchè Santa Chiesa per Simoniaco ha condannato nel darsi l'abito Monastico.

CAPO

(a) *Vide Van-Espen in Dissert. de Simon. & Vindici. ejusd. Dissertat. per tot.*

CAPO TERZO.

De' disordini che derivano dall' essersi adottate pratiche contrarie alle massime costantemente insinuate da Santa Chiesa nel vestir l'abito Monastico, e de' rimedj che sene disiderano.

E' Non vi ha dubbio che una delle azioni più serie che si possan dall' Uomo fare in questo Mondo, si è quella con cui alle sue pompe, a' suoi agi, alle sue vanità si rinunzia, per abbracciar la povertà religiosa de' Munisterj: e perciò merita che l' apparecchio con cui si va a fare, sia dall' intutto a sì grande opra uniforme e corrispondente. Chi puo negare che l'andar in campo aperto a incontrar l' inimico, sia un azione anche seria? Ma perchè dunque fu a' suoi tempi e sarà in ogni età deriso l'Imperador Ottone, tuttochè non mancasse di andar in guerra quando ne veniva l' occasione? Non altra miglior ragione potrassene additare, che quella di mettersi lo specchio nella valigia, per vagheggiarsi e rassettarsi le chiome, quando a tutt'altro che a bagattelle sì fatte uopo era badare: ecco come di lui il grande elogio si fece:

Ille tenet speculum patici gestamen Othonis
Actoris Arunci spolium: quo se ille videbat
Armatum, cum jam tolli vexilla juberet.
Res memoranda novis annalibus, atque recenti
Historia: speculum civilis sarcina belli!
Nimirum summi Ducis est occidere Galbam,
Et curare cutem, summi constantia Civis:
Bebriaci in campo, spolium affectare Palati,
Et pressum in facie digitis extendere panem.
Quod nec in Assyrio pharetrata Semiramis Orbe,

LXXVI.

Maesta nec attiaca fecerat Cleopatra carina. (a)

Or tal è il caso delle Donzelle che vanno a muover guerra e a riportar trionfi del nemico infernale. Elle non vi si accingon già a forza di digiuni, discipline, sacco e cilicio, ritirate e raccolte, e sempre in guardia dagli agguati che lor tende tra le vanità del secolo; ma per lo contrario voglion prendersi prima di venire al gran cimento, mille per altro innocenti licenze, che nelle Case ben regolate, alle donzelle che si destinano a marito, non si concedono. Esse vogliono esser menate in giro per la Città, con una modesta affascinatrice leggiadria di vestire: guardi Dio di mettersi lor sopra, abiti che nel colore o nella ricchezza, uguaglino que' del secolo, perchè hanno a vestire que' del Munistero: e come a ciò abbiano adempiuto; è poi lecito comporle il più studievolmente che si possa fare, da chi più si preggia d' intender le gran mode o de'gran giri delle gonne, o de'più ricchi merletti, o delle chiome più aggiustate, o di tutti altri piccioli ornamenti, per cui una Donna si chiama ben propriamente adorna e composta, per esser degno oggetto da esser idolatrata, o divenir misera vittima della vanità e come la freschezza della loro età, l'insolita foggia del vestire, che non è da Monaca e non da Secolare, ma ben partecipa dell'una e dell'altra, è una novità che naturalmente tira a se l'altrui curiosità; ben s' intende com' elle abbian più occhiate sopra, che regolarmente non son di compunzione nè di edificazione, che non ne ha chi veste come tutte le altre: e questo è un de' primi apparecchi alla gran vittoria delle pompe del secolo. Si passa poi a menarle per tutte le Chiese e Munisterj della Città, e successivamente anche a tutti i teatri, ove per quanto dicono i Maestri della perfezione Cristiana, esercita gli atti più strepitosi del suo impero l'Inimico Infernale, spezialmente su de' novizj delle cose del Mondo: e quivi cotesse Sante Verginelle il vengono ad affrontare provvedute di tutt'altre armi, che di quelle che bisognano contro la micidial sua forza, per veder chi più di lor vaglia. A cotesto secondo apparecchio, succede il terzo, quando deposte tutte le insegne Monastiche, si veston degli abiti più ricchi, si copron delle gemme più rare, si compongon della ma-

(a) *Juven. Sat. 2.*

maniera più studiosa, che il lusso e la vanità abbian mai immaginato, e così si conducon di bel nuovo per la Città, affinchè si tolgan quel più che rimane d'innocenti capricci da soddisfarsi; Finalmente viene il tempo della gran giornata, e allora. *Brevissimis loculis, patrimonium grande profertur. Uno lino, decies sestertium inseretur. Saltus & insulas, tenera ceruix fert. Graciles aurium cutes, Kalendarium expendunt, & sinistra per singulos digitos, de saccis singulis ludit. Hae sunt vires ambitionis, tantarum usurarum substantiam, uno & muliebri corpusculo bajulare.* (a) Le più scelte Cameriere, l'hanno a servire per ornarla il più superbamente, che sia immaginabile: si corona la testa di fulgentissime gemme, si mette entro superbo cocchio, e si mena alla Chiesa, i di cui atrj, hanno da essere vaghamente di tapezzerie ornati, ma il di dentro poi ha da eccedere ogni squisita maniera, che i più eccellenti artefici sappian mai ideare, a compiacere gli uomini più addetti alle vanità e lussi del secolo. Intanto la Chiesa debbe trovarsi piena di nobiltà dell'uno e dell'altro sesso, e tutta risuonar di eccellentissime voci e istrumenti, e con questi apparecchi, che si credono indispensabili a santificar la giornata, si va la Donzella a comunicare, e indi fra la calca di chi la loda, e sovente di chi per lei geme, fastosa e lieta, e servita da' paggi, che del Real Abito, la lunga coda raccolgano e da terra sollevino; sene va a chiuder nel Sacro Chiostro, per deporvi le pompe del secolo, e vestir l'abito Religioso.

Nè si pensi che menoma cosa di quanto si è detto, provvenga dalle insinuazioni che peravventura se le suggeriscano da' Secolari suoi Congiunti; che anzi a lor dispetto e a viva forza, hanno a condiscendere, a cotesto bel frutto della monastica educazione: tantochè, come a suo luogo vedremo, il prendere o non prendere l'abito Religioso, dipende in coteste Sante Verginelle, dall'accordarsi o non accordarsi loro, tutte le cose anzidette. Nè si truova più facile e più spedita via per un Padre che voglia, anzi maritare che Monacare una figlia, quanto ostinarsi a non voler far la spesa della Musica, o degli ornamenti della Chiesa, o della piatanza. Imperocchè il santo loro furore di spendere e spandere in coteste occasioni, si ha per

(a) *Tertull. de Hab. Mul. Cap. IX.*

per una cosa cotanto evangelica e apostolica; che non curano i disgusti de'genitori, nè le angustie e le rovine in cui gettano sovente le oneste ma povere loro famiglie. Se hanno qualche dolore in azione cotanto teatrale e pomposa, si è quello di non aver le famose due perle di Cleopatra, che com' ella, stemperatane una nell' aceto, diè in un sorso a bere all' amato suo Marcantonio il valor di una Provincia, o come altri crede di 15. millioni; (*a*) così esse non possano in un sol giorno, profonder le sustanze tutte, non solamente delle loro famiglie, ma benanche di un Regno intero, collo specioso protesto di rendersi a forza di più spendere, sempre più gradite allo Sposo Celeste, che di tai cose, nè egli nè i suoi Santi Appostoli, verun disiderio mai mostrarono, nè alcuno insegnamento mai diedero. Cosa mai risponderebbon esse a un *S. Pietro* che delle Donne parlando, non vuol che in esse riluca: *extrinsecus capillatura, aut circumdatio auri, aut indumenti vestimentorum cultus*? (*b*) Che risponderebbono a un *S. Paolo*, che trattando della maniera come si hanno a portare in Chiesa a farvi orazione, vuol che vi si dispongano: *Cum verecundia, & pudicitia, in habitu ornato!* Dirassi che appuntino seguano i suoi insegnamenti; perchè vanno le nostre Donzelle a Monacarsi appunto come l' Appostolo delle Genti prescrive; piene di verecondia, di castità, e di ornamenti: sì, bene: ma non badan esse, a quelche soggiugne: *non in tortis crinibus, aut auro, aut margaritis*. (*c*)

Buon per noi e per esse se sapessero, come un gran Santo eloquentissimo Padre della Chiesa, cotesto luogo dell' Appostolo chiosa, e a maritate e verginelle adatta, per indi vedere se hanno motivo da confondersi, e da credere che tra le lor pompe, vadano a incontrar il gradimento dell' eterno loro Sposo. *Deum praecatura accedis, & ornamenta aurea circumfers? Num ad Choreas agendas venisti? Num ad Nuptias celebrandas, num ad pompam? illic aurum, illic torti crines, illic magnifica ornamenta adhiberi solent: nunc autem iis nihil opus est .... Cur te ipsam ornas? Non sunt haec vestes supplicantis. Quomodo potes*

(a) *Apud Plin.*
(b) *Epist. Div. Pet. 5. v. 3.*
(c) *Div. Paul. I. ad Timot. II. 9.*

tes ingemiscere? quomodo illacrimari? quomodo intente orare, tali ornata vestimento? Si lacrimaris, risu dignae videbuntur lacrimae: non enim aurum gestare oportet lacrymantem; illud quippè ad scenam & histrionicam pertinet. Quomodo enim scaena non fuerit, quando ab eo ipso animo, quo tanta magnificentia, tanta ambitio monstratur, etiam lacrymae funduntur: illam omnem histrionicam aufer; Deus non irridetur: Haec mimorum & saltatorum sunt, qui in Scaena versantur. Ecco dunque ridotte a roba degna da teatri e da comedie, tutte le ricche pompe che si menano in Chiesa, quando si va a orare: ma non finisce quì la cosa, perchè il Santo va più innanzi e dice: *Ne itaque meretrices imiteris: hoc enim ornamento illae, multos amatores inescant:* ma questo è troppo, risponderanno le nostre Donzelle, perchè noi a ciò non pensiamo, e mal sia a chi tal pensa: così anche allor si dicea: *Quid ergo faciam, inquies, si alius id suspicetur? Tu illi,* ecco la risposta, *occasionem das, ex habitu, ex obtutu, ex motibus.* Ma almeno un tanto rigore nel vestire, si vorrà contro le Donne maritate? *Si connubio junctis, si deliciantibus, si divitibus haec prohibet; multo magis iis, quae virginitatem amplexae sunt.*

Ma quantunque il glorioso Santo ne descriva l'abito delle Vergini del suo tempo, molto più modesto delle maritate; a ogni modo contro di esse pur si scaglia, e le loro scuse rigetta. *Vae mihi detritam vestem fero, viles calceos, velamen nullius pretii . . . . . . Ne teipsam decipias. Licet, ut dixi, per haec melius ornari, quam per illa, magis per detritas vestes, quam per illas accuratè concinnatas, & ad corpus ornandum comparatas, impudentiam praeseferentes & splendidas. Mihi haec loqueris? quid tunc dices Deo, qui animum tuum novit, & cur hoc facias? At non id facis ut forniceris: Sed quare? ut admirationi habearis? Nec te pudet, nec erubescis, quod his velis admirationem movere? Sed simpliciter, inquies, sic vestior, & non ea de causa. Novit Deus ea quae nobis loqueris. Num mihi rationem das? Illi dabis, qui gestis omnibus praesens est, & tunc haec examinabit.*

Chiunque però non voglia andar tanto in là contro sì fatte sante Donzelle, dirà a loro scusa, che le pompe ch'elle vogliono nel Monacarsi, le vogliono appunto per fare a tutti palese, che le disprez-

disprezzano. Ma nonsolamente che a sostenere una tale scusa, non si troverà nè che Santa Chiesa, nè che alcun Concilio, nè che alcun Santo Padre, nè che alcun giudizioso Scrittore, abbia mai tal cosa insinuata; ma troveremo ben anche, che sino i Gentili abbian deriso sì fatte superbe maniere da trionfar della superbia e vanità del comun degli Uomini. Era *Platone* un Uomo a cui la propietà e gli ornamenti nella sua Casa molto erano a cuore; ma *Diogene* per mostrarne disprezzo, tutto colle sue scarpacce calpestava e bruttava. E' vantavasi di ciò fare, per trionfar della superbia: *Calco Platonis fastum*; ma quegli giustamente gli rispose: *sed calcas alio fastu.* (a) Su del qual memorabil fatto, saviamente *Tertulliano* riflettendo, lasciò scritto. *Ecce lutulentis pedibus Diogenes, superbos Platonis thoros, aliâ superbiâ deculcat:* (b) e perchè dunque le nostre Verginelle, non temeran punto che di loro si dica: *Calcant superbos Mundi thoros, sed alia superbia?* E che la lor vanità supera quella di ogni più vanissimo Uomo del secolo, s'egli è vero, come l'insegna un Filosofo Gentile, che: *Fastus, qui superbiae vacuitatem ostendendo exercetur, omnium est gravissimus?* (c)

L'amabilissimo nostro Divin Maestro, anzi che far pompa senza necessità delle nostre orazioni, ne lasciò scritto: *Cum Oratis, nolite fieri sicut hypocritae. Amant enim in Synagogis & in angulis platearum orare, ut videantur ab hominibus: Amen dico vobis, quia receperunt mercedem suam. Tu autem cum oraveris, intra in cubiculum tuum & clauso ostio, ora patrem tuum in abscondito, & ipse reddet tibi in manifesto.* (d) Or se tal lezione si da a coloro, che si volessero fare scorgere per uomini da orazione, e quai troveremo noi scuse, per chi vuole a forza di lieto suono di Campane, di squisitissime voci e istrumenti, di sparo di mortaretti, d'invito di Dame, di Cavalieri, di Prelati, di superbe tapezzerie nelle Chiese, di strabbocchevoli ornamenti di gioje e di abiti, far sapere a tutta quanta ella è la Città, ch'ella vadi a fare un azione a Dio grata? Non sarà dunque

per

(a) *Diog. Laert. Lib. VI. seg. 76.*
(b) *Tertull. De pallio.*
(c) *Marcu. Aur. Imper. Lib. XII. Sect. 22.*
(d) *Matth. VI. 5.*

per esse scritto: *Amen dico vobis, quia receperunt mercedem suam*? E saranno più prudenti e sante nella profusione di tai cose, che non il sopra lodato *S. Giancrisostomo*, che lor dice: *Timeamus ne Deus illa vobis exprobet, quae per Prophetam Judaeis Mulieribus; Veni ut viderem lascivientes . . . Suscepistis certamen magnum, ubi pugna non ornatu opus est, pugnare oportet non molliter agere . . . . Stat Diabolus dentibus frendens, ut te de medio tollat; tu vero manes de ornatu Satanico sollicita*? (a) Aurà sognato *Tertulliano* che senza molte cirimonie, colla solita sua durezza africana, tutto il profitto delle pubbliche pompe delle Donne, ristrigne in due parole: *Propter ipsum enim conventum, & mutuum videre & videri, omnes pompae in publicum proferuntur, aut ut luxuria negotietur, aut gloria insolescat*. (b) E s' egli è così che coteste festi, senza veruno spirituale profitto nè di chi le fa, nè di chi vi interviene, se non altro, possono: *propter mutuum videre & videri*; dar motivo di sregolate passioni, e alla Verginella e agl' invitati al suo Monacaggio; *quanta ignorantia veri*, direbbe *San Cipriano*, *animi quanta dementia; id velle quod & nocuerit semper & semper noceat: & putare quod inde ipsa non pereas, unde alios periisse cognoscas*? (c) Chiunque almeno una volta è intervenuto in sì fatte pompose funzioni di Monache, se vuol dire il vero; uopo è che dica, che abbia perduto l'idea della Chiesa, per non avervi potuto sentire con divozione, nonchè con ombra di attenzione una Messa, sempre distratto o da chi va e viene, o dalla dolcezza della Musica, o dal continuo cicaleccio che vi si ode, o dalla curiosità di tanti leggiadri e vaghi oggetti che se gli presentano: talmentechè: *Apud illas ingens tumultus, multus clamor, colloquia plurima, nusquam tanta quanta hic: Omnes colloquentes videris, quanta neque in foro, neque in balneis. Ac si enim illa de causa huc venissent ut licen-*

L

(a) *Div. Chrysost. I. ad Timot. Homil. VIII. Tom. Op. XI. Edit. Paris. an.* 1734. *a. pag.* 589. *ad.* 593.

(b) *Tertull. De Cul. Foemin. Cap. XI. Edit. Paris. Lud. de la Cerda pag.* 596. *Tom.* 1.

(c) *Cyprian. de Discip. & hab. Virgin.*

licentiam habentes, ita de inutilibus omnes colloquuntur. (*a*) Dimodochè uopo è confessare, che la spesa che si fa per la pomposa festa di una Monaca, tutta si riduce a procurare una buona, vana, dilettevole conversazione alla Nobiltà del Paese, entro una Chiesa, a tutto altro pensando, fuorchè a star come si debbe, dove un Dio Sacramentato tra il tremendo Sacrifizio della Messa, vede e soffre pazientemente, oh quali e quante cose, che pur non vide e severamente punì, quando vestiva l'umana carne negli atri del Tempio di Gerosolima: perchè niun mai dirà che il concorso a una Chiesa ove si faccia una Monaca, sia di gente che non vi apporta altro che roba da servire al Sacrifizio, com'eran coloro che a tal effetto si stavano a vender Colombe nell'Atrio di Gerusalemme.

Certa cosa si è che s'egli è un atto di eroica Cristiana pietà il farsi Monaca, non si è un atto meno eroico il prendere il martirio per la dottrina dell'Amabilissimo nostro Redentore: quindi se utile alla edificazione del Popolo credente, fussero le pompe, le Musiche, le gioje, i sontuosi abiti, co'quali le Sacre Verginelle vanno a vestir le Monastiche lane; uopó anche fora che a prendere il martirio, si fussero quelle anime felici, che di sì bella sorte godettero, apparecchiate a un giorno così solenne e glorioso per la Chiesa, con pompe, con inviti, con gale. Ricordianne del grande Appostolo delle Genti, che sapeva il giorno del suo martirio nè più nè meno che le nostre Donzelle, sappiano il giorno in cui hanno a vestire l'abito Religioso: ma cosa e'fece a prepararsi a una giornata di questa fatta? Fec' e' peravventura raccolta di gemme e di oro, per nobilmente abbigliarsi? Proccurò danai a pagar Musici e Sonatori ad accompagnarlo al martirio? V'invitò Dame e Cavalieri, che pur ve n'eran molti tra il Popolo Fedele? Obbligò i suoi Parenti a indebitarsi per fare una piatanza a' Fedeli per agevolargli la Divina assistenza, o per rendere a Dio grazie di aver per lui a sofferire il santo martirio? Nulla di tai cose la Sacra Storia ne dice. Sappiamo che nell'assenza di Nerone, gli fu in Roma come a Cittadino Romano tagliata la testa, (*b*) e dallo stesso glorioso Apo-

(a) *Div. Chrysost. I. ad Timot. homil. IX.*
(b) *Martyrol. sub die 2. Jul.*

Apostolo sappiamo, com'egli era del vicino suo martirio informato, e le cose che domandava per accingervisi. Imperocchè nella ultima delle sue pistole, al diletto suo *Timoteo* scrivendo, gli dice: *Ego enim jam delibor, & tempus resolutionis meae instat*: (*a*) il priega a venirlo a trovare, e seco menargli il suo cappotto: *penulam, quam reliqui Troade apud carpum; veniens affer tecum & libros, maximè autem membranas.* (*b*) Or egli è ben difficile a render ragione del perchè un S. *Paolo*, stimasse un massimo ornamento della Santa Legge che professava; l'andarne ad autenticar la verità col suo sangue, senza punto vergognarsi di coprirsi delle povere sue vesti, e che si abbia poi per un disonore del nome Cristiano, che una Donzella non vada in maschera a farsi Monaca: imperocchè come a far maschere la gente prende a fitto e a prestito i suoi abiti e le false gioje di cui la persona adorna; così le nostre Verginelle regolarmente di abiti e gioje la persona adornano, che lor vengono date a prestito dalle persone più vane del secolo. Ma la cosa più singolare da non trovar fondamento, se non che in un mero ridevole capriccio, si è, che coteste Donzelle che così superbamente vanno a trionfar della superba vanità del Mondo; s' immaginano che i Secolari credan daddovero, che sia un coraggiosamente abbandonar le ricchezze e pompe del secolo, il mutar le superbe ricchissime vesti in semplici lane, e il sostituire alle fulgide gemme, un modesto velo: senza riflettere, che esse non depongon già le lor superbe pompe, ma la lor superba maschera: perchè non si spoglian già delle ricche lor vesti, delle lor gemme; ma benvero di vesti e gioje che si hanno a ristituire a' Padroni, che lor le diedero a prestito: e il danaio che alle piatanze, alle musiche, alle tapezzerie in quel giorno si profonde, non è un danaio ch'esse sacrifichino a onor di Dio, ma un danaio che i poveri parenti sacrificano al lor capriccio, come quelle che non avendolo nè acquistato, nè posseduto, nè veduto; non possono in conseguenza aver passione per cosa che non conoscono: che se loro su di una tavola si spandesse in buon contante, tutto quel che per esse si ha da spendere in un sol giorno; oh come allo stante diven-

L 2

(a) 2. *ad Timot. IV. vers. 6.*
(b) *Ibid. vers. 13.*

diventerebbono economiche , come lo diventano subito che cominciano a maneggiar danaio , che considerino come proprio , qual si è il vitalizio, fatta la professione : ma il fenomeno con molta facilità si spiega , ove si consideri, ch' elle veggon volentieri profuso il danaio altrui in ossequio della lor vanità, perchè non intendono allora quelche vale ; ma lo conservano studievolmente tostoche ne comprendono il valore,perchè lo considerano come particolare lor patrimonio.

Un altra cosa è pur degna di seria riflessione , e si è quella che le savie donzelle che si destinano a marito , si contentano per la dote e per gli ornamenti della lor persona , che i lor congiunti spendano non già a proporzione di chi puo più spendere , ma a proporzione delle forze della Casa in cui sono natere se siasi per poco in esse accesa l'amorosa fiamma, tutto il lor pensiere, tutta la lor cura, tutte le lor mire ; sono e si ragirano a prestamente stringersi con santo conjugal nodo coll'oggetto amato, ancorchè seco non avessero a portare menoma cosa delle vanità, che tanto al donnesco sesso piacciono e dilettano.

Ma le sante nostre Verginelle , che si dicono così innamorate del Celeste Sposo, che per lui o per unirsi a lui abbandonar vogliono per tutto il corso della lor vita, e parenti , e piaceri e pompe , e vanità , e ricchezze ; son capaci di sbarbicare dal lor cuore così santo amore , soltanto che non si voglia farnele saziare interamente in un sol giorno, anzi in poche ore a misura del loro capriccio , il quale non prende mai regola e norma dalle forze della lor Casa ; ma benvero da chi più di ogni altra ha speso e profuso : e per tutta ragione altro non si dice , che sia vergogna spendere e comaprire da meno delle altre : onde sovente accade che tal di coteste che ha rinunziato alle nozze celesti, per non poterle celebrare con tutta quella maggior pompa che arebbe voluto; si dispone poi a prendersi un marito del secolo con quelle modeste ragionevoli spese , che puo la sua famiglia abbracciare, spendendo a maritarla , la metà di quelche arebbe speso a farla Monaca : e così in serviggio del Mondo , si veggon trionfar di quella vanità , di cui non sanno trionfare in serviggio di Dio.

Di

Di tutto ciò sono così frequenti gli esempli, che non vi ha in tutta questa Città e Regno, chi non possa somministrarne a dovizia; ma gioverà alla materia che si tratta, addurne un solo ben recente, come quello che costa da pubblici atti giudiziarj, che solo basta a far comprendere la verità di quanto finora si è detto, contro gli abusi introdotti ne' Munisterj delle Monache, per esservisi perduto ogni orrore a ciò che Santa Chiesa ha sempre detestato per *Simonia*, e agli sconcerti abominevoli e strani che nascono dall'aver fatta base essenziale a ben vestir l'abito della povertà, il lusso, le pompe, le vanità, la profusione sconsiderata e irragionevole del danajo: contentandosi però chi legge, che se gli additi il fatto e gli atti Pubblici con cui si verifica, senza che si nominino nè le persone nè il Munistero.

Aveva un Padre una sua figliuola educanda in un Munistero di Dame di questa Città, ed era egli di numerosa famiglia carico, avendo fino a dodici figli: tantochè le nostre leggi, gli avean dato i privilegj soliti a concedersi a' Padri onusti. Con otto maschi dunque e quattro femmine, ebbe a pensare a dare a cotesta sua figliola lo stato religioso da lei scelto, e a questo effetto a' 5. Agosto dell' anno 1740. per gli atti di Notar Pietro Cantilena, stipulò istromento colla Rev. Madre Badessa e Suore Discrete, mediante il quale si obbligò a pagare duc. 2000. al Munistero in questo modo, cioè ducati 500. *per la solita piatanza liberi ed espliciti in tempo della di lei monacazione, e altri ducati* 1500. *un mese prima della solenne professione: cioè ducati* 500. *anche liberi ed espliciti per la piatanza da darsi alle Signore Monache in tempo di detta professione, e ducati* 1000. *vincolati per la dote o sia limosina dotale solita darsi dalle Monache allo stesso Munistero.*

Nel medesimo giorno avendo il Padre per lo Banco del Santissimo Salvatore pagato i primi ducati 500. ebbe dalla Rev. Madre Badessa una dichiarazione da lei soscritta, con cui diceva, che col detto pagamento de' ducati 500. per la monacazione, e di altretanta somma per la piatanza della professione, restava il Munistero per intero soddisfatto e contento di ogni altra spesa, che occorrea così per detta piatanza, come per le festi, apparati, musica, e ogni altra cosa

do-

dovuta o facienda, tanto per detta monacazione quanto per la professione.

Le Signore Monache pensando alla economia per esse, mentre proccuravano la profusione per gli altri, stimarono che la Nobile Donzella avesse a vestir l'abito Monastico nel giorno festivo del titolo della Chiesa, affinchè nella spesa che già dal Munistero si aveva a fare per lo dì festivo del suo titolo; si confondesse quella solita a farsi quando le Donzelle si veston Monache, e così i 500. ducati pagati per la piatanza e festa, restassero intieramente per piatanza nelle lor borse, e nulla sene profondesse nelle solite feste.

Di ciò pienamente il Padre informato, pretese di non dover dare al Munistero i 500. ducati già promessi, una volta che per la sua figliuola null'aveva speso, avendola fatta velare nel dì festivo del Santo Tutelare; e che perciò soltanto ducati 250. avesse a pagare a titolo di piatanza. Spiacque sommamente al Munistero che se gli si facessero a questo modo i conti addosso, e mossesi una fiera lite sù di questo punto, e ne' nostri Tribunali di Napoli e in quelli di Roma: il Munistero pretendendo che i 500. ducati dati nel velamento della Donzella, per intero dovessero a suo vantaggio cedere, e che altretanti sene avessero a pagare dal Padre, se volea che la sua figliuola facesse la solenne professione: e il Padre dall'altra parte pretendendo, che coll'aver pagato una volta 500. ducati metà di essi andar dovesse in conto della piatanza per lo ingresso nel Noviziato, altra metà per la piatanza nel giorno della professione; stanteche l'uno, e l'altro cadendo nella festa del Santo Tutelare del Munistero, questi di necessità ne dovea far la festa, e la giustizia non consentiva, che sene avesse a coprire la spesa a costo della Donzella.

Un raffinamento di così sordida avarizia, che arebbe fatto orrore in quei tempi in cui Santa Chiesa, i Concilj, e i Padri fulminavano, contro sì fatte spese di feste e di piatanze; fu dal Munistero considerato come una cosa cotanto santa e giusta, ch'essendo scorso già l'anno della Professione, la misera Donzella n'ebbe a vedere con infinito scorno e cordoglio, scorrer anche degli altri, senza poter mai divenire

Sposa

Sposa di Gesù Cristo, rinunziando *Satanae & pompis ejus*, E perchè non avea dal Padre tutta quella somma, che a nome di piatanza e festa dal Munistero si pretendea; e perchè tuttavia stava il Padre ostinato a non dare, quel che credea che da lui giustamente non sidovesse pretendere; si fecero venire ordini rigorosissimi da Roma all'afflitta Donzella, o che fra un mese facesse la solenne professione, o che fusse dal Munistero espulsa. Sicchè posta in queste angustie o di fare la professione pagando la piatanza, o di essere espulsa nel caso che pagar non la potesse; egli è ben facile a comprendere, in quale disperazione si ebbe a vedere, non conoscendo via come soddisfare alle avare voglie del suo Munistero, in una cosa che da lei non dipendeva il rimediarvi. I buoni consigli però di quelle sante Vergini Matrone sue Maestre, gliene aprirono una, la quale comechè niente uniforme a' precetti del Decalogo; si stimò però la migliore, perchè finalmente la piatanza si pagasse. Si ricorse dunque a nome della figlia contro del Padre alla Maestà del nostro Clementissimo Sovrano, e quasichè il Padre, e non la figlia, e non il Munistero, pretendessero delle stranezze, se le domandò che si degnasse ordinare, che il Padre fusse astretto a pagare alla figlia tutte le somme, che rappresentava necessarie a far la sua professione. Ma essendosi la M. S. servita ordinare, che la G. C. della Vicaria facesse giustizia; quivi tantosto a nome dell'umile ancella dello Spirito Santo e futura Sposa di Gesù Cristo; si produssero tutte le sue pretensioni, e furon queste: Che prontamente il Padre pagasse al Munistero i ducati 1500. già convenuti, cioè mille per la dote, e 500. per la piatanza: altri ducati 100. per la festa: altri ducati 500. per farsi gli abiti, comporsi la stanza, fornirsi la cucina, e situarsi il fondo da mantenersi la Serva: altri ducati 900. da doverseIe pagare in tre volte per le future spese a disimpegnare lautamente gl'impieghi, o sieno uffizj del Munistero, finalmente annui ducati 100. per suo vitalizio, da durare fino a due anni dopo la sua vita.

I Ministri della G. C. per regolarsi in una occasione cotanto dilicata, con que' lumi di giustizia con cui regge e governa tutto il Regno; stimò di mettersi innanzi agli occhi l'ultimo

Pon-

Pontificio regolamento, dal nostro Eminentissimo Pastore quì pubblicato a raffrenare la sregolatissima profusione delle Monache, e così fece un prudentissimo decreto sulle istanze della nostra Verginella, con cui però se non in tutto, almeno nella maggior parte alle di lei voglie condiscendea. Ma ella ne fu così malcontenta, che allo stante con altra sua istanza spiegossi, che cotesto suo decreto, era tale, che volendosi da essa accettare, e far professione; sarebbe stato lo stesso che gettarla in continui odj e rancori col Padre, e che dagl'impedimenti che incontrava, raccoglieа bene, che il Signore Iddio la chiamava ad altro stato, e che perciò se gli dasse un Ministro che in compagnia di una Dama, la togliesse dal suo Munistero, e con abiti del secolo, proprj alla sua condizione; la menasse in qualche luogo terzo, come in un Tempio o in qualche Conservatorio, perchè con libertà vi potesse la sua volontà spiegare.

Venute a notizia del Padre cotesti santi claustrali sentimenti della Verginella sua figlia, che con passi cotanto violenti il dipigneva al Mondo per un tiranno anzi che un Padre; misurò le sue forze co' vasti desiderj della figlia, e non trovandole proporzionate a compiacerla: considerò che avendo nel medesimo Munistero un altra figlia, e due altre in un altro; sarebbe stato un insegnare alle altre il domandar lo stesso: riflettè che volendo lo stesso a tutte accordare, sarebbe stato un rovinar la sua Casa, e gli altri otto suoi figli, oltre quelli che ancor poteva avere nella virile età in cui era; e così agitato dall'amore per la figlia, dalla impotenza da soddisfarla, dalle angustie e disgusti di cui ogni giorno lo caricava; fu sorpreso da un accensione di sangue così strabbocchevole, che in un attimo gli tolse la vita; il che nel Munistero saputosi, in vece di penetrarvi qualche scrupolo di avergli accelerato il fin de' suoi giorni; allo stante vi si battezzò l' improvisa sua morte, per un castigo di Dio, perchè non avea voluto accordare alla sua figlia, quanto avea domandato. Quindi appena lui morto, non avendo ancor asciugati gli occhi dalle lacrime il maggior de' suoi figli, subito sentissi intuonare all' orecchio, nuove e maggiori proposizioni a nome della sorella, che nel S. C. de-

du-

ducendo la paterna eredità ; impedì l' interposizione del Decreto del Preambolo , e pose quel buon giovane nello stato di non avere facoltà da prender quanto fusse un carlino dalla paterna eredità , per mantenere la numerosa famiglia , di cui era restato capo . Vedendosi pertanto dalle violenze della santa sua sorella , ridotto a segno o di consentire a' quanto ella voleva , o a non aver modo da sussistere fino a che non si esaminassero le vaste idee da lei promosse ; risolse chinar la testa al duro giogo che se gli volle imporre , tanto più che la santa Verginella minacciavalo , che se non facesse presto ; arebbe fatta la sua rinunzia al minor fratello. Con questi santi evangelici modi, finalmente stipulossi tra loro un istromento con cui se l'ebbe ad accordare , tutto quel che le piacque domandare , e piacquele domandare: Che il Fratello, oltre i 500. ducati già per di lei conto dal comun Padre al Munistero sborsati , le avesse a pagare altri ducati 1500. cioè duc. 1000. per la solita limosina dotale , e duc. 500. per un altra piatanza: Che le avesse a corrispondere un vitalizio di duc. 80. fino a due anni dopo la di lei morte: Che le avesse avuto a pagare altri duc. 1400. per tutto il mese di Aprile del venturo anno 1746. per gli Uffizj: e come tuttociò non bastava , volle di più che dal Fratello se le facesse un abito intero da Monaca , perchè da que' 1400. ducati non ne volea toccare neppur i pochi scudi , che van di spesa a un abito monacale . Ma quelche poi è il meglio , volle che dal Fratello, se le avesse a dare un anello di oro con rubini e diamanti per affidarsi con Gesucristo : e finalmente che a spese sue avesse avuto a fare tutta la pompa del giorno che avrebbe fatta la professione , come il tutto si legge nel pubblico strumento rogatone per gli atti di Notar Gian Pietro Cantilena a' 15. dello scorso mese di Maggio: e così lode a Dio fu consecrata all' eterno Sposo , cotesta santa modesta Donzella .

Or com' egli è evidente che nell'addotto esemplo, vi si truova quanto sotto varj titoli e protesti , ha mille fiate Santa Chiesa per bocca de' suoi Concilj, de' suoi Pontefici , de' suoi Dottori abominato , detestato , e condannato per Simoniaco; così evidentemente vi si vedono gli scandalosi e funesti

nesti effetti che sene producono. Tante brighe, tanti sconcerti, tante liti, la improvisa morte di un addolorato Padre; frutto furono di una piatanza non accordata a seconda delle voglie delle sante Religiose di quel Munistero: frutto furono di certe pompe e vanità, da esse pretese e lor contrastate. Ma quel che più importa e più fa orrore, da sì fatte bagattelle derivò la sovversione dello spirito, e poco men che la prevaricazione di una innocente Donzella, attribuendo a Dio ciò che non era che opera del Demonio. E invero chi sarà mai cotanto dalle vanità del secolo ingombro e cieco, che possa arrivare al segno di asserire, come a nome di quella innocente giovanetta si fece asserire alla Maestà del Re, a tutto un Tribunale; che dal non avere avuto dal Padre tutto il danajo che le Religiose del suo Munistero pretendeano per piatanza; sene avesse a dedurre, che Iddio non già nel perfettissimo stato di Religiosa la volesse, ma benvero ne' pericoli del Secolo, mutando le Celesti con le terrestri nozze? Se quando la Martire Santa *Perpetua*, il di cui nome fu e sarà sempre gloriosissimo ne' fasti di santa Chiesa, si vide a' piedi l' afflitto e vecchio suo genitore: se quando supplichevole e lusinghiero la persuadea, se quando sdegnoso e irritato la minacciava, se quando dalle minacce passava alle percosse, se quando duro e inflessibile le strappava, senza volerglielo ristituire, il pargoletto bambino che l' era di qualche sollievo nell' aspro di lei carcere, tentando con tali diversi mezzi d'indurla a sottrarsi a quel martirio a cui anelava, e ottenne (*a*); avesse l'invitta Donna mostrato di cedere, col dire, che tante traversie l' avessero resa accorta, che Iddio al martirio non la chiamava; l'arebbe il Popolo Fedele compatita? l' arebbe in tale idea confermata? o pure tutto se le sarebbe voltato contro, per farle vedere, ch' ella rifondesse a' lumi del Cielo, ciò che dovea rifondere a tenebre dell' Inferno? E pure la nostra Donzella con un Padre che non la minaccia, non l' ingiuria, non la percuote, le accorda tutto quel che può, soltanto priega e supplica che da lui non si voglia, quel che non può accordare per mancargliene le forze, e le Sacre

(a) *Vide Tillemont Histoir. Ecclesiastiq. Tom. III. a pag.* 136. *ad seq. edit. Venet. an.* 1732.

ere Leggi il vietano e condannano; ella sene sdegna, gliene muove aspre liti, e finalmente nel popolo fedele del suo Munistero, o truova chi nella lite la conferma, o chi le insinua anzi che cedere alla piatanza, il rinunziare allo sponsalizio di Gesù Cristo, e che per render santa e gloriosa cotesta sua rinunzia, ne rifonda la cagione al sommo Padre degli eterni lumi! Or passerà ella per gloriosa ne' fasti della Chiesa, e col suo Munistero servirà di esemplo alla posterità, a metter la conchiusione delle nozze delle sacre Vergini col Divino Sposo, nel darsi o non darsi la piatanza, nel farsi o non farsi colle dovute pompe e lussi l'atto della solenne Professione? e laddove per l'addietro una Badessa che tal cosa avesse pretesa, come rea di abominevole *Simonia*, sarebbe stata dal suo Munistero cacciata, per chiudersi a penitenza in un altro; passerà oggi per santa a pertinacemente pretenderle, fino al segno di cacciar dal suo Munistero qualunque Angioletta Donzella, che soggiacere alla piatanza non voglia, o almeno in quella somma, che la Madre Badessa colle discrete sue compagne, vuole e prescrive? ma tal non è lo spirito di santa Chiesa, che possa sì fatte stranissime cose più lungamente soffrire senza darvi rimedio.

La ragione onde il santo Pontefice *Gelasio* severamente proibì, che si mettesse come un dazio a coloro che venivano al Battesimo, vale altresì per quelle che si hanno a sposare con Gesù Cristo. *Sacerdotes*, e' dicea, *baptizandis pretia nulla praefigant, nec illationibus quibuslibet impositis, exagitare cupiant renascentes, quoniam quod gratis accepimus, gratis dare mandamur. Et ideò nihil a praedictis exigere moliantur, quo vel paupertate cogente deterriti, vel indignatione revocati, redemptionis suae caussas adire despiciant* (a). Oh quante povere onestissime Donzelle *paupertate deteritae*, oh quanti poveri onestissimi Padri *indignatione revocati*, si arretrano da' Munisterj, e cercano di accomodarsi col Mondo, in cui si truova sovente, chi badando alle sole doti dell'animo, alle fattezze del volto, alla freschezza degli anni, al lustro de' Natali; si prende in moglie una Donzella, a cui come manchi

(a) *Apud Chris. Lup. in Dissert. proemial. 2. De Simon. Crim. Cap. VII. pag. m. 65. Tom. IV.*

chi sa dote o la piatanza, non vi è Munistero che l'accolga ancorchè sia santa, ancorchè sia nobile, ancorche sia bella: e a far che lo Spirito Santo cali dal Cielo in terra, o dalla Terra sene voli al Cielo; basta che si dia o non si dia la piatanza, basta che si possa o non si possa celebrar con pompa e lusso il giorno della sua professione: basta che si creschi o manchi l'annuo vitalizio che se le ha da corrispondere: basta che se le accordi o neghi dopo morta!

Pur fino a tanto che a farsi una Monaca, irremisibilmente a nome del Munistero sene avesse a domandar la dote; sarebbe una cosa, che sebben condannata per simoniaca dalla Chiesa; trova però nel velo della povertà, sempre pronto il pretesto come difendersi; ma che poi si voglian rovinar le case colle pompe che hanno da accompagnar la Donzella che si fà Monaca, talmentechè non avendo forze da farle, abbia piuttosto da rimanersi nel secolo che monacarsi; è una cosa che per molto che abbia svoltato i miei libri scrivendo sù di questa materia; non hò finora trovato ne ragione nè autorità di chicchesia da difenderla per innocente; come ho troyato e ragioni e autorità che come grave abuso la detestano. Vagliane per molte, quel che ne somministra il Concilio Quinisesto tenuto nell'ottavo secolo, che in questi sensi ne suggerisce in un suo Canone, la santa e pura disciplina della Chiesa su di questo punto. *Quoniam intelleximus in nonnullis Mulierum Monasteriis, mulieres quae sacro illo amictu sunt velandae, prius sericis & omnis generis vestibus, praeterea autem & mundis auro & argento variatis, ab iis, qui illas ducunt, exornari: & sic ad altare accedentes, exui tanto opum apparatu, & statim in illo fieri habitus benedictionem, illasq; nigro amictu indui; statuimus ne hoc deinceps fiat. Neque enim fas est, ut quae jam propria voluntate, omnem vitae jucunditatem deposuit, & eam quae secundum Deum est, vitae agendae rationem amplexa est, firmisque ac stabilibus rationibus eam confirmavit, & ita ad Monasterium accedit, per eum qui interit & fluit mundum, quorum jam oblita erat, memoriam revocet: & ex eo anceps reddatur, & ejus anima perturbetur, instar exundantium fluctuum, hucque & illuc versantium: ut nec nonnumquam lacrymam emittens, cordis per*

cor-

corpus compunctionem ostendat : sed etsi exigua aliqua , ut est consentaneum, lacryma exilierit , non magis propter affectionem , quam habent propter exercitatorium certamen , quam propterea quod Mundum & Mundana relinquunt , ea a videntibus profluxisse putetur (a).

Oh cura veramente degna di quel Celeste Spirito, da cui S.Chiesa vien governata e retta, di rimovere ogni benchè lontana occasione onde dalle vanità del secolo , possa inquietarsi l'animo di una Donzella che va a consecrarsi a Dio , e ogni motivo onde si possa scandalezzare il Popolo Fedele che n'è spettatore ! Oh come coteste parole ne fan chiaramente palese l'inganno delle nostre Verginelle, che laddove esse credono colle lor pompe e lussi ingenerar edificazione ; Santa Chiesa vi ritrova motivi da scandalo , condannando ciò ch'esse più approvano ! Ma non si parli dello scandalo , delle inquietudini delle amarezze , che puo cagionar la lor vanità descritta nell'Ottavo Secolo, che di gran lunga maggiore si ravvisa nel tempo in cui noi viviamo ; almeno fosser di qualche profitto spirituale per esse che tanto le amano ! Credasi pure , che ogni Sacra Vergine, sia santa , sia applicata , sia penitente quanto un *S.Girolamo* ; ma se tal è, perchè quelle che sono ne' Munisterj già mature e professe , a quelle che vi hanno a entrare , le quali per ragion della lor fresca età , non sanno quelche debbon esse sapere nella via dello spirito , col medesimo glorioso Santo penitentissimo Dottor della Chiesa , non fanno quella lezione, che tante volte si fa a noi poveri secolari tra le onde tempestose di questo Mondo, da' Sacri Oratori con queste sue troppo memorabili parole . *O quoties in Eremo constitutus , in illa vasta solitudine, quae exusta solis ardoribus , horridum Monachis praebebant habitaculum , putavi me Romanis interesse deliciis ! Sedebam solus , quia amaritudine repletus eram . Horrebant sacco , membra deformia . Quotidie lacrymae , quotidie gemitus : Et si quando repugnantem somnus imminens oppressisset , nuda humo vix ossa haerentia collidebam . De cibis vero & potu taceo , cum etiam languentes Monachi , frigida aqua utan-*

(a) *Concil. Quinisex. sive in Trullo Can. XLV. Tom.* 3. *Concil. pag.* 1679.

utantur, & coctum aliquid accepisse, luxuria sit. Ille igitur ego, qui ob metum gehennae, tali me carcere damnaveram, scorpionum tamen socius & ferarum, saepe choris intereram puellarum. Pallebant ora jejuniis, & mens desideriis aestuabat (*a*). Tanto dunque può, ta' micidiali effetti nell'anima produce, tante penitenze ricerca, la memoria di qualche innocente piacere agli occhi del Mondo, quando sene considera l'indole da'Santi, da pura vera celeste luce illuminati, che dolgonsi di non poterla da loro sbarbicare!

I nostri Munisterj non son già le spelonche e i deserti che descrive *S. Girolamo*; ma sono le più superbe, le più comode, le meglio situate abitazioni che sieno nella Città: nè vi è mezzo che si tralasci, a renderle sempre più magnifiche e dilettevoli, talmentechè neppur delle cantine, si possa dire: *horridum Monachis exhibent habitaculum*. In quanto all'abito e i letti, nè si può dire che *horreant sacco membra*, nè che *vix ossa haerentia collidant humo*. In quanto a' cibi, son ben aspre le lor regole; ma i manicheretti più delicati, si sa bene ch'escon da'Munisterj, ne' quali vi si fa cotanto studio, che finalmente ognun di essi per qualche cosa di squisito e di sovraeccellente nel gusto; si renda chiaro e famoso, senza mai temere che tra loro: *coctum aliquid accepisse, luxuria sit*. In somma le doti che dalle Monache si riscuotono, contro le massime di Santa Chiesa, e i vitalizj che si riserbano; tutto è danajo che s'impiega e a render più agiato e magnifico il Munistero, e più agiato e splendido il trattamento di ciascheduna Religiosa. Or oltra ciò, si vuole che la giovanetta prima di rinunciare al Mondo, ne gusti quanto ne può innocentemente gustare, e che nell'avervi a rinunziare, il faccia con tutta la maggior pompa, lusso, splendidezza, abbigliamenti, e moltitudine di persone, che sia mai possibile, sulla idea che quella terribile sentenza: *qui amat periculum, peribit in illo*; non sia scritta per le verginelle che si hanno a far Monache: e che quantunque non abbiano a menar l'asprissima vita di *San Girolamo*; sien però certe e sicure, che la memoria di tai vanità, non abbia punto da allignar in esse, e che nella pena di sbarbicarla dalla lor men-

(a) *Div. Hyerony. ad Eustoch. ep. XXII.*

mente, non abbiano mai a dire: *putavi Romanis me interesse deliciis*; mai a dire: *saepe choris intereram adolescentùm*; mai a dire: *mens desideriis aestuabat*!

Leggiam noi la storia dell'infelice *Nicomaco*, il quale tratto nella Troade avanti il Proconsolo, coraggiosamente confessò il nome Cristiano, e costantemente soffrì tutt' i tormenti che perciò gli furon dati: ma quando era per render l'ultimo fiato, raccogliendo le poche misere forze che ancor gli restavano; rinnegò il nome, l'essere, le virtù di Cristiano, e in un momento diè al Diavolo, quell'anima che aveva a rendere a Dio (*a*). E noi abbiamo a credere che le nostre verginelle tra' lussi e tra le pompe nel giorno che vanno a consecrarsi a Dio, sieno più a coverto da ogni prevaricazione, che la costanza di un Uomo che sta boccheggiando tra' tormenti per amor di Dio: talmentechè del gran dono della perseveranza, abbia a far partecipe chi si mette senza veruna necessità, per puro movimento di vanità, nell'occasione di prevaricare, e non chi per non prevaricare si espone al martirio!

Ma e' si risponderà che ben rari sono i casi, che una Donzella entri in Noviziato per farsi Monaca, e poi dichiari di volersi maritare. Ma egli è vero altresì, che a dare un tal passo, vi si ricerca un coraggio e una sfrontatezza, da non trovarsi se non di rado, in una giovanetta di sedici in diecisette anni: imperocchè come sa, che il Mondo rimira con orrore, con disprezzo, e con abominio, chi dopo aver vestito l'abito religioso, il lascia per ritornare al secolo: e che tanto è dire sfratato, quanto dare a intendere, il colmo di ogni malvagità; così non può ignorare, che imprimendo di se un tal passo idee cotanto svantaggiose; difficilissima cosa sia il poter trovar marito: onde avviene che sovente si faccia come si suol dire di necessità virtù, e di moltissime che han tutto l'abito religioso, pochissime poi sieno quelle che non abbian un cuor del Secolo.

E invero se si considera l'ardore, la premura, gl' impulsi co' quali le Religiose più mature, insinuano alle Donzelle che son per vestir l'abito religioso, il prendersi tutti gl'

(a) *Fleury hist. Eccles. Tom. II. livr. 12 p. 174.*

gl' innocenti piaceri e soddisfazzioni del Mondo, il vestir l' abito religioso colla maggior pompa che sia possibile, il fornirsi di buoni vitalizj, e il riserbarsi grosse somme per gli uffizj del Munistero; sarà ben facile a conoscere, qual e quanta impressione fecero in esse quelle che chiamano innocenti soddisfazzioni, e giuste e ragionevoli pompe e spese, una volta che dopo tanti anni, non solamente non han conosciuto il pericolo che vi si corre, la vanità che vi s' incontra; ma mostrano volerne *quasi per procuratorem* altra volta godere, col proccurarne il simil godimento alle loro allieve più dilette: perchè noi non consigliamo mai alle persone a noi care, se non quelle cose che avendo a noi recato maggior gusto e piacere; ne conserviam perciò più viva più fresca e più dilettevole la memoria.

Egli è inoltre certo che nella età tenerissima in cui le nostre donzelle si mettono in educazione ne' Munisteri; nulla affatto intendon di Mondo, come nulla sene può intender nell' età di cinque in sei anni: ed egli è anche certo, che i buoni o rei desiderj, la buona o rea maniera di vivere nella età avanzata; regolarmente provviene dalla buona o mala educazione, che si è avuta. Quindi dalle lor case non avendo potuto trarre nel Munistero quella furiosa voglia di profondere, che in esse a nostri danni ravvisiamo, quando voglion vestir l' abito Religioso; uopo è che l' abbian bevuta col latte del Munistero ne' tempi della loro educazione. Conciosiacchè se le Monache già mature, alle presso che bambine loro allieve, mostrassero la vanità delle pompe e lussi del secolo, e insegnasser loro che le anime più a Dio dilette, trovansi per lo più non nelle persone più pomposamente e leggiadramente composte, ma nelle men conosciute e più disprezzate agli occhi del Mondo; certamente che farebbono a gara, non già di farsi scorgere nella pompa e nel lusso, nelle gemme e negli ori, nelle tapezzarie nella musica e nelle piatanze; ma a sorpassarsi nel totale annientamento della propria persona: sicchè divenuta la Chiesa e i lor abiti, nel grande atto di farsi spose di Gesù Cristo, oggetti da svellere e non già da pascere la vanità; sene ritornerebbon gli Spettatori pieni di

di compunzione e di edificazione, e non di vaste idee di ricchezze di vanità e di magnificenza alle lor Case.

Ma come la gran materia de' discorsi che si tengon dalle Monache già provette all'educande si riduce a stabilire, come si abbia a fare per non comparire da meno delle altre nello spendere, e nel premunirsi a potere spendere con prodigalità e nel velarsi, e nel far professione, e nel dover esercitare le cariche del Munistero, e nel dovervisi mantenere, e nel pensare a quel che lor può sopravenire sin dopo morte; quindi è che divenuto per esse importantissimo punto di perfezzion Cristiana il più o meno spendere; non voglian le Maestre che le Discepole faccian meno di quelche esse fecero, e le Discepole sien tutte intente non solamente a sorpassarsi l'un l'altra nello spendere; ma ben anche a lasciarsi di lunga mano dietro le Maestre: talmentechè si è arrivato al segno, di aversi per cosa santa, degna, e gloriosa per la Monaca, l'aver fatto debiti. In fatti a qual altro principio rifonderassi il costume da qualche tempo tra lor introdotto, di pretender dalle lor Case, che lor si abbiano a pagare due annate di vitalizio dopo la lor morte, se non a' debiti che hanno a contrarre in vita?

In uno de' nostri Munisterj più illustri e ricchi di questa Città, nel secolo passato vi si fecero Monache tre sorelle di una ragguardevolissima famiglia. Ciascheduna di esse riserbossi per suo vitalizio annui ducati 250. e si providero al mantenimento di una Serva con altri duc. 50. l'anno, che vale a dire che tra tutte e tre aveano una rendita di annui ducati 800. Ma ciò non ostante ciascheduna di esse riserbossi un annata *post mortem* (a). Sicchè in un Munistero dove si fa voto come in tutti gli altri di perfetta e santa povertà, in un Munistero a cui si è pagata la dote, per dover co' frutti di essa mantenere e alimentare la Religiosa che pagolla; ducati ottocento l'anno non bastano a tre sorelle per poveramente e religiosamente vivere, che bisogna anche a ciascheduna riserbarsi ducencinquanta ducati di

N più

(a) *Vide proces. Origin. Ven. Monast. S. M. Donnae Regin. cum D. Maria, D. Beatrice, D. Elisabetha Acquavi: & suc. D. Philippo Colonna sup. Arrend. Farin. Vete: fol. 2.*

più da pagarsi dopo la lor morte! e ciò perchè? e chi lo può indovinare? Se al Munistero si da la dote, e sene scusa la Simonia col protesto, che col frutto di essa sene ha da alimentare la Religiosa che la paga; e perchè la Religiosa che l'ha pagata, si ha da riserbare altre annualità per alimentarsi? e se la Religiosa per alimentarsi, vuopo è che si riserbi un'annua pensione; e perchè si ha da dar la dote al Munistero, affinchè l'alimenti e mantenga? E se ne' Munisterj si vive secondo i voti che vi si fanno; chiamerassi viver con povertà, il viver con 250. ducati l'anno di più di quel che dà il Munistero per lo mantenimento di ciascheduna Religiosa? dirassi che si osservi la povertà in un Munistero in cui una Religiosa, e con quel che le da il Munistero pe' suoi alimenti, e con un vitalizio di altri ducati 250. non può fare a meno di non riserbarsi un altra annata di pensione per dopo la sua morte, come se fusse ancor viva?

Parlando *Plinio* della Storia di *Cornelio Ruffino* famoso Dittatore Romano, ch'era stato notato da' Censori nell'anno 428. della fondazione di Roma, perchè se gli eran trovate dieci libre di argento, e riflettendo alle cose de' tempi a lui vicini, e alle ricchezze di Scipione Africano, di Quinto Fabio Massimo detto l'Allobrogico, di Livio Druso, soggiugne: *Nam propter quinque pondo notatum a Censoribus triumphalem senem, fabulosum jam videtur* (a): e dello stesso memorando fatto scrivendo *Valerio Massimo*, e facendo le medesime riflessioni sulla frugalità degli Antichi, e il lusso de' suoi giorni, così si esprime. *Ipsae medius Fidius, litterae saeculi nostri obstupescere videntur, cum ad tantam severitatem referendam, ministerium accomodare coguntur; ac vereri ne non nostrae Urbis acta commemorare existimentur. Vix enim credibile est, intra idem pomaerium, decem pondo argenti, & invidiosum fuisse censum, & inopiam haberi contemptissimam* (b), e con ragione così parlava: imperocchè era una cosa assai strana, che in quella stessa Roma in cui già tempo eransi condannate per una ricchezza strabbocchevole in un Dittatore che avea trionfato, dieci libre di argento; a' giorni suoi

(a) *Plin. lib.33. Cap.XI.*
(b) *Valer. Maxim. lib.II. Cap.IX.*

suoi si avesse poi non già per una ricchezza, ma per una povertà vilissima.

Or se noi vogliam badare alla vita di Gesù Cristo e de' suoi Santi Apostoli, se vogliamo attendere agli atti e regole delle Sante Fondatrici degli Ordini Religiosi, se vogliam riflettere a' Canoni de' Concilj, alle Bolle de' Sommi Pontefici, agl'insegnamenti de' Padri della Chiesa, e alla condotta che si tiene a giorni nostri ne' Munisteri delle Sacre Vergini, o dobbiam dire con Plinio: *Propter quinque pondo notatum triumphalem senem, fabulosum jam videri*: o pure con Valerio Massimo: *Vix credibile est intra idem pomoerium, decem pondo argenti & invidiosum fuisse censum, & inopiam haberi contemptissimam*: perchè se anticamente ogni menomo neo di vanità, ogni dote, ogni piatanza per meschina e povera che si fusse, ancorchè sotto speciosissime divise di pietà; credeasi una Simonia, o cosa contrariissima alla vita Religiosa: oggi quanto più si dà in dote, quanto più si da in piatanze, quanto più si profonde nelle pompe del Monacato, quanto più si spende negli Officj del Munistero, quanto più alti si riserbano i vitalizj; tanto più si crede toccar la perfezione Religiosa, e il mancare in ciò, porta seco una caratteristica di una disprezzevole povertà, per cui o bisogna risolversi a non vestir l'abito religioso, ovvero a sentirsi rimbrocciar durante tutta la sua vita, di esser entrata in Munistero con povertà degna di una vil fantescha, o finalmente a menare una vita disperata, per non aver forze da gareggiar colle altre.

Ma se a ta' riflessioni ne ha condotti l'autorità del Concilio Quinisesto, in detestando già tempo le pompe e i lussi che si usavano nel prender l'abito Monastico nell'Ottavo secolo; molti altri vigorosissimi argomenti contro sì fatti abusi, ne somministrerà il Sommo Pontefice *Alessandro VIII.* con una sua Bolla con maturissima e apostolica considerazione fatta nell' anno 1656. Imperocchè avendo pensato a voler visitare tutte le Chiese e Munisterj e Luoghi Pii di Roma, formossi a tal oggetto una Congregazione de' più savj Cardinali e Prelati che allora vi fossero: ed essendo successivamente passato alla Visita attuale, a misura che trovovvi degli sconcerti, con sa-

saviffime Bolle procuronne l' ammendamento. Or ecco in quella che fece pe' Munisterj, qua' fussero i disordini e gli sconcerti che proccurò di emendare.

Pro commisso nobis coelitus Pastorali munere dilectarum in Christo filiarum Monialium Monasteriorum Almae Urbis nostrae, quae oblitae domum Patris sui, totas se Jesu Christi Domini nostri, earum sponsi, obsequiis devoverunt, quieti, & utilitatibus peculiari studio jugiter invigilantes, ipsasque Moniales superfluis sumptibus diebus festorum causa, vel quando puellae, seu mulieres habitum regularem in iisdem Monasteriis suscipiunt, professionemve emittunt, fieri solitis eximere, & populi ad eadem Monasteria, seu illorum Ecclesias ejusmodi occasione confluentis turbam evitari cupientes.

§. 1. *De Venerabilium Fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium, & dilectorum filiorum Romanae Curiae Praelatorum Congregationis, super negotiis Visitationis Apostolicae, a nobis institutae consilio, in quibuscunque earundem Monialium Ecclesiis alias festivitates, quam pro Sanctis titularibus ipsarum Ecclesiarum, sive Monasteriorum hujusmodi Patronis, & Ordinum, quorum illa respectivè sunt, Fundatoribus institui, sive solenniter celebrari, auctoritate Apostolica, tenore praesentium perpetuò prohibemus.*

§. 2. *Volentes ut festivitates hujusmodi*, absque musica exteriori *omninò celebrentur, adhibito tantum in choro interiori, cantu Gregoriano nuncupato, sive etiam figurato, quoad Antiphonas Vesperarum pro currenti festo, aut Canticum Magnificat, pleno tamen choro, & nullis sumptibus, sub poenis Abbatissae, seu Priorissae, privationis officii; Monialibus autem canentibus, vocis activae, & passivae eo ipso respectivè incurrendis.*

§. 3. *Ac eisdem Abbatissis, seu Priorissis, necnon Sacristanis, & Camerariis, aliisque Ministris, & Officialibus dictorum Monasteriorum, sub eisdem poenis respectivè pariter interdicimus, ne ornandis Ecclesiis, atque Altaribus apparatus, aut argenteam, aliamque tam pretiosam, quam non pretiosam suppellectilem, cujusvis qualitatis, & speciei a quocunque commodato accipiant, neve in praenarratam causam pecunias, aut quaevis alia bona cujusvis generis, qualitatis, & speciei, a quibuscunque personis certis, vel incertis, etiam spontè dantibus, sub quo-*

quotunque praetextu gratitudinis, donationis, solutionis debiti, aut restitutionis, etiam pro exoneranda conscientia, aut ex alio contractu, vel quovis quaesito colore, etiam pro eleemosyna, ne quidem a consanguineis, vel affinibus, etiam in primo gradu, aut benefactoribus Monialium, & aliorum praedictorum, etiam occulto nomine, petant, vel accipiant, neque in hunc finem vendant industriae ipsarum Monialium opera, eorumque pretium in sumptus hujusmodi impendant, aut quidquam tam durante officio, quam eo exacto Ecclesiae, Sacristiae, aut quibusvis aliis dono dent; sed expensae necessariae ab Abbatissa, seu Priorissa ea, qua majori poterunt cum parsimonia fiant ex ordinariis, & certis redditibus tantum, vel Monasteriorum, vel Sacristiae illorum propriis, si adsint, nullum verò prorsus aes alienum propterea contrahatur. Praeterea eadem auctoritate sub poenis praedictis praecipimus idem servari cum puellae, seu mulieres ad habitum regularem, & votorum solennium emissionem, seu professionem admittunt, ut scilicet omnia sine pompa, sine sumptu, & absque cerarum, aliorumque munusculorum quorumcunque distributione fiant, comprehensis etiam esculentis, & poculentis, neque occasione festivitatum Sanctorum, aut susceptionis habitus, & professionis hujusmodi, vel quovis alio anni tempore dispensari, vel dono mitti possint flores, fructusque, sive veri ii sint, & naturales, sive fictitii, & artificiales, aut pharmaca, placentae, liba, scriblitae, crustula, spirulae, & alia id genus edulia, cupediae, & bellaria quibuscunque personis, sive Saecularibus, sive Ecclesiasticis etiam regularibus utriusque sexus, tam intra, quam extra septa Monasteriorum degentibus, ac etiam Superioribus, & Praelatis quovis gradu, & dignitate, etiam Cardinalatus fulgentibus, Protectoribus, Viceprotectoribus, Deputatis, Praefectis, Visitatoribus, Confessariis, Factoribus, & Officialibus Monasteriorum hujusmodi, quocunque nomine nuncupentur, aliisque ab illis quoquo modo dependentibus. Denique mandamus Missas solennes in Ecclesiis Monasteriorum hujusmodi ab illorum Confessariis, vel aliis privatis Sacerdotibus decantari, tubarum verò clangores, & tympanorum strepitus, ac tuborum pulvere pyrio oppletorum explosiones, missilesque, & festos ignes nulla ratione, nullaque occasione ante, vel propè, aut

circa

circa Ecclesias, ac Monasteria praedicta permitti, neque tentoria, sive vela ante januas earundem Ecclesiarum expendi, sed & omnes alias non necessarias expensas omninò resecari.

§. 4. *Declarantes Abbatissas, seu Priorissas, Sacristanas, Camerarias, aliasque Officiales, & Moniales Monasteriorum praefatorum, quae in toto, vel in parte praesentibus literis, & contentis in illis quoquo modo respectivè contravenerint, poenas praenarratas, aliasque etiam graviores nostri, & Romani Pontificis pro tempore existentis arbitrio durante earum contumacia ipso facto incursuras: absolutione, condonatione, reintegratione, & dispensatione desuper nobis, & Romanis Pontificibus successoribus nostris duntaxat reservata, Caeterum si quandoque Abbatissae, seu Priorissae, & Moniales praedictae rigorem praesentis constitutionis in aliquo casu particulari remitti, & aliquid ex vetitis in illa permitti desideraverint, non prohibemus quin id postulent a nobis, & Successoribus praedictis, concessuris in scriptis quod in Domino censuerimus, seu illi respectivè censuerint expedire* (a).

Ma invano la Santa Sede, invano quel prudentissimo Pontefice ordinò cose cotanto sante, cotanto giuste, cotanto ragionevoli invigilando *quieti & utilitatibus Monasteriorum*; perchè le Monache e Munisterj, come se le Pontificie Bolle, fussero decreti di un Cadilesker della Turchia; han sempre fatto peggio di prima per proccurarsi una vita piena d'inquietudini e di amarezze, con una total rovina de' loro effetti temporali: tantochè non ostante infinite leggi de' Magistrati Ecclesiastici e Laicali, non si è mai arrivato a evitare che non facessero de' continovi controbandi nella vendita del pane, per procurarsi in questo modo guadagno e danajo; e ciò donde provviene, se non che dalla impotenza in cui le Religiose si veggono di poter supplire, non già al lor mantenimento circa l'abito, il vitto, o la stanza, perchè tutto ciò si ha dal Munistero; ma benvero a quelle strabbocchevoli spese, che in mezzo a una povertà giurata, si hanno a fare per non passar da meno delle altre: e perchè attendendo a provvedersi

(a) *Bulla Alexan. P. M. an.* 1656. *Tom. V. Bullar. pag.* 255. *edit. Lugd. an.* 1673. *col.* 2.

dersi di danajo per Simoniache vie, altamente da Santa Chiesa detestate; il ducato della Monaca, non vale il carlino del Secolare. Ecco come ne parla il *Tomassini* chiosando un luogo del Cardinal de Vitry di sopra addotto. *Affirmat Divinam ipsius Simoniae poenam fuisse lapsum omnis disciplinae, etiam votorum substantialium*. Sancti Apostoli Petri *in Simonem maledictio*; pecunia tua sit tecum in perditionem, *transit ac transibit semper in omnes ejus sectatores. Injusta, praesertim simoniaca bona, invadunt justa, rodunt, lacerant, absumunt. Hinc istiusmodi Monasteria rediguntur in pauperiem, atque ita quisque cogitur venari propium, pestem ac exitium regularis vitae (a)*.

Due dunque sono i divini castighi che piombano su de' Munisterj per coteste esazioni contro delle quali tanto si è scritto: uno riguarda l'anima nel rilasciamento della Monastica disciplina, l' altro il corpo o la sussistenza temporale, perchè ne vanno a rovina i lor beni. Per lo primo, come quello che riguarda l'interna spirituale loro Economia; non bisogna rimettersene a' nostri detti; ma benverò di coloro che ne possono essere appieno intesi, come sono i Superiori Ecclesiastici: al qual effetto basterà leggere l' ultima diterminazione fattane dal Regnante Sommo Pontefice, e la maniera con cui si esprime il nostro zelantissimo Sign. Cardinale Arcivescovo nell' Editto, col quale in questa Città fu fatta da lui pubblicare, di cui giova rapportarne il tenore, perchè ognun vegga con quanto appostolico zelo invigili Santa Chiesa a riparare a quegli sconcerti, che fan l'oggetto de' lamenti di tutta la gente savia e discreta di questa Città e Regno: e piacesso a Dio che come pensa al nostro buon regolamento, così noi pensassimo a saper ben ubidirla!

GIU-

(a) *Thomass. ubi supra pag. 46.*

GIUSEPPE

PER LA MISERICORDIA DI DIO DEL TITOLO DI SANTA PUDENZIANA DELLA SANTA ROMANA CHIESA PRETE CARDINALE SPINELLI ARCIVESCOVO DI NAPOLI.

L'Eccellenza dello stato Verginale paragonato da Gesù Cristo Signor nostro allo stato e natura degli Angeli, innalzato con somme lodi da' SS. Padri, ed avuto sempre da S. Chiesa in alta stima e venerazione, spezialmente in quelle anime elette, che lasciati gli agi e le pompe del secolo, hanno abbracciata l'umiltà della Croce vivendo sotto regola ed ubbidienza: ha tenuta in ogni tempo applicata l'Apostolica cura de' Sommi Pontefici, e la sollecitudine de' particolari Pastori: poichè non è mai la Santità sicura dall' invidia del Demonio, e quanto è più lo stato accetto agli occhi di Dio, più astute sono le insidie e più violenti gli assalti del nemico irriconciliabile d'ogni bene. Ciò considerando la provida Mente di N. S. Pp. BENEDETTO XIII. e vedendo non poco intiepidito il fervore della vita religiosa, per essersi introdotta ne' Monisteri una dannabile profusione nelle spese che si fanno dalle Monache Officiali, vanamente gareggiando d'inventar nuovi motivi di spese nelle funzioni da farsi e dentro e fuori del Monistero, ha stimata parte indispensabile della di lui Pontificia provvidenza il porre freno a sì detestabile abuso, tanto contrario al voto della santa povertà, all'esercizio dell'orazione, ed alla modestia e quiete de' sagri chiostri. Ha pertanto seguendo l'esempio de' suoi Predecessori ordinato a Noi di cooperare all' estirpazione di tal disordine con promulgare e procurare la perpetua inviolabile osservanza di quanto si contiene nella seguente lettera trasmessaci dalla S. Congregazione de' Vescovi e Regolari.

EMI-

EMINENTISS. E REVERENDISS. SIGNOR MIO OSSERVANDISS.

QUantunque altre volte questa S. Congregazione, e specialmente sotto il dì 28. Luglio 1708. abbia ordinato, „ che le spese occorrenti in congiuntura di feste e degli Uffizj, che si esercitano dalle Monache, si dovessero fare „ colle rendite de' Monasterj; nulladimeno è stato rappresentato alla Santità di Nostro Signore, che in molti Conventi „ queste si facciano dalle Monache particolari a conto proprio, dal che molti e gravi inconvenienti possono derivare, come la distrazione dall'Orazione, e dal Culto Divino, l'occasione di trattare con troppa frequenza co' Secolari, e qualche altra inosservanza delle Regole, la soverchia sollecitudine di acquistar danaro con pericolo di contravenire al Voto della povertà, ed in oltre di porre in angustia i loro Parenti, i quali per non soggiacere a replicate gravi spese, si astengono talora dal collocare ne' Monasteri altre Fanciulle, che ne avrebbero la vocazione. „ Perciò la Santità Sua, la quale con indefesso Apostolico Zelo assiduamente invigila a promuovere il bene spirituale di tutto il Cristianesimo, ed ha specialmente a cuore, che sempre più si avanzino nella strada della perfezione le sagre Vergini, parte la più illustre del Gregge di Gesù Cristo, ha comandato, che si rinuovino gli Ordini su questa materia altre volte emanati, e che s'insista per l'esecuzione de' medesimi. Si compiacerà pertanto V. E. incaricare con precetto formale di santa Ubbidienza a tutte le Abbadesse, Priore, Vicarie, Camerlenghe, Sagrestane, ed altre Uffiziali, che non debbano in occasione, o di Feste, o de' loro Uffizj fare spesa alcuna, o dare alcun donativo, quantunque di poco valore, nè alle Monache, nè alle Novizie, nè ad altre, che dimorano nel Monastero, nettampoco a' loro Superiori, ancorchè Regolari, nè a' Confessori, Deputati, Fattori, ed altri Uffiziali, anzi nè meno alla Chiesa, e Sagrestia; ma qualsivoglia spesa nelle sopradette congiunture dovrà onninamente farsi colle Rendite de' Mona-

„ nasterj. E perchè questi non restino di soverchio aggra-
„ vati, potrà l'E. V. ingiungere tanto alle Superiore, quanto
„ a' Deputati, Sindici, ed Economi di ciascun Monastero, che
„ considerato lo Stato de' medesimi, stabiliscano per le sudet-
„ te spese una precisa somma, che da V. E. dovrà poi esa-
„ minarsi, ed approvarsi, *purchè sia propria, convenevole, e*
„ *proporzionata all' Entrate*. In caso poi, che qualche Mo-
„ nastero fosse così scarso di rendite, che non ostante tutta
„ la moderazione usata non potesse soccombere a questo pe-
„ so; L'E. V. ordinerà, che somministrato alle Monache dal
„ deposito provenente da' livelli, o vitalizj, quanto occorre
„ per le loro necessità Religiose, il rimanente s'impieghi nel-
„ le divisate spese, conforme fu dichiarato coll'altra Lettera
„ circolare de' 25. Febraro 1709.

„ Ed affinchè si mantenga perpetuamente l'osservanza di
„ quanto viene, come sopra prescritto, potrà l'E. V. comandare
„ espressamente, che sempre nell' elezione della nuova Su-
„ periora debba in Capitolo leggersi ciò, che nella presente
„ lettera si contiene. Dichiarando, che la Santità di Nostro
„ Signore intende, che inviolabilmente debba il tutto osser-
„ varsi da qualunque Monastero, benchè esente, privilegia-
„ to, privilegiatissimo, e degno di special menzione, ezian-
„ dio soggetto immediatamente alla S. Sede, ed anche dalle
„ Case delle Oblate, quantunque non astrette alla Clausura,
„ sotto la pena in caso di contravenzione della privazione
„ dell'Uffizio, e della voce attiva e passiva da incorrersi *ipso*
„ *facto*, e da durare ad arbitrio della Sagra Congregazione.

„ Sarà dunque parte della Pastoral Vigilanza dell'Eminenza
„ Vostra il restar servita di ordinare l'esatto adempimento di
„ quanto si prescrive, compiacendosi susseguentemente dare
„ avviso dell'operato; mentre bacio alla medesima umilmen-
„ te le Mani.

Di Vostra Eminenza

Roma 26. Gennaro 1742.

Umiliss. Divotiss. servitore
G. Cardinal Firrao.

C. Arc. di Damiata Segr.

Or Noi considerando la necessità e l' importanza grandissima d' ubbedire agli ordini della Santità Sua in cosa che Noi medesimi non possiamo tollerare senza renderci rei di gravissima colpa nel cospetto di Dio, il quale richiederà da Noi conto di tutti i peccati, distrazioni e dissipazione di spirito, rilasciamento della disciplina claustrale, disturbi e vanità, che pur troppo, piangendo, vediamo accadere ne' Monisteri di questa Città: dopo aver raccomandati all' Altissimo Padre de' Lumi e Noi stessi e le anime di tutte quelle, che per gloria di Dio, e salute propria vivono ritirate dal secolo ne' sagri chiostri, notifichiamo, e colla pubblicazione del presente Editto nostro intimiamo gli ordini sopradetti di Sua Santità a tutte e ciascheduna Abbadessa, Priora, Sottopriora, Vicaria, Sindica, Cellararia, Sagrestana, Refettoriera, Portinara, Rotara, Infermiera, Giardiniera, Panettiera, Speziale, Dispensiera, Maestra, e qualunque altra Monaca officiale in qualunque officio che sia, o che si possa inventare in futuro o stabilire, de' Monisteri, e Conservatorj di questa Città e Diocesi, ancorchè siano esenti, e governati da' Regolari, o in qualunque modo privilegiati, privilegiatissimi e degni di special menzione, ed anche immediatamente soggetti alla S. Sede Apostolica: Ed a tutte le medesime ed a ciascheduna di esse attuali e future comandiamo, ordiniamo e precettiamo in nome e parte della Santità Sua, e colla nostra autorità ordinaria con precetto formale di santa ubbidienza, che niuna delle sopradette Officiali, ancorchè sia Superiora, come sopra, ritrovandosi o essendo eletta e destinata a' sudetti officj, nè prima nè dopo nè mai per motivo di solito e consueto o di praticato dall'altre Officiali passate, nè per se stesse direttamente, nè indirettamente per mezzo d' altre persone così di dentro come di fuori del Monistero, quando anche volessero i parenti contribuire spontaneamente, e per dono gratuito, faccia spesa alcuna in denaro o in robe di qualsisia qualità e valore benchè minimo, che non sia propria del Monistero tanto nelle feste e funzioni di Chiesa, quanto per cagione di qualunque altro officio del Monastero. Nè dia mai cosa alcuna in denaro, roba, o comestibili, con titolo di pietanza, rinfresco, ricreazione, ricognizione, o qualunque al-

tro che siasi, fuori del Monastero a' Superiori, ancorchè Regolari o privilegiati, al Confessore, Predicatore, Sagrestano, Clerici, Avvocati, Procuratori, Medici, Sindici, Deputati, Spenditori, Fattori, Musici, Artieri, e qualunque altro serviente, o Ministro, e dentro del medesimo Monastero alle Officiali, Monache coriste, Novizie, Educande, Converse, anzi nè pure alla Superiora, ancorchè se le dasse a titolo di sussidio, o limosine per sollievo del Monastero, e sotto lo specioso pretesto di mantenimento necessario per lo vitto delle Monache.

Dichiariamo per tanto, che chiunque delle Superiori permettesse, o quelle Officiali, che tanto in proprio nome, quanto in nome d'altri avessero ardire di fare il contrario di ciò che sta ordinato dalla Santità Sua e da Noi, non solamente rimarranno ipso facto *sospese e private dell'officio, e della voce attiva e passiva per lo tempo ad arbitrio della Sag. Congregazione de' VV. e RR. ma oltre la trasgressione del voto di povertà caderanno nel peccato mortale gravissimo di disubbedienza formale per la trasgressione del voto, e precetto di ubbedienza, dal qual peccato non potranno essere assolute che da Noi soli, come sta stabilito nell' Editto in data de' 28. Agosto dell'anno 1708. pubblicato dalla b. m. del nostro Predecessore, in esecuzione di un' altra lettera circolare spedita allora dalla S. C. de' VV. e RR., che la S. di N. S. oggi rinnova col suo presente ordine, e che intendiamo di rinovare anche Noi, per quanto si uniforma a questo nostro presente Editto: restringendo e togliendo affatto, nè concedendo a qualsivoglia tal facoltà d'assolvere da tal peccato se non solo in articolo di morte: anzi niuno Confessore ordinario o straordinario, o sia Padre spirituale o direttore, o qualunque altro Secolare o Regolare, s'intenda mai approvato a sentire le confessioni di quelle Religiose officiali, così de' Monasterj esenti che non esenti, che trasgredirà questi ordini: Nè s'intenda conceduta facoltà d'assolverle, senza special menzione di questo caso. E se non ostante il difetto di facoltà alcun Confessore ordinario o straordinario, Direttore, o Padre spirituale, o qualunque altro sotto qualunque pretesto anche di necessità o d'impedimento di potersi a Noi presentare, osasse*

assol-

assolvere invalidamente alcuna delle controvenienti a quest' ordini, sia ipso facto *sospeso di sentire le confessioni non solo delle Monache, ma altresì de' secolari dell' uno e dell' altro sesso.*

Ogni spesa dunque grande e piccola per qualunque necessità o convenienza dentro e fuori del Monistero si farà onninamente dopo la pubblicazione del presente Editto, ed in perpetuo da' Superiori, e Superiore de' Monisterj di proprio denaro del Monistero, e delle rendite di esso, senza che per pensiero vi abbia parte alcuna Monaca officiale. Che se si trovasse alcun Monastero, o Conservatorio così scarso di rendite, che in verun conto potesse soccombere anche alle spese forzose e necessarie, basterà che ce ne facciano subito consapevole, perchè non si tralascerà da Noi diligenza veruna per provvedere al bisogno nel miglior modo possibile, senza però che s' intendano fra tanto sospesi gli ordini da Noi dati in questo Editto, o sospese le pene imposte contro de' trasgressori de' medesimi ordini.

E perchè gli stessi inconvenienti devono necessariamente seguire, qualora nelle monacazioni, o professioni si spenda più di quello che è solito darsi da' parenti per tale occasione, sicchè tal volta rimangono le Monache indebitate per così dire anche prima di entrare in Monistero: Noi sotto le stesse pene così contro le persone, che controvenissero a questo presente ordine, come contro i Confessori che le assolvessero, comandiamo che in quei Monasterj e Conservatorj in cui o di stile, o per le costituzioni non è permesso a quelle che prendono l' abito, o fanno la professione o oblazione di far alcuna sorte di spese, così in Chiesa, ed in Sagrestia, come dentro il Monastero o Conservatorio, a titolo di pietanza, di pranzo, regalo, o qualunque altro che siasi, in verun conto sia lecito in avvenire alle Religiose sudette spendere alcuna somma benchè minima nè per se, nè per mezzo di altri quantunque volessero o i parenti di fuora, o le Religiose parenti di dentro farle a loro proprie spese.

In quei Monasterj, o Conservatorj poi in cui è solito farsi simili spese nè è vietato dalle costituzioni, comandiamo sotto le stesse pene, che per tutto quello che dovrà spendersi così dentro che fuori del Monastero, e per qualsivoglia altro titolo o pretesto, che possa mai immaginarsi, la spesa non possa mai eccedere quella somma che effettivamente si dà da' parenti a tal' effetto,

pur-

purchè quella non oltrepassi la somma solita e consueta a darsi dalla maggior parte, da stabilirsi e ordinarsi da Noi per ciaschedun Monistero, e Conservatorio; dichiarando espressamente non esser lecito di spendere di vantaggio, quando anche volessero i parenti dare di più, o volessero le Monache parenti contribuirvi co' loro avvanzi, o co' loro livelli.

Non intendiamo però con questo di proibire alle Monache di qualsisia Monistero, o Conservatorio di potere colle dovute licenze impiegare in beneficio ed utile del Monistero qualche somma di denaro, che sopravanzasse a' proprj bisogni, purchè non sia per causa, riguardo, o fine degli officj, o in frode del presente Editto: e purchè il denaro sia esistente nella cassa comune de' depositi ne' Monisteri di clausura, e ne' Conservatorj, secondo le proprie regole e consuetudini di ciascheduno; escludendo affatto qualunque spesa che dalle Monache volesse farsi con denaro donato o improntato da altri di dentro, o fuori del Monistero, o con roba comprata a credito, ancorchè si dovesse pagare col risparmio del proprio livello, o comunque perveniendo.

E se con tutto ciò vi sarà Monistero o Conservatorio in avvenire, nel quale per opera del demonio si farà picciola controvenzione a quanto da Sua Santità, e da Noi sta ordinato in questo Editto, dichiariamo sin da ora che non permetteremo che vi si ammetta nessuna fanciulla per educanda, nè alcuna Educanda all'abito, nè alcuna Novizia alla professione, non essendo dovere che nuove piante allignino in quella terra, ove ha poste la disubbidienza così tenaci, e profonde radici.

Ordiniamo finalmente, e comandiamo, che il presente Editto sissato in una tabella si legga e notifichi sempre in pieno capitolo prima di procedere all'elezione della Superiora, e delle Officiali ogni volta che si dovranno eliggere, o dalla Comunità, o dalla Superiora, e questa lettura si abbia come atto legittimo e canonico requisito all'elezione così della Superiora, come delle Officiali subalterne, e senza di essa ogni elezione in futuro sia nulla ed invalida.

Speriamo però fermamente che la grazia dello Spirito Santo in ogni elezione sollennemente invocato infonda nelle menti e negli animi di tutte le Religiose sensi di vera ubbidienza e di umiltà in cosa tanto necessaria alla perfetta osservanza regolare,

lare, ed allo stato lontano dalle vanità del secolo, e loro faccia conoscere che la vera gloria non consiste nella ostentazione delle umane grandezze, e nella vana lode e plauso che dannosi l'una all'altra le Religiose nella profusione delle spese, ma nell'osservanza della santa povertà, e nel cercare di piacere a Dio in tutte le loro operazioni, prendendo ciascheduna per se la riprenzione che fece Gesù Cristo agli Ebrei: Qui gloriam ab invicem accipitis, & gloriam, quæ a Deo solo est, non quæritis: *Johan.* v.44.

Dato dal nostro Palazzo Arcivescovile questo dì 30. di Luglio 1742.

GIUSEPPE CARDINALE ARCIVESCOVO.

Ecco pertanto dal Sommo Universal Pastore posto in chiaro il frutto micidiale, che producono le profusioni del danajo, che si riscuote da chi entra ne' Munisterj, per fomentarvi e mantenervi una perpetua gara di vanissime spese, per le quali com'è certo che non tutte le Monache e loro famiglie hanno uguali le forze da sopportarle; così è anche certo, che vi si abbiano a produrre gli sconcerti che dal Sommo Pontefice si accennano, e dal nostro Eminentiss. Pastore, *piangendo*, fortemente si detestano. Egli è però degno di tutta la riflessione, la maniera seria, e vigorosa, e tutta uniforme allo spirito della Chiesa, con cui sopratutto si esprime laddove parla della controvenzione alle cose colla Pontificia lettera e col suo Editto vietate. *E se con tutto ciò vi sarà Munistero o Conservatorio in avvenire, nel quale PER OPERA DEL DEMONIO si farà picciola controvenzione a quanto da Sua Santità e da Noi sta ordinato in questo Editto; dichiariamo fin da ora, che non permetteremo che vi si ammetta veruna fanciulla per educanda, nè alcuna educanda all'abito, nè anche alcuna Novizia alla professione: non essendo dovere, che nuove piante allignino in quella terra, ove ha poste la disubbidienza così tenaci, e profonde radici.*

Dunque come non ostante ordini e pene così vigorosi, abbiam veduto noi che si è fatto quelche si facea prima nel lusso delle feste e pompe, o sia per far novizia, o sia per far professa una Donzella, e le medesime esorbitanti spese si hanno avu-

to a soffrire per abilitarla agli offizj del Munistero , come non sene può dubitare da quanti viviamo in questa Città , o in questo Regno , e perchè meglio una tal verità si assodasse , se n' è addotto un pubblico istromento ; quindi si deduce , che sì fatte *non picciole* ma gravi *controvvenzioni* al cennato Editto ; si sono fatte *PER OPERA DEL DEMONIO* in tutt' i Munisteri dove si son fatte, perchè vi *ha poste la disubbedienza profonde e tenaci le radici* : e il Sommo Pontefice , e l' Eminentissimo nostro Arcivescovo, e la Real Camera di Santa Chiara , e la Curia del Cappellan Maggiore sanno quelche si è fatto a nome di molti Munisterj , perchè non si eseguissero diterminazioni così sante così giuste così degne dello Spirito Religioso: e se mi fusse lecito, potrei nominare molti degnissimi Professori meco intervenuti a sessionare in un de' nostri più cospicui Munisterj, su de' modi da tenersi per non ubbidire nè al Sommo Pontefice nè al nostro Pastore ; ma per degni rispetti ciò si tace , bastando a me, che chi sostenne che bisognava ubbidire alla Pontificia diterminazione , ne guadagnò l'odio delle Religiose che più non lo stimaron degno di lor servire da Avvocato. Sicchè ben si vede con quel che deplora il Sommo Pontefice, con quel che *piangendo* dice il nostro Eminentissimo Arcivescovo, com' e quanto grave sia il castigo di Dio, ne' Munisterj, ov' e la povertà , e l' ubbidienza , più non vi si truova, e contumacemente si resiste a non farvela rientrare.

Per quelche riguarda poi l'altro castigo di cui parla il *Tomassini* pe' beni Temporali ; egli è anche manifestissimo . Imperocchè egli è evidente , che come ne' Munisterj sempre vi sono entrati buoni Capitali , colla proibizione di non potersi alienare , e cotesti han fatto un continovo aumento de' primi fondi , senza de' quali niun Munistero si è potuto secondo le Canoniche leggi fondare , che non solamente non han mai mantenuto alcun numero di Religiose a spese del Munistero, ma ben anche da ognuna di esse han voluta la dote , a titolo di alimenti , ma poi per alimentarsi le hanno obbligate a riserbarsi il vitalizio , oltre il danajo che vi è di continuo entrato a nome di piatanze e di feste , e di offizj ; dovrebbon essere ricchissimi e lastricati di oro e di gemme , se con

buo-

buona Economia si fussero governati.

Ciò non ostante a sentir coteste sante Religiose, non vi è Munistero che non sia ben povero, e che non abbia bisogno di continuo ajuto per potersi mantenere, e delle doti, e delle piatanze, e de' vitalizj. Ma tuttochè ciò sembrar potrebbe un paradosso incomprensibile, pur bisogna crederlo vero: non perchè sieno sempre realmente poveri; ma benvero perchè sovente non è possibile che si accorgan di esser ricchi: e ciò per due motivi. Il primo perchè non vi è Munistero, che sia mai contento o delle sontuosità delle sue fabbriche, o degli argenti, o della ricchezza degli utensili della Chiesa; onde sempre si pensa a spendere in ciò danajo sopra danajo ancorchè ne avessero a morir di fame le Religiose. Il secondo si è, che l' Amministrazione delle ricchissime loro rendite, ha da cadere per necessità in mano a Donne, le quali essendo entrate di tenerissima età nel Munistero, per vecchie che vi sieno divenute, potran saper benissimo come vadan le Monastiche faccende della Casa che governano; ma non sapran mai l'abici dell' arte difficilissima di comperare e vendere, nella quale, coloro che sono i più destri nelle cose mondane, appena arrivano mai a intenderla di un modo, da sentirsi sicuri di non essere ingannati: talmentechè tutti già ne siam persuasi, che se mai arriviamo al segno di non farne frodare, nelle spese che passan per le nostre mani; per quelle poi che passano per le mani de' nostri spenditori, i più puntuali regolarmente parlando, sono quelli che ne ruban meno di quelche peravventura potrebbe fare un altro. Or come questa si è una verità, che non si può da noi negare; e come crederem noi, che andranno le cose de' Munisterj, da cui chiostri non potendo la Religiosa escire a vedere i fatti suoi, uopo è che necessariamente stia all'altrui fede? Egli uopo è credere, che cotesto dover dipendere necessariamente dall'altrui fede, sia una cosa che abbia cagionato loro de' gravissimi danni, di cui come tutti potremmo additar qualcheduno; così moltissimi ne avrà avuto presenti il nostro vigilantissimo Pastore: poichè per darvi qualche rimedio, ha presa la via di volerne rivedere i conti, e dar loro Amministratori di sua

P scelta

ſcelta, sì per moderar le ſpeſe inutili, come per dar ſeſto al modo come ſi fanno, e alle mani per le quali paſsano. Ma e' ſa quante e quali difficoltà arebbe avuto a ſuperare oltre a quelle che ha incontrato il ſuo Appoſtolico zelo per venirne a capo, ſe la poca voglia che han dimoſtrato alcuni, l'aveſſero potuta dimoſtrar tutti i Muniſterj a vederſi minorare l'independenza colla quale le loro rendite ſi ſono amminiſtrate: tuttochè per Divin giudizio ſieno andate a male, e perchè ſpeſe ſenza meta in coſe inutili o ſuperflue, e perchè nelle ſpeſe che ſene ſon fatte, ſi ha dovuto paſſar per mani che non ſon ſempre ſtate le più fedeli del Mondo. Coſicchè dalle loro ricchezze ricavando danno per l'anima, e non ſentendone profitto per lo corpo; quanto più ve n' entrano, tanto ſempre più ſi credon nel biſogno o immaginario o vero di averne delle altre: talmentechè a giorni noſtri non meno che ne' tempi di *S. Antonino*, regna il deplorabile abuſo, che le Monache. *Quanto Monaſterium eſt opulentius, tanto requirunt majores dotes*: (a) o perchè tra loro, come tra gli Uomini del ſecolo.

Creſcit amor nummi, quantum ipſa paecunia creſcit;

o perchè: *Cum ſupellex, Menſa, totaq; Monaſterii inſtructio, ex proventibus Monaſterii abundantioribus commenſuretur, etiam majores praetendi poſſe dotes credunt*: e ciò non oſtante ſovente accade, che le Monache, più che ne' meno agiati, realmente ſtianvi a diſagio: (b) o perchè non ſapendo far uſo ragionevole della povertà che profeſſano, non ſanno conoſcer la loro ricchezza, e ſono perciò nel caſo, che ſi immaginano di eſſer poveri, per dar così motivo alla gente ſavia, che di lor profuſione ſi rida:

—— —— Quid enim majore cachinno
Excipitur vulgi, quam pauper Apicius? (c).

di cui ſi ſa la ſtrana ſtoria, che avvolontatamente ſi tolſe la vita, parendogli eſſer divenuto povero: *cum ſubductis rationibus, ex ſeſtertio millies, quod in culinam congeſſerat,* cen-

(a) *Divus Antonin. in ſumma lib.* 1. *tit.* 1. *cap.* 5. *n.* 18.
(b) *Apud Van-eſpen Jur. Eccl. Univ. par.* 7. *tit.* XXVI. *cap.* 7 1. *n.* V.
(c) *Juven. ſatyr.* XI. *ver.* 2.

centies tantum sibi superesse cognovisset (a): che pur era una somma di danajo da fare il comodo e agiato mantenimento di una intera famiglia, non che di un uomo solo, che avesse voluto con una giusta economia, e non con una strabbocchevole profusione regolarsi.

Or come si è somma grazia di Dio che un povero si creda ricco, perchè si contenta del poco; così è sommo gastigo, l'esser ricco, e reputarsi, e sovente anche viver da povero, perchè si vuol del soverchio. O quanti Munisterj sono ricchi e si chiaman poveri, perchè misurano le loro facoltà tenendo gli occhi al più che si può spendere: ma se le misurassero tenendo le mire a tanta onesta gente che tutto il suo mantenimento ricava da' sudori della fronte, e dallo stento delle mani; si crederebbon ricchi, in veggendosi in uno stato in cui senza menomo stento, hanno tutto quelche bisogna al comodo mantenimento della umana vita, e peravventura entrerebbono in dubbio, se bene o male si adempia al voto della povertà, menando una vita a cui non manchi nulla per passarla senza incomodo! Noi altri che viviamo nel secolo, e sappiamo come in coppa di oro, si sputi sangue, sogliamo chiamar beati, coloro che vivono a suon di campanello: ma una tale felicità di cui si dovrebbe godere in ogni savio Munistero, non si conosce e non si gusta, e vi si sospira tra mille inquietudini, perchè non si può spendere quanto un vano capriccio può dettare: e ciò perchè la vera Ecclesiastica disciplina, l'imitazione della povertà degli Appostoli, l'orrore alla proprietà de' beni, l'amore a una santa uniforme comunità, l'esatta osservanza a' voti giurati; o non s'intende o non si vuole intendere, per volersi far oggetto di santità e di perfezione religiosa, l'aver molto per avere come spendere assai.

Dalle cose finora dette, bastevolmente si è dimostrato, quanti e quali disordini per la spirituale e per la temporale economia de' Munisterj sieno derivati, dall'aversi voluto appartare dalle massime più sode di Santa Chiesa; de' suoi Pontefici, de' suoi Concilj, de' suoi Dottori: onde ne resta a parlare de' rimedj, che vi si avrebbero da apportare, e che senza

P 2 molto

(a) *Senec. de Consol. ad Helviam cap.* x.

molto ſtudio, par che ſaltino agli occhi, e che tutti ſi riducano a due: l'uno che i Muniſterj non abbiano da ammettere maggior numero di Monache, di quel che poſſan colle Lor rendite ſoſtenere; l'altro che colei che ne vuol profeſſar l'abito, non abbia per qualunque titolo, e ſotto qualunque preteſto a facilitarſene l'adito col danajo che ſi ſuol dare col nome di dote, di piatanza, di vitalizio, di officj, di feſta, di muſica &c. Ma il caſo ſi è che ove i mali ſono arrivati al colmo, producon due perniciosiſſimi effetti: l'uno che più non ſi conoſcon per mali, che anzi ſi reputano coſe buone; l'altro, che ſe mai ſi dimoſtrino eſſer quelche ſono, non ſolamente ſi proccurano ſcuſe infinite, perchè ſene moſtri impoſſibile il rimedio; ma ben anche ſi rimira con orrore e come capital nemico, chi voglia riprendergli. *Qui faciendo quod malum eſt, etiam conſuetudine ſe implicant, ut ipſa conſuetudo non eos ſinat videre quod malum eſt; fiunt defenſores malorum factorum ſuorum, iraſcuntur cum reprehenduntur . . . . , ut jam nequitia ſit juſtitia, & prohibitor potius reprehenditur, quam factor* (a).

Egli è chiaro che ſe doveſſe aver luogo la dottrina coſtantemente da ſanta Chieſa inſegnata, come ſi è avuto per punto fiſſo, che i Muniſterj non aveſſero a pretender doti, nè piatanze, nè vitalizj, nè altre ſomme ſotto qualunqee titolo o preteſto per non inciampar nella *Simonia*, e perciò che non aveſſero a ricever maggior numero di Monache di quello che fuſſe proporzionato alle ſue rendite; quindi il rimedio al primo male ſarebbe che ogni Muniſtero miſuraſſe le ſue forze, e ſenza mai domandar doti nè altro, ammetteſſe al ſuo abito tanto numero di donzelle, quante colle ſue rendite poteſſe mantenerne.

Ma guai a chi voleſſe dalla Santa Sede sì fatto rimedio domandare: perchè oltra l'odio che ſi conciterebbe contro, e ben ſene intende la ragione; allo ſtante ſi farebbe naſcere la difficoltà, che un tal rimedio cagionerebbe un gran male al Pubblico: perchè potendo il numero delle Donzelle che voleſtero veſtir l'abito religioſo, avanzar il numero di quelle

(a) *Divus Auguſt. ſerm.98. de verbo Evangel. Luc.*VII. *de trib. mor. pag.*362. *tom.*V, *Oper. edit. Antuerp.*

quelle che senza veruna dote dovessero esser mantenute colle proprie rendite del Munistero; ecco che avrebbero a restarsi nel secolo, e cotesto sarebbe un gran male: e invano si risponderebbe, che a un dottissimo e santo Cardinale, anzi che sembrar un gran male, dall'aver veduto moltiplicarsi senza numero alla giornata i Munisterj, ebbe a esclamare. *Impletum est illud Isaiae*: Multiplicasti gentem, non multiplicasti laetitiam. *Inde nata sunt scandala gravia & multiplicia omnibus nota, qua materiam uberem praebent Columbae gemendi & plangendi relaxationem, ne dicam corruptionem Ordinum Religiosorum* (a).

Comunque però ciò sia, vuopo è sfuggire un tale intoppo, vuopo è dare tutto il peso a cotesta difficoltà, vuopo è pensar cose per le quali con giusto temperamento e si sfuggan le *Simonie*, e non vi sia timore, che per l'addotto motivo si chiudan le porte de' Munisterj, a chiunque vi voglia entrare. A questo effetto egli è da riflettere, che vi è chi da *Simonia* che si dice *Juris Divini*, e *Simonia* che si dice *Juris Ecclesiastici*. A riguardo della prima non si può mai permettere, ciò che per dritto Divino si hà per *Simoniaco*; ma a riguardo della seconda, può mercè la Pontificia autorità, non esser *Simoniaco* ciò che vien dal Dritto Canonico per tale condannato. Quindi comechè il domandar checchesia dalle Monacande, siesi come sinora si è fatto vedere, generalmente con severissime leggi da Santa Chiesa condannato così pe' Munisterj ricchi come pe' poveri; a ogni modo i Canonisti le hanno interpretate di modo, che pe' Munisterj ricchi, sia *Simonia Jure Divino* proscritta, ma pe' poveri sia soltanto proibita *Jure Ecclesiastico*, a cui senza dubbio può il Sommo Pontefice dispensare, e in conseguenza abilitargli a ricever tanto, che basti al mantenimento di chi vuol entrarvi: e a una tale benigna opinione, debbe dare tutto il peso la dottrina, e l'autorità di *S. Tommaso*, di *S. Bonaventura*, e di *S. Carlo Borromeo*, e di altri Scrittori disopra accennati, e la pratica che sen'è introdotta, la quale se si consideri al lume dello spirito di Santa Chie-

(a) *Bellarm. lib. 2. de Gemitu Colum. c. 6.*

Chiesa, e de' Sommi Pontefici, che l'han veduta, tollerata, e anche voluta; si troverà assolutamente parlando, ragionevole e giusta, e alle cose ne' due precedenti Capi proposte, niente contraria.

Ma affinchè in una materia cotanto dilicata da me si cammini colla più sicura scorta che mi sia possibile; sceglierò tra' più chiari e dotti Teologi e Canonisti, chi raccogliendo in breve la teorica dottrina di Santa Chiesa, e mettendola affronte della pratica che vi corre, usando della distinzione testè proposta; ne farà con chiarezza vedere, qual sia il giusto temperamento per cui l'una coll'altra ben si possi accordare. Mi avvalerò dunque dell'autorità del dottissimo *Francesco Suarez* luminosissimo fregio della insigne Compagnia di Gesù, e comechè lungo sia il luogo che farò per trascriverne; a ogni modo, sono così gravi così sode così giuste le obbiezzioni che si fa, le risposte che adduce; che ogni parola che ne togliessi, farebbe loro peravventura perdere, tutto quel vigore e tutta quella chiarezza colla quale si propongono, e che mirabilmente servono al disegno per cui questa Scrittura si è formata: e dall'altra parte le sue Opere. nè son di quelle che van per le mani di ognuno, nè di quelle che facilmente fuor de' Chiostri, in cui sono in quell'alta stima che meritano, si possan consultare, Eccone pertanto le parole.

Excommunicatio contra Simoniacos in religionis ingressu exponitur.

Secunda excommunicatio lata est ab Urbano IV. in Extravagante prima de Simonia, contra eos, qui dant vel recipiunt aliquid ob ingressum religionis per modum pacti & conventionis. Quæ constitutio difficilis redditur propter communem usum, quem nunc etiam servari videmus, præsertim in conventibus monialium, de quibus expressè lex loquitur. Quia foeminae non recipiuntur ad habitum religionis, nisi cum promissione & pacto dotis persolvendae, & multis alijs expensis, partim ad communem usum conventus, partim ad singularium monialium commodum: quae omnia videntur contraria huic constitutioni, Quin etiam aliquando in religionibus virorum, praesertim quan-

quando egestate premuntur, solet aliquid ab ingredientibus ad eorum substentationem postulari, vel, si bona temporalia habeat, solet ab eis ante professionem exigi, ut vel ea Monasterio donent, vel saltem de eis non testentur in favorem aliorum, ut jus haereditandi per professionem eorum in Monasterium transferatur: quod, si hoc facere recusent, ad professionem non admittunt, sed potiùs expelluntur.

Est ergo in primis advertendum, hic solum puniri actionem Simoniacam ex reali pactione dandi, vel recipiendi aliquid temporale pro spirituali admissione ad statum seu habitum religionis. Ita intelligunt omnes, quos statim referam; & colligitur ex textu in illis verbis; Omnique pactione cessante. *Quapropter actio propter quam haec poena infertur, non ideò mala est quia in eo textu prohibita, sed potiùs ideò ibi specialiter punita, quia vel ex se mala est, & simoniaca, vel antiquis juribus prohibita, ut patet in cap.* De regularibus, *& in cap.* Quoniam *extra de Simonia, & in eisdem dicitur, per antiquiores canones fuisse prohibitam: qui canones non videntur esse alii nisi illi, qui generatim prohibent acquisitionem cujuscunque Ecclesiastici gradus per simoniam, & afferuntur latè in decretis, 1. qu.1. & 2.*

Hinc ergo fit primò, ut quoties aliquid mera sponte datur & rerecipitur in ingressu Religionis, nulla incurratur censura: quia hoc per se malum non est, nec in illa lege prohibitum, imò potiùs permissum. Addo verò, hic dici sponte fieri, quidquid fit sine pactione tacita, vel expressa, ut patet ex citatis verbis textus. Quapropter, qui aliquid daret vel reciperet sinistra intentione, dando scilicet, vel recipiendo pro ipso ingressu, seu pro suffragio in favorem talis personae praestando, ut in religionem admittatur, non incurreret hanc censuram. Cujus ratio reddi solet, quia talis Simonia est mentalis, quam Ecclesia punire non potest. Sed re vera illa non est purè mentalis, in actum enim exteriorem, prodit interna intensio simoniaca, &, ut supra vidimus, Ecclesia potest per censuram punire actum exteriorem, quatenus a tali prava intentione interiori procedit, etiamsi alio pacto vel signo non manifestetur intentio. Ratio ergo non est quia Ecclesia non possit hoc punire, sed quia de facto non punivit per hanc censuram, cum exceperit omnem dationem vel receptionem absque pacto factam: & hac, de qua

agimus, licet male fiat, sine pacto tacito vel expresso fieri supponitur. Et ita advertit Cajet. cap.73. quem sequitur Armilla: ver. Excommunic. *n*.60.

Obiici tamen possunt illa verba hujus textus: illa dumtaxat quae personae ipsae ingredientes, purè, & sponte, & plena liberalitate, omniquae pactione cessante, dare vel offerre voluerint, cum gratiarum actione licite recepturi. *Non ergo satis est absque pactione dare, vel recipere, sed ultra hoc ex parte dantis exigitur, quod* purè, sponte, & plena liberalitate *id faciat: at verò qui hoc facit intentione obtinendi spirituale pro temporali, nec purè, nec plena liberalitate id facit; ex parte verò accipientis petitur ut licitè recipiat: non recipit autem licitè, qui praedicta intentione quidpiam recipit. Respondetur, haec omnia intelligenda esse de actu ipso dandi vel accipiendi quantum ad actum externum, ita ut ipse purè & liberaliter, & sine ulla circumstantia, quae exterius illum reddat simoniacum, fiat: nam quandiu lex humana non exprimit conditionem purè mentalem, seu habitudinem solam ad actum internum, non debet ad illam restringi, quia est nimis odiosa & rigorosa.*

Secundò sequitur, quoties aliquid datur vel accipitur in ingressu Religionis, non pro ipso ingressu seu receptione, sed in sustentationem ejus qui ingreditur, quia fortasse Monasterium non habet sufficientes redditus ad illum alendum, nec incurri hanc censuram, etiamsi pactum intercedat. Ita Navar. n.106. ex Cajet. suprà, & in 2.2.quaest.10. art.3. Soto lib.9. de Justitia quaest.6. art.2. ad 4. *Ratio* Cajetani *est, quia hoc est jus naturale. Ratio autem* Soti *est, quia non est Simonia, cum non petatur spirituale pro temporali, sed pro re alia licita, scilicet pro sustentatione. Unde infert; non solum Monasterio egenti, sed etiam diviti, per se loquendo, & ex natura rei, licitum esse petere aliquid ad sustentationem ejus, qui vult ingredi Religionem. Quia, si illa in egente non est Simonia, nec in divite erit, nam in utraque, idem pro eodem petitur: ergo, si in una non petitur temporale pro spirituali, neque in alia: ergo, si in paupere illa non est Simonia, nec in divite erit: ergo licita, quia non est contra justitiam, neque contra aliam virtutem. Nam, licèt Monasterium sit dives, non tenetur bo-*

na

na sua expendere in sustentationem hujus personae, maximè si ipsa potest secum afferre, unde alatur: ergo nulla deformitas in tali actu apparet: imò videtur hoc posse esse laudabile, ut aliqui pauperes sine ullo hujusmodi subsidio possint in Religione recipi, vel ut Religionis bona conserventur, & ad majorem spiritualem profectum augeri possint.

Haec verò amplificatio Soti, *quamvis, sola ratione inspecta, verisimilis appareat, tamen considerando dicta Doctorum, & Canonum, quae in re morali majoris sunt ponderis, videtur difficilis. Nam* D. Thom. 2. 2. quaest. 100. art. 3. *ad* 4. *cum limitatione dixit*: Si Monasterium sit tenue, *& iterum*: Si ad hoc non sufficiant Monasterii opes. *In* 4. *verò* dist. 25. qu. 3. art. 2. quaestiune 2. ad septimum, *post eandem limitationem expressius addidit*: Si autem sine gravamine Ecclesiae, potest recipi (*scilicet religiosus*); simoniacum est aliquid pro receptione exigere. *Praetereà expendi ad hoc potest cap.* Quam pio, 1. *quaest.* 2. *quod* D. Thomas *citat, ubi* Bonifacius *omnes hujusmodi exactiones prohibet, nisi* quasi subsidii gratia: *& hoc ipsum subsidium vult subsequi potiùs, quàm praecedere, ut omnis praesumptio tollatur, ut ibi notat* Glossa. Item in dict. cap. Quoniam, de Simonia: *prohibetur hujusmodi receptio, etiam* sub paupertatis praetextu: *propriissimè autem dicitur praetextus paupertatis, quando re vera paupertas non subest, & allegatur. Unde* Glos. *ibi*; *ait*, Si Religiosi verè pauperes sint, ita ut non possint alium sustentare, posse illi dicere: Non habemus quod demus tibi pro victu, nisi tu portes unde vivas: *dummodò hoc non dicatur in fraudem: ergo secluso vero titulo paupertatis, hoc est prohibitum. Imò* Glos. Bernardi *ibi addit, etiam interveniente paupertate, tutiùs esse neminem admittere, quam illo modo aliquid exigere: quod quidem scrupulosius dictum est. Praetereà* Sylvest. verb. Simonia, *n.* 15. *latè hoc disputans, dicit esse communem sententiam plurimorum (quos ibi refert), exigere aliquid pro sustentatione in Monasterio tenui, licitum esse; in opulento verò, esse Simoniam. Ipse verò* Sylvester *addit*: Sed intellige praesumptivè sicut semper fecerunt, & faciunt aliquae Moniales, &c. *Praesumptivè autem declarat esse Simoniam, vel quantum ad forum contentiosum, vel in conscientia, si habetur respectus non*

ad victum, sed ad ipsum ingressum: & ita sentit hoc non esse illicitum, si debita intentione fiat.

Difficile tamen videtur ita interpretari dicta doctorum, & canonum: nam Divus Thomas *absolutè in conscientia loquitur, & reliqui Doctores. Et canones non tantùm puniunt vitium quod praesumunt, sed absolutè prohibent, ne tale factum cum talibus circumstantiis fiat: ergo non solùm praesumunt, sed constituunt tale factum verè pravum & illicitum, etiamsi aliàs non esset. Quod praeter dicta colligitur ex hac* Extravag. *quatenus districtius prohibet aliquid exigere quoquo modo a volentibus ingredi religionem, quocunque titulo, etiam ad pios usus: sed praecipit liberaliter eis dare omnia, quae ad victum & ad vestitum pertinent. Quapropter, licèt ratio* Soti, *secluso jure positivo, habeat efficaciam; tamen, illo supposito, non habet: quia, cum bona religionum Ecclesiastica sint, de eis disponere ad Summum Pontificem maximè pertinet: statuit ergo Summus Pontifex, ut religionis reditus liberaliter in sustentandis Religiosis expendantur, & ut cum eadem liberalitate, & omnino gratis religiosi recipiantur, ut ex eis sustententur; abstulitque consequenter ab hujusmodi religiosis, omne jus petendi aliquid ab ingredientibus religionem ob sustentationem eorum, quia ipsa bona religionis, jam sunt ad hoc munus destinata. Quapropter, quoties opulentum Monasterium hoc titulo aliquid exigit, titulus est falsus, & fictus. Sicut qui a paupere, quem gratis alere tenetur, aliquid exigeret pro ejus sustentatione, falsum titulum praetenderet. Secluso autem hoc titulo, solum superesse videtur, ut pro ipsa receptione exigatur, quidquid illo titulo peti videtur: ergo, licèt religiosi hoc petentes dicant, se non habere hanc intentionem, & re vera interius ad hoc conentur; tamen in facto ipso non possunt hoc evitare, quin implicitè & indirectè id intendant: sicut, licèt quis dicat se non intendere aliquid pro mutuo accipere, tamen, si aliquid ad suam sustentationem petit ab eo cui mutuum praebet, quod ille aliàs dare non tenebatur, nec ab eo poterat justè exigi, convincitur pro mutuo illud postulare, & usuram committere. Sic ergo est in praesenti. Propter quod censeo simpliciter loquendo, & in conscientia veram esse D. Thomae doctrinam, & communem opinionem juri, & religiosae institutioni valde consentaneam.*

Ad

Ad usum verò religiosorum respondeo in primis, quod ad religiones virorum attinet, rarum esse, inusitatumque, ut ex pacto tacito, vel expresso ita petatur aliquid in sustentationem, vel subsidium religionis, ut aliter habitus vel professio denegetur: ex singularibus autem factis aliquarum personarum, non debet argumentum sumi. Deinde, cum in hac re sit opinionum diversitas, fieri potest ut opinionem Sylvestri *&* Soti *secuti, practicè bona fide procedant. Rursus attentè considerandum est saepè fieri posse, ut licèt Monasterium aliàs dives & locuples habeatur, nihilominus hic & nunc, verò necessitatis titulo aliquid in sustentationem petat ab eo, qui ibi cupit admitti, scilicet quia jam habet expletum numerum eorum, quos commodè alere potest; vel quia sunt alii, quos admittere expedit, & non possunt aliquid in sustentationem afferre, & omnes simul sine aliquo subsidio recipere non potest, vel quia ita expedit, ut crescant reditus Monasterii ad augendum religiosorum numerum, cum convenienti sustentatione. In his enim & similibus casibus non condemnarem hujusmodi petitionem bona intentione factam. Solum admoneo, quod etiam* Soto *advertit, magna prudentia opus esse, ne sequatur scandalum: & ideò raro & cum magna moderatione hoc permittendum esse. Quapropter, quando multò plus exigitur, quam ad unius personae in tali statu constitutae sustentationem commodè sufficit, non video qua ratione, aut titulo id honestari possit. Ultimo vero addo, si quid minus rectum fiat bono zelo, & ignorantia etiam culpabili, id satis esse ad excusandam censuram hujus* Extravagantis, *ut* Cajetanus, *& ferè omnes notant, ex proprietate illius verbi:* praesumant: *saepe a nobis ponderata.*

Atque ex his constat, quid dicendum sit de usu Monialium: quas aliqui excusare volunt quoad dotes solo titulo sustentationis, quoad alia verò, quae ab eis interdum petuntur vel ad communem usum domus, aut Sacristiae, vel ad proprium commodum singularum personarum, solo titulo consuetudinis, id est, quia non petuntur ex pacto, sed ex quadam consuetudine. Quod precipuè Armilla significat. Sed hoc posterius non videtur carere scrupulo: quia in hac Extravagante dicitur: Ex statuto etiam, seu consuetudine, quae corruptela est potius dicenda: *& posteà in prohibitione dicitur:* directè, vel indirectè,

 vel

vel quoquo modo: *Illud etiam de sustentatione, licèt regulariter verum habeat, tamen Monasteriis ditioribus potest scrupulum ingerere. Unde* Soto *ait, in illis non sine scandalo dotes exigi, & magis auget rationem scrupuli, quod hae dotes indifferenter petantur ab omnibus, etiam ab his, quae non habent unde solvant; & quod hac de causa multae privantur habitu & statu religionis, ad quem essent idoneae, & a Monasteriis ex redditibus eorum sustentari possent; & aliae forsasse recipiantur minus idoneae, quia dotem persolvunt. Dicendum verò est, regulariter loquendo, satis hoc honestari praedictis titulis: nam rarissimè inveniuntur Monasteria Monialium, quae non indigeant his subsidiis ad suam sustentationem: & consuetudo illa etiam post hanc Extravagantem tolerata, aut potuit contra illam praevalere, aut certè omnia illa ad convenientem sustentationem reduci possunt. An verò in particulari, in hoc sit aliquis excessus propter speciales circumstantias hujus domus, aut personae; id Episcoporum, aut Praelatorum curae remittendum est.*

Quod verò spectat ad censuram, jam non habet locum in receptione Monialium, etiamsi contingat indebito modo fieri. Refert enim Anton.3. par. tit.24. cap.67. *se audivisse a fide dignis Martinum quintum dixisse, se nolle ut Moniales incurrant aliquam censuram propter ea, quae in ingressu dant vel recipiunt: quod etiam ait* Felinus *in* dict. cap. Quoniam, *de* Simonia. *Et* Navarrus *refert Innoc. VIII. declarasse: Moniales non incurrere hanc censuram, nisi ob receptionem cum pacto, aut alicujus non idoneae ob largitionem. Clementem autem VII. concessisse, ut Moniales nullam simoniae poenam incurrerent propter pacta, & conventiones, circa dotes Monialium in commodum earum victum, ex compendio privilegiorum verb.* Moniales, num. ult.

Ultimo tamen advertendum est novum jus Concilii Tridentini session. 25. cap.16. de reform. regul. *ubi probibet*: ne ante professionem, excepto victu, & vestitu Novitii, vel Novitiae illius temporis, quo in probatione est, quocunque praetextu a parentibus, vel propinquis, vel curatoribus ejus Monasterio aliquid ex bonis ejus tribuatur. *Quamvis autem hoc praecipiat Concilium sub anathematis poena, & ideò grave* pec-

peccatum sit, hoc non servare; non tamen imponit illam, ipso facto incurrendam. Hinc vero colligere licèt, tribuere aliquid Monasterio, vel Monialibus in ipsa professione non pro ipsa, sed pro sustentatione sua, & Monialium, & pro solennitate & festivitate professionis, juxta consuetum morem, non improbari a Concilio; sed potius supponi ut licitum: nam dum unum tanquam speciale prohibet, aliud in suo usu & consuetudine relinquere videtur. Rursus animadvertendum est, quod idem Concilium statuit ibidem cap.3., *ut in Monasteriis is tantum numerus Religiosorum admittatur, qui ex redditibus propriis Monasteriorum, vel ex consuetis eleemosynis commodè possit sustentari. Per quod, quantum ad Monasteria Monialium ampliari, vel explicari videtur, quod in* cap.1. §. Sane, *de Statu regular. in 6. statutum fuerat, quod Moniales non plures in Monasteriis non mendicantium recipiantur, quam ex bonis vel proventibus Monasterii sine penuria valeant sustentari: Concilium enim Tridentinum addidit* eleemosinas consuetas, *vel tacite declaravit inter bona Monasterii computari: & sub eisdem bonis vel eleemosynis, nos comprehendi dicimus dotes, & alia dona quae Moniales ingredientes secum afferre solent: ideòque non fieri contra hanc legem, si recipiantur, etiamsi ex propriis redditibus bonorum immobilium Monasterii sustentari non possint, nec etiam fieri contra nostram Extravagantem, vel alia jura, si ad supplendam sustentationem hujusmodi subsidia ab illis exigantur* (*a*).

Ecco pertanto come il dottissimo *Suarez* chiaramente ne insegna, che sia *Simonia Juris Divini* pe' Munisterj il domandar chechesia *ratione ingressus* da una Donzella che ne voglia vestir l'abito, senza che nè ragione, nè consuetudine, nè autorità veruna in contrario vaglia a iscusarnegli. Ma ch'essendo *Simonia Juris Positivi sive Ecclesiastici* il domandarlo, qualora sieno realmente poveri; possano *ratione substentationis*, precedente dispensa del Sommo Pontefice, andar esenti da un tal gravissimo peccato: e benchè verso il fine par che vada a conchiudere, che sotto nome di *con-*

(a) *Suarez Disput.*XXII. *Sect.*V. *de Excomun. Papae reser. a pag.*388. *Disputationum de Censur. Tom.*V. *suor. Oper. edit. Lugdun. an.* 1608.

consuete limosine, da noi si comprendano le doti e i doni che soglion dare le Monache; a ogni modo, sempre ricorre al caso, in cùi: *ad supplendam substentationem, hujusmodi subsidia ab illis exigantur*.

Se dunque il solo titolo della *sustentazione* può scusar dalla *Simonia*, e pur è ben difficile il guardarsene, vuopo è che la pratica introdotta di ricever certe diterminate somme dalle Donzelle che hanno a prender l'abito Monastico a titolo di alimenti, per esser giusta, irreprensibile, uniforme allo spirito di Santa Chiesa, e alla intenzione de' Sommi Pontefici, abbia per base le seguenti condizioni. I. Che il Munistero sia realmente disposto a riceverla *gratis*: ma che non la riceve, perchè gli manca il modo da mantenerla. II. Che questa impotenza a mantenerla, sia vera e reale, non già immaginaria e mendicata, misurandone le forze a mantenerla, non già alle regole delle pompe, del lusso, delle magnificenze; ma benvero alle regole propie di uno stato di povertà e di penitenza. III. Che dalla Donzella si riscuota quanto realmente ha da servire al di lei mantenimento; e non già checchesia che dovesse servire o a utile delle altre Monache, come son le piatanze, o in soddisfazione di capricciose spese, come sono quelle che si hanno a fare nel dì che si prende l'abito da Novizza e da Professa, o per vantaggio e maggior comodo del Munistero, sia per ampliarne la fabbrica, sia per arricchirsi di argenti e suppellettili la Chiesa o la Sacristia, sia per estinguere i suoi debiti, sia per portarne gli Uffizj.

Or e' non si può negare che questa opinione così modificata, non sia a ogni diritto, alla ragione, e alla equità sommamente conforme. Quindi con buona ragione domandata l'Università di Lovanio da un Munistero di Canonici Regolari, che per l'andar del tempo, erasi fra sei secoli ridotto a una estrema povertà: se fusse lecito all'Abate, di ricever prima per Novizzi e poi ammettere alla professione, nuovi allievi, colla condizione però, di pagare alla sua Canonica una certa somma onde essere alimentati?, rispose che qualora non vi fusse altro modo da riparare a tanta povertà, ben si potesse prender il mezzo proposto dall'Abate. Avendo perciò

que'

que' savj Teologi dimostrato, come Santa Chiesa avesse abominata per *Simoniaca* ogni esazione, che siesi mai voluta fare nell' ammettere i Religiosi all' abito monastico, anche a titolo d' insufficienza a mantenergli; finalmente così conchiudono. *Ne tamen Monasterium de quo agitur omni remedio destituatur, sed quantum fieri potest, de convenienti modo succursus ei provideatur, addimus: Dum Monasterium ad tantam inopiam redactum est, ut media requisito numero alendo non sint, potest legitima authoritate interveniente, postulari ab ingredientibus, quantum necessarium est pro supplemento alimentationis eorundem, quamdiù in Religione vixerint. Quare ut Sacris Canonibus ac Summorum Pontificum menti satisfiat, ut quoque caveatur manutenendae disciplinae, & tollendis & praecavendis variis abusibus falsorum praetextuum Simoniae palliandae deservientium; interponenda foret authoritas illorum Superiorum, ad quos pertinet statuere numerum de quo in Concilio Tridentino, & quorum est attendere, ne Monasterii bona, impendantur ad usus non necessarios.*

Insuper arctari nequeunt admittendi ad pendendum Monasterio reditum perpetuum, cum ita Monasterium non nudae suae indemnitaci consuleret, nec merè admittendi alimentationi provideret; ast lucrum potius captaret, quod nec probandum, nec a justis secularium obmurmurationibus liberum. Sed petenda dumtaxat pensio temporalis & vitalitia, quae duratura non sit, nisi pro tempore quo Monasterium gravaretur substentando istam personam. Nec amplior peti potest, quam quae, omnibus pensatis, necessaria reputantur pro admittendi alimentatione. Ita resolutum Lovanii, salvo meliori &c. die 27. Octobris 1671. &t. (*a*).

Or in questa nobilissima Capitale e Regno, le Monache non si alimentan già in alcun determinato numero da' Munisterj, ma debbon dar la lor dote, che colla lor morte, da' Munisterj si guadagna, e inoltre sene riscuote un annua pensione o sia il vitalizio, che serve per suo mantenimento, per nulla dire di qualche Munistero in cui si vuol la dote, e inoltre si tassa poi in capitale il vitalizio, che pur senza regresso, va a be-

(a) *Vide apud Van-espen de Vitio Simon. par. II. cap. IV. §. XI. pag. m. 48.*

benefizio del Muniſtero. Dunque ſe ſi hanno a ſeguitare i propoſti principj, e debbono avere i Sacri Canoni e le diſpoſizioni de' Sommi Pontefici tutta l' oſſervanza, da que' Cattolici principalmente che batton la via della perfezione ne' Muniſterj; uopo fora in primo luogo che ſen' eſaminaſſero le rendite da' loro Superiori e l' uſo che ſene fa: e ove non trovaſſero quella povertà che ſi ricerca, ad abilitargli a riſcuotere l' annua penſione, dalle Donzelle che ne voglian veſtir l' abito; deſtinaſſero il numero che ne aveſſero a mantenere, ſenza riſcoterne nulla. In ſecondo luogo dove trovaſſero vera impotenza o povertà, permetteſſero il poterſi far pagare un annua penſione da quelle che vi voleſſero entrare, oltre il numero delle altre che colle rendite del Muniſtero ſi poſſon mantenere: e di queſta maniera verrebbe a darſi una giuſta interpretazione all' eſpediente propoſto dal glorioſo *S. Carlo Borromeo*, di cui diſopra ſi è a lungo parlato. III. Dovrebbeſi una tal penſione, non già deſumerſi da' Muniſterj più ricchi e abondevoli; ma diterminare in un modo, che foſſe dicevole uniforme e proporzionato a chi ſi appiglia a uno ſtato di povertà e di mortificazione. IV. Dovrebbeſi ordinare che qualora ſi da un annua penſione al Muniſtero per alimentare la Donzella; non ſi abbia poi a dare altra annua penſione a nome di vitalizio e di alimenti: ovvero che qualora ſi aſſegna il vitalizio alla Donzella, non ſi abbia ad aſſegnare annua penſione al Muniſtero. V. che non potendo i Muniſterj sfuggir la *Simonia* per l' eſazioni che fanno dalle Donzelle Monacande o Monache, ſe non nel ſolo unico caſo che non abbian modo come mantenerle; mancando la Monaca, debba altresì ceſſare l' annua penſione che per ſuo mantenimento al Muniſtero ſi aveſſe a corriſpondere, e così ritornare il Capitale a tal effetto aſſegnato, a colui che ne faceſſe l' aſſegnamento. E per ultimo che volendo qualche Donzella entrare in que' Muniſterj ricchi, che han rendite da mantenere un diterminato numero di Monache, debba corriſpondere la penſione per lo ſuo mantenimento ſino a tanto che per morte di una del numero prefiſſo, ſi poſſa far luogo all' altra di riempierlo.

Non

Non vi è chi non vegga quanto ragionevoli fieno tali dispofizioni: imperocchè fe i Munifteri han già un numero di Monache proporzionato alle lor rendite, e perciò fieno inabili a mantenerne delle altre; egli è ben giufto, che chi vi vuol' entrar da fopranumeraria, porti feco il modo da alimentarvifi, fino a tanto che fi faccia luogo a una vacanza, per cui poffa poi effer mantenuta a fpefe del Munifteto. Egli è ben giufto, che qualora il Munifteto non ha modo da mantener le Monache per la fua povertà; paghi la Monaca il fuo mantenimento, fino a tanto che viva: ma come lei morta, non è più a carico del Munifteto; non è ragionevole che il Munifteto ritragga dalla famiglia onde efci la Monaca, quel medefimo frutto che fervir doveva a mantenerla quando era viva, e perciò fe le debbe riftituire il Capitale che fu affegnato per mantenerla. In fatti le Doti delle Monache fono deftinate a fimilitudine delle Doti del fecolo; quefte per mantenere i pefi del matrimonio carnale, quelle per mantenimento del matrimonio fpirituale. Dunque come mancando la Donna fenza figli nel matrimonio carnale, tocca per cagion del patto reverfivo la Dote al Dotante e non al Marito, perchè non portando più il Marito il pefo del matrimonio, non è giufto che più goda de' frutti della dote, e molto meno che ne diventi affoluto padrone; così per morte della Monaca, fciolto il matrimonio fpirituale; non portando più per lei verun pefo il Munifteto, non è giufto che goda del frutto della dote della Monaca, e molto meno che diventi Padrone del Capitale, per la ragione difopra additatane da' Teologi di Lovanio, che altramente facendo: *Monafterium non nudae fuae indemnitati confuleret, nec merè admittendi alimentationi provideret; aft lucrum potius captaret: quod nec probandum, nec a juftis fecularium obmurmurationibus effet liberum.*

Oltrechè qualora fi voglia il contrario foftenere, com' è indubitato che mancando il titolo della *fuftentazione*, s' incorrerebbe nella *Simonia*; così naturaliffima cofa farebbe, che ne' Munifterj fi aveffe a fomentare un continuo difiderio, che ogni giorno vi fi facefse una Monaca, e una ne morifse; perchè così rendendofi padroni del capitale, ogni gior-

no vi si accrescerebbe una nuova dote per la Monaca che vi entrasse, e ogni giorno vi mancherebbe il peso che si portava per la Monaca che vi morisse. Or ciò sarebbe come un far negozio co' ricchi dell' abito Monastico, col prender all' amo la gente, promettendole facile la via al Cielo per lo stato della perfezione religiosa: e come tal disse degli Uomini del suo tempo in Roma; si potrebbe altresì dire delle Monache e Munisterj de' nostri giorni. *Quascunquae foeminas in hac Urbe videritis, scitote in duas partes esse divisas: nam aut captant, aut captantur* (a): imperocchè *captarentur* quelle che mercè la Dote si ammettessero al Munistero: *captarent* quelle che colla dote e le piatanze e le spese per gli Ufficj, vi si facessero ammettere. Le antiche Gentilesche Leggi sommamente detestarono quelle che noi chiamiamo: *Captatorias Institutiones*: per non aprir la strada onde si disiderasse, e dal disiderjo si passasse anche a proccurarsi scambievolmente la morte tra' Popoli di que' tempi: ma si videro al disotto di poterne additare e svellere tutte le varie specie, colori, e sutterfugj, colle quali si coprivano: *Ipsae leges*, scrisse non ha guari un Supremo Magistrato, *contra hanc vafritiem insurgunt, & sua authoritate, hoc hominum genus compescunt, non quod obviam eant omnibus fraudibus, & omnibus speciebus, quae in captationem incidunt, has enim prohibere, non opis est humanae, sed quod captatorias institutiones, quod in oculos incurrunt, damnent ac proscribant* (b). Or come si vogli accordare, che i Munisterj abbiano a guadagnar la dote colla morte della Monaca, che vale a dire tolto di mezzo l' unico titolo della *Sustentazione*, onde possono andar esenti dalla Simonia; egli è evidente che l'ammettervele o non ammettervele, unicamente dipenderà dall' avervi o non avervi che guadagnare: e perciò oltra l' incorrere nella Simonia *Jure Divino* proscritta; si darebbe appunto in una specie di *Captatione*, da non permettersi nel Sacrario di Gesù Cristo, per non coltivarvi un con-

(a) *Apud Petron. c.116.*

(b) *Cornel. Van. Bynkershoeker. de Captat. Institut. in praefat. pag. 301. Opuscul. edit. Lug. Bat. an. 1719.*

continovo disiderio, che ogni giorno vi si facessero e morissero le sue Spose, per guadagnarne la dote e non portarne verun peso.

Nè si può comprendere qual sia la ragione, per cui i Munisterj, dalle ragazze che ammettono alla educazione, si contentino della pension temporaria, fino a tanto che non risolvan di farsi Monache, e in consequenza fino a tantochè vivendo da secolari, e non avendo fatto voto di povertà, sono esenti da molte severe leggi, a cui hanno a soggiacere le già Professe; e che poi il voto di povertà, porti con seco l'indispensabil necessità, di avere a dare non più un annua pensione al Munistero, ma benvero una entrata perpetua coll' alienazione senza regresso del Capitale, caricandosi inoltre del vitalizio per lo proprio mantenimento, e delle spese del Munistero per le feste e per gli uffizj.

Ma regolandosi le cose della maniera disopra additata, verrebbono altresì i nostri Munisteri a sottrarsi al rigore de' decreti Sinodali de' più gloriosi illustri Arcivescovi, di cui si celebri il nome nella Napoletana Chiesa. Imperocchè ove a persuadersi degli abusi introdottivi, non si voglia badare alle Canoniche Disposizioni di tanti Concilj, de' quali disopra si è fatta menzione; sarà almeno ben ragionevole, che si dia una occhiata, a due Sinodi quì celebrati, Diocesano l'uno, Provinciale l'altro, di cui mi è stata somministrata la notizia opportunamente, nell'atto ch'era per darsi alle stampe questo foglio, dal dottissimo Monsignor Vescovo di Arcadianopoli *D. Giulio Torno*, di cui come di *Plotino* si può dire, che sia una Biblioteca Viva, così ha presente nella ben grave età in cui è, quanto ha mai letto, e pur hà letto quanto di meglio si truova scritto. Fuvvi il primo celebrato sotto il Cardinal Carrafa, che il cominciò a' quattro, e il terminò a' sedici del mese di Febbrajo del 1565., i di cui atti Originali si conservano in questa Curia Arcivescovile, e furon dati poi alle stampe colla permissione e privilegio dell'Arcivescovo Mario Carrafa nell'anno 1568. sotto il Pontificato di S. Pio V. e per quanto si raccoglie dalla *pag.* 103. sembra il primo che siesi in questa Città è Diocesi tenuto. In esso dunque leggesi inculcata alla *pag.* 166.

R 2 la

la esecuzione del *Capo III.* della *Sessione XXX. De Regularib.* del Concilio di Trento, e rinnovata la Costituzione di *Bonifazio VIII.* che comincia: *Periculoso* in cap. *Periculoso de Statu Regular. in 6.* di cui disopra si è parlato. Ed eccone le parole, che ben meritano di esser lette. *Praesentem Canonem & innovatam Bonifacii VIII. constitutionem* Periculoso, *prout jam Deo favente cepimus tam in visitatione quam extra, eam studebimus observari: mandantes ne ullam ignorantiae causam praetendere vel allegare valeant, hunc ipsum Canonem una cum memorata Constitutione, quam hic inferius adscribendam duximus, specialiter in singulis quorumvis Ordinum, tam nobis subjectis quam exemptis Monasteriis publicari, & eorum singulis Abbatissis & Priorissis quibuscumq; ac Monialibus & Sororibus notificari, & ad ipsarum cujuslibet certam & indubitatam notitiam deduci*: e indi siegue la Costituzione di *Bonifacio VIII.* Abbiam poi il Sinodo Provinciale celebrato nell'anno 1576. sotto Mario Carrafa, e approvato e confermato dal Sommo Pontefice Gregorio XIII. nell'anno 1579. e stampato in questa Città nell'anno 1580. mentre n'era Arcivescovo Annibale di Capua, e in esso appoggiandosi i Padri di cui si compose a'decreti del S.T.C. alla Costituzione di *Gregoriio XIII.* e alle disposizioni di molti altri Concilj Provinciali da noi mentovati, e al Cap. *Authoritate de Institutionibus*; formarono il seguente Decreto: *In Monialium Monasteriis, is tantum constituatur numerus & in posterum conservetur, prout Sacrosanctum Concilium Tridentinum decrevit, qui vel ex propriis Monasteriorum reditibus, vel ex consuetis eleemosinis pro modo & facultate loci, commodè sustentari possint, ut in Constitut. Sanctissimi Domini Nostri* Gregorii XIII. *videre est. Neque hunc numerum liceat augere, nisi sufficiens annuorum redituum Monasterio fiat accessio.*

Perlaqualcosa non solamente non sarebbe strana cosa a pretendere, che i Munisterj a loro spese e colle loro rendite e limosine, avessero a mantenere un diterminato numero di Sacre Vergini; che anzi sarebbe un pretender l'esecuzione e l'osservanza delle generali e particolari Canoniche Leggi, soverchiate da quegli abusi contro a' quali furon dirette e promulgate. Sicchè se col proposito temperamento, non si vuol tanto, ma si propongo-

no

no mezzi co' quali e le *Simonie* si evitino, e il numero delle Monache non si restringa, e il lor onesto e comodo mantenimento si assodi; egli è ben chiaro, che le Monache non abbiano nè possano avere giusto motivo da non abbracciarlo, con quella prontezza e rassegnazione, colla quale chi si preggia di senno, e molto più chi fa professione di santa vita e Cristiana perfezione, abbraccia le cose giuste che dirittamente vi menano e conducono.

Adunque com' egli è ben evidente, che i Munisterj non possano nè direttamente nè indirettamente far negozio de' lor abiti colle Donzelle che voglian vestirgli; così chiaramente si scorge, che ove vogliano riscoterne, più di quel che porta il semplice e nudo lor mantenimento, sieno in pericolo di dare a credere che ne voglian far mercato, contro ogni ragione e dovere: perchè non vi è legge che abbia ancor ordinato, che i Munisterj sieno mantenuti dalle Monache, come ve ne ha migliaja che hanno stabilito, che le Monache sieno dalle rendite de' Munisteri mantenute. Ma secondo il testè proposto sistema di ridurre le doti a pensioni vitalizie, come si eviterebbono assolutamente parlando le *Simonie*; così resterebbe libero e non ristretto l' adito a' Munisterj, per quante mai Donzelle fussero capaci di accoglierví. Ed ecco come non solamente sfuggiremmo la restrizione temuta, qualora non ve ne potessero entrare, se non a proporzione delle rendite de' Munisterj; ma ben anche ne allontaneremmo dalla rigorosa opinione di coloro, che ben prevedendo, quanto difficil cosa sia l'evitar le *Simonie*, ove si apra a' Munisterj la via da riscotere e stipulare questo e quello da chi vi vuol entrare, sotto pretesto d'impotenza a mantenerla; han sostenuto, che il miglior rimedio fusse quello preso dalla santa memoria d' Innocenzo X. di sopprimerne molti, per aggregarne le rendite, o a' Munisterj del medesimo, ovvero a' Munisterj di diverso istituto. Ma passiamo dalle Doti alle altre spese che si fanno per le nostre Donzelle che hanno a vestir l' abito Monastico.

A prima vista e' sembra che niuna cosa dovesse esser cotanto facile, quanto rimediare al lusso, alle pompe, alle feste, che si soglion praticare ne' Munisterj, o all' occasione, che

si dia

ſi dia l' abito a una Novizia , o nell' occaſione della ſua ſolenne Profeſſione , o finalmente quando ſi carichi dell' uffizio di Sacriſtana , di Portinara , di Rotara , di Refettoriera , d' Infermiera . Egli è certo che coteſte ſpeſe , non ſervon nè per l'anima nè per lo corpo della Monaca , e regolarmente non aumentan le ricchezze del Muniſtero ; ma tutto in un attimo ſi conſumano e diffondono, mentre nella famiglia donde eſce la Monaca , ſi piange e ſi geme , penſando all' aver profuſo in men di un giorno , i ſudori e gli ſtenti di molti anni , e ſovente per avere ſpeſo quello che non avea , per caricarſi di debiti da ſoddisfarſi Dio ſa quando . Dunque niuno ſtento ſi arebbe a ſoffrire per perſuadere e alle Monache e a' Muniſterj , il non permettere ſenza verun loro vantaggio , ma per pura boria e vanità , tanto danno nelle loro famiglie . Ma e' biſogna non ſapere , che coſa ſia Donna , e Donna Monaca , per creder facile una coſa, che la ſperienza ne la dimoſtra troppo difficile . Volea *Catone* por freno alle vanità Donneſche, ma che ne avvenne ? *Matronae nulla nec authoritate , nec verecundia , nec imperio virorum , contineri limine poterant . Omnes vias urbis aditusq; in forum obſidebant, viros deſcendentes ad Forum orantes , ut florente Republica, creſcente in dies privatâ omnium fortunâ , matronis quoque priſtinum ornatum reddi paterentur . Augebatur haec frequentia mulierum in dies : nam etiam ex oppidis conciliabuliſque convenerant &c.* in ſomma tra gli Uomini prudenti , e le Donne vane , durò venti anni la guerra , e finalmente queſte n' ebbero la meglio (*a*) , forſe per la ragione che ne addita *S. Girolamo* laddove ſcriſſe : *Imperfectiſſimus mulierum affectus . Semper in veſtibus , ſemper in auro , lapidibus , & ornamentis extrinſecus gloriam ponunt* (*b*) . Che non fece Luigi XIV. Re di Francia , di cui ſempre ſarà grande e glorioſo il nome , per reprimere il luſſo delle Donne (*c*) !

Ma

(a) *Vide Livi: lib.*XXXIV.
(b) *Divus Hieron. in Epiſt. de Virgini: Servan.*
(c) *Voiez les lettres hiſtoriq; du Mois de Mai* 1700. *pag.*574. & 575.

Ma che ne avvenne? *Res ipsa loquitur*. Che non fece il glorioso e Santo Pontefice Innocenzo XI. (*a*)! Gli valsero perayventura i fulmini più terribili del Vaticano (*b*)? *Res ipsa loquitur*. Ma che a raffrenare le vanità Donnesche non arrivassero i più savj Legislatori Romani, il più grande de' Re di Francia, uno de' più Santi Pontefici di cui si preggi la Santa Sede; non sia maraviglia, perchè finalmente se la presero con Donne del Secolo. Ma che la Dottrina di Gesù Cristo, de' Sacri Canoni, de' Concilj, le Bolle de' Pontefici, le insinuazioni de' Padri, de' Teologi, de' Moralisti, abbiano avuto a essere soprafatte dalle vanità donnesche, anche nelle azioni più serie del Sacrario, quali sono e debbon esser quelle delle Monache; è cosa cotanto maravigliosa, che se con nostro dolore non la toccassimo a dito, non la crederemmo: tanto maggiormente che coteste sante Religiose, tra i voti della lor povertà e ubbidienza, vogliono spendere in un sol giorno, quanto non profonde in un anno, una Donna mediocremente savia del Secolo, che regolarmente le sue spese, non le fa già come le Monache, per farne pompa di poche ore; ma per farne uso per più anni. Pertanto chiunque voglia ammirare sin dove arrivi l'ostinazione delle Monache in non ceder di un punto a' loro capricci, quando arrivino a persuadersi, che la vanità sia santità; legga un poco le Opere di *Matteo Bosso* gloriosissimo freggio de' Canonici Lateranesi, scelto dal Sommo Pontefice Sisto IV. appunto a riformare i costumi delle Monache (*c*). Egli il buon Ecclesiastico non avendo risparmiato nè fatiche nè stenti in pubbliche e private prediche per venirne a capo, quando credeva aver fatto qualche profitto; trovò che le Monache aveano avuta l'abilità, di far prevaricare a forza di doni il Governatore di Genova, dove sì grande affare trattavasi, per mettersi dal lor canto. *Quae plane res*, e' dice, *Christo propitio & Magistratibus suffragantibus, eo tum loci pervasit, atque iis fuit vallata & constituta proesidiis, ut qui desiderabatur exitum foret habitura, nisi Urbis tunc* Pre-

(a) *Vojez Valesiana a pag.45. ad seq.*
(b) *Novvel. de la Rep. des Lettres Mai 1686. ar.11. pag.495.*
(c) *Vide Cels. de Rosinis in Lyceo Lateranen. Tom.II. pag.40.*

Presidens, alienatus magna vi munerum, quod maximum esse solet ad omne scelus incitamentum, a nobis turpiter defecisset, coeptaq; omnia perturbasset, & quae erant jam acta sanctissimè, avarus ille atque infidus evertißet (*a*). E noi pure come sappiamo a nostri giorni, con qual zelo Apostolico il Sommo Pontefice e l'Eminentiss. nostro Arcivescovo, abbian similmente proccurato di por freno al lusso e alle pompe de' Munisteri delle Monache; sappiamo altresì con quali arti le Monache, abbian proccurato di render vani i lor santi regolamenti: e la Real Camera di Santa Chiara, e la Curia del Cappellan Maggiore sa, di quanti opportuni mezzi siesi servita, per ovviare alla esecuzione di certe dispense, che per via di sorpresa si eran proccurate, a dar libero corso alla sfrenata lor voglia di spendere. Finalmente il buon *Matteo Bosso* niente ributtato da quelche gli era avvenuto, ritornò alla carica, e talmente dispose il Governo e Magistrati Genovesi, che a frenare la bravura delle Monache s' indussero a far un decreto col quale fu ordinato, che non fusse lecito il riceversi per Monache, quelle Donzelle che vi volessero entrare con pompa e lusso, com' egli stesso in questi sensi, sene spiega: *Quod scribis modo, concordi, publicoq; decreto quaesitum, simulque definitum omnibus atque praepositum, ne puellae videlicet, ea ipsa in Monasteria, ullo modo amplius excipi possint: videtur mihi sane optimus modus; optima ratio . . . . addunt acquè foeminis istis magnae opes, & ingerunt fomenta libidinum, ambitionis, delitiarum, & sumptuum, quibus si vel ex parte caruerint in his fortasse frigescet ardens & petulca luxuries* (*b*).

Ecco dunque a qua' forti risoluzioni appigliossi il Senato di Genova, a mettere a segno le Religiose del suo Stato: e come da *Matteo Bosso*, che ben conoscea la loro indole molto ne fusse lodato, perchè finalmente erano le stesse di cui altra volta erasi Santa Chiesa servita, a sbarbicar le *Simonie* da' Munisterj, in cui l'abondanza delle ricchezze, sveglia,

(a) *Matth. Bossus Epist.87. apud Cels. de Rosin. in Lyceo Lateran. Tom.11. pag.41.*

(b) *Apud eund. Celsum de Rosinis Lycei Lateranen. tom.11. pag.42.*

glia, coltiva, e fomenta ciò che ne distrugge la disciplina, e ne altera la santità.

Checchenesia di ciò, e' sembra che la sperienza sin da' tempi più antichi ne abbia ammaestrati, a non doverne molto fidare a sì fatte severe leggi: imperocchè l'umana natura è cotanto imperfetta e guasta, che sovente si fa un punto di onore e di bravura, il burlarsene: almeno è certo che pochissimo effetto producono, che ben presto si rallentano, che finalmente affatto la memoria sene perde: ed e' sembra che miglior rimedio non vi sia a reprimere l'umana albagia, quanto mettendo in preggio quelche men si stima, e dando stima a quelche più si disprezza. *Licurgo* il di cui nome, ancorchè per tanti secoli da noi lontano, tuttavia chiarissimo si conserva per le savie leggi che pensò; non ne trovò miglior di coresto. Il volgo crede che sia una gran signoria, il menarsi appresso un gran numero di servi... e invano le leggi han proccurato con severe pene l'opporvisi: ma e' senza mettervene alcuna, lasciò libera la facoltà di menarne alle Donne quanti volessero; purchè Donna che schiava o briaca non fusse, seco non menasse più che una Serva. L'andar pomposamente vestita, di gioje ornata, e colla testa superbamente composta, credesi dalla Donna, attributo necessario alla sua essenza; e' non lo vietò loro, ma ben volle: Che Donna che non fusse prostituta, non potesse portar gioje, nè oro, nè ricche vesti (*a*). Di questo modo, come niuna onesta Donna, volea passar o per una schiava, o per una briaca, o per una prostituta; meglio che con mille rigorose pene, aggiunse al segno che si contentassero di una sola Serva, e di comporsi con una semplice e virtuosa modestia, per timore di non soggiacere alla infamia di aver de' gran vizj, quai sono l'ebbrezza o la prostituzione: talmentechè la più briaca, la più lasciva Donna di quel tempo, anzi che passar da tale, si sarebbe piuttosto vestita di sacco e di cilicio sene avesse avuta cognizione. Leggesi di un savio Principe, che sentendo la briga nata tra due Dame

S di

(a) *Γυναικὶ ἐλευθέρᾳ μὴ πλείω ἀκολουθεῖν μιᾶς θεραπαινίδος, ἐὰν μὴ μεθύῃ.... μηδὲ περιτίθεσθαι χρυσία, μηδὲ ἐσθῆτα παραλουργῆ, ἐὰν μὴ ἑταίρα. Diodor. Sicul. lib. XII. Cap. XXI. Tom. II. Edit. Rhod.*

di Corte, a chi dovesse entrar la prima in Chiesa; la decise col dire, che la più stolta dovesse entrar la prima (*a*). Non ha gran tempo *essendosi introdotta in Wittemberga una moda nova e dispiacevole al Principe, che fec' egli? La diede al Boja: e con tale atto le tolse ogni seguito ed ogni stima* (*b*). Or come cotesto mezzo pensato dal saviissimo Licurgo, e abbracciato da molti prudentissimi Principi, per far abominare le pompe, i lussi e le vanità; vien da molti sommamente lodato (*c*); così vano sarebbe stato l'espediente pensato da *Giovanni di Caurres* Canonico della Chiesa di S. Nicola d'Amiens, a sbarbicar tra le Donne del suo tempo, la ridevole vanità di portar lo specchio su del ventre. *Plut a la bontè de Dieù, qu' il fut permis a toutes personnes d'appeller celles qui les portent, paillards & putains, a fin de les en corriger* (*d*). Imperocchè alle Donne altre cose di queste si sono da' Sacri Pergami sovente intonate, e sempre senza profitto: laddove se il Re di Francia avesse fatto un editto, che tutte le Meretrici avessero a portar lo specchio su del ventre; le Meretrici sarebbono state le prime, non che le oneste donne, a dar bando a sì stolta costumanza.

Adunque se i voti della povertà e della ubbidienza, non han finora potuto insegnare alle Monache il rimirar con orrore ciò che Santa Chiesa, i Sacri Concilj, i Sommi Pontefici, hanno altamente detestato, e a severissime pene sottoposto, ma sempre senza profitto; forse si otterrebbe l'intento, se mai si pensasse a qualche cosa simile alla pensata da Licurgo, e dagli altri savj Principi che si recarono a gloria l'imitarlo, e arriveremmo peravventura ben presto a vedere frenate tutte le vane strabbocchevoli spese de' Munisterj,

Ella

(a) *Apud Puffendor. Droit de la Natur. & des Gens liur.* VIII. *Chap.* IV. §. XV. *in fin. pag.* 520.

(b) *Presso il P. Paolo Segneri nell'Incredulo senza scusa p.* I. *cap.* XXI. §. X. *propè fin.*

(c) *Voyez Montagne livr.* I. *chap.* 43. *Les Avant. de Telemaq: par M. Fenelon livr.* XXII. *tom.* II. *edition. de Paris de* 1717. *le Parrhasiana de M. le Clerc. tom.* II.

(d) *D: Caurres Oeuvres Moral. Liv.VI. Chap.XI. fol.*305.

Ella sarebbe invero una legge ben giusta e santa, che ordinasse, che alle sole Donne che da una vita licenziosa passar vogliano a convertirsi a Dio, e a ritirarsi ne' Chiostri a far penitenza degna di lor scellerata vita; fuse permesso lo spendere e spandere quanto mai lor piacesse nel vestirsi di sacre religiose lane, e ciò per due motivi. Il primo ch' essendo le facoltà da ta' Donne possedute, frutto sordidissimo del peccato; non si recherebbe danno a niuna onesta persona o famiglia, col profonder che ne volessero fare nel prender l'abito religioso. Il secondo che il malamente acquistato, essendo realmente da esse posseduto, ove lo venissero a spendere e profondere, o in piatanze, o in musiche, o in tapezzerie, o in uffizj per lo Munistero; verrebbono a sacrificare l'idolo più diletto della lor vita, a quel vero e buon Dio, le di cui sante leggi tante volte ebbero a sacrificare all' abominevole Idolo della lor incontinenza. Ciò però che in esse sarebbe un atto veramente eroico, e d' infinita edificazione a quanti fussero spettatori del lor trionfo sulle vanità del secolo: non può produrre i medesimi effetti nelle oneste ben nate Donzelle, che vanno a vestirsi Religiose. Come mai non han posseduto ricchezze, mai non han saputo come si acquistano, mai non vi hanno avuto attacco, che regolarmente non vi si può avere ove non si posseggono, e regolarmente mai le han possedute quelle che vanno a monacarsi; in conseguenza le spese che per esse da' lor Congiunti si fanno, nè sono un trionfo delle vanità del secolo, nè portano edificazione; ma benvero adducono scandalo a chi le vede, dolore a chi le ha da fare, danno alle Monache per cui si fanno, pericolo alla Donzella che le vuole. A questa porta pericolo, perchè corre rischio d' invogliarsene appunto allora che va a sacrificarle a Dio, perchè allora ne comincia a vedere e assaporare il micidiale pestifero sapore. Porta danno a quelle, perchè sovente posson disiderare la Monaca per la piatanza, per le festi, e per gli uffícj del Munistero, piuttosto che aver le festi e le spese per la Monaca, perchè trovandosi dissanguate, smunte, e indebitate, ne venga un altra dopo loro a rovinare in lor soccorso, se stessa e la sua famiglia. *Quod si hæc vera sunt*, sclamereb-

be il Dottissimo *Martino Azpilcueta*, detto il *Navarro* nella Opera da lui in Roma Stampata e dal Santissimo Pontefice Pio V. approvata, *quid quæso dicemus ad prodigas illas expensas & prophanos apparatus fieri solitos ex pacto tacito vel expresso, dum vel ingrediuntur Monasterium, vel professionem emittunt? Quid aliud moderatius quam ut hæc vehementer interdicantur & culpentur, & puniantur illæ, quæ talia faciunt? Et simul etiam doceantur, quanto honestior apparet cunctis hæc inspicientibus, modesta quadam humilisque temperantia, spirituali conjuncta contemplationi, quam pomposa prophanitas, mundanæ cuidam admista voluptati in funeralibus ejus, quæ per professionem moritur Mundo, & nascitur vel excrescit Deo* (*a*)?

Nella Chiesa di Dio vi ha Religiosi e Religiose: quelli, e queste fanno i medesimi voti, e sotto i medesimi istituti per lo più vivono. Quelli si veggon prima professi, che non si sappia di aver vestito l'abito Monastico: non si menano in giro per la Città, non si fa un numeroso invito, non una scelta Musica, non si adorna più del solito la Chiesa, non rimboban le vie o per lo sparo de' Mortaretti, o per lo squillo delle Trombe: non si parla di piatanze, non di feste, non di uffizj da farsi a spese delle loro famiglie. Non si pretende dal Munistero che seco adduchi un buon capitale a nome di legittima, da doversi incorporare alle facoltà del suo Munistero, non si discorre di vitalizio anche dopo la sua morte, e appena picciolissima pensione fasoglionsi riserbare durante la lor vita: in somma senza fasto, senza pompe, senza strepito, senza rovina delle lor case, quietamente rinunziano al Mondo, e si votano a Dio. Or qual dunque ragione Divina o umana si può addurre, a difendere e sostenere quel che si fa per una Donzella che voglia prender l'abito religioso, che si è appunto il rovescio di quel che si fa per un giovanetto che abbraccia il medesimo istituto? perchè tanto silenzio, tanta modestia in dar l'abito religioso all'Uomo, tanto strepito e lusso teatrale in dandolo alla Donna? perchè l'Uomo senza piatan-

ze,

(a) *Navar. tract. de Reditib. Benef. Eccles. edit. Rom. an.* 1568. *q.* 4. *n.* 101. *in fin. pag.* 157.

ze, senza feste, senza legittima, senza obbligo per le spese degli uffizj del Munistero, generosamente vi si accoglie; e senza piatanza, senza feste, senza dote, senza caricarsi delle spese per gli uffizj del Munistero, avaramente la Donna si rifiuta? S'egli è matrimonio spirituale, la professione Monastica di una Donzella; matrimonio spirituale ella è altresì la profession Monastica di un giovanetto: se quella abbracciando la Religione si sposa con Gesù Cristo, con Gesù Cristo o collo Spiritosanto la Religione abbracciando, altresì il giovanetto si sposa: e in una parola come tra' Teologi dicesi in un certo modo la Religione un secondo battesimo; così per l'Uomo o Donna che l'abbraccia, addivien presso che lo stesso, che addiviene nel primo battesimo: *proindè quum ad fidem*, che vale lo stesso che *ad baptismum*, secondo la dottissima interpretazione del non mai abbastanza lodato Sig. Canonaco D. Alessio Simmaco Mazzocchi (*a*), *pervenit anima reformata per secundam nativitatem ex aqua & superna virtute . . . . excipitur etiam a Spiritu Sancto . . . . Sequitur Animam nubentem Spiritui Caro, ut dotale Mancipium, & jam non animae famula sed Spiritus* (*b*): dunque per l'Uomo o Donna che sia: *Sequitur animam nubentem spiritui caro:* quando vanno a vestir l'abito Religioso. Or vi è peravventura luogo del Vangelo, Canone di Concilio, Bolla di Pontefice, autorità di Padre della Chiesa, Regola di Fondatore d'Istituto Monastico, che insegni che il buon Gesù in unendosi all'anima dell'Uomo, si contenti che a lui si accosti pieno di umiltà e di modestia, povero nello spirito e nel corpo, e che senza veruna spesa, il serva e ne continovi l'amicizia ne' suoi Templi e ne' suoi Munisteri; ma che per unirsi all'anima della Donna, vuopo sia che a lui si accosti, vestita alla reale, coronata di gemme, accompagnata da ragguardevole stuolo di Uomini e Donne, tra il lieto suono di Musici istromenti, di squisite voci, ricevendo inchini, occhiate di ogni spezie, e sovente anche sospiri, nel mentre che a lei rivolti quanti vi ha nella Chiesa,

(a) *Alex. Sym. Mazzoch. Epistol. poster. ad Domin. Georg. pag.52. in Collect. Opuscul. Philip. Mazzoc. in Causa Hilari fidei Constit. Neap. an.* 1745.

(b) *Tertullian. de Anima cap.*41.

sa, non vi è chi a lui pensi, o chi al Sacramentato Divin suo Corpo, come si conviene, pieno di santo orrore renda rispetto e venerazione: e che finalmente la Trionfal Donzella, vada a profonder in pietanze e in mal intese doti, le sustanze sovente troppo meschine della sua famiglia, senza speranza d'incontrare il di lui gradimento, se nuovo danajo non profonda a servirlo o ne' Sacri Templi, o negli Ufficj del Munistero?

Or come tai cose non si posson pensare non che dire dell' Amabilissimo nostro Redentore, che col Divinissimo esemplo della sua vita, ne ha insegnato quanto più facilmente coll'umiltà de' poveri, che non colle pompe de' ricchi si accompagni, cominciando perciò le conquiste per lo suo Celeste Regno da' primi e non da' secondi; ne resta a dire che la difformità che si vede nella condotta che si tiene tra Uomo e Donna nella vita Monastica, nasca unicamente da quella vanità Donnesca, per cui appena escita dalla costa dell'Uomo la prima nostra Madre Eva, vergognando di andar con lui del pari, avisossi divenire una Dea, e sì portò il micidiale colpo di una fatal rovina a tutto il genere Umano. Ond'è che badando le nostre Donzelle al modo più tosto, come si possan render celebri e famose, nella gran pompa con cui veston l'abito Religioso, e nelle gravissime spese con cui l' hanno a portare, più che alla modestia e umiltà colla quale vanno gli Uomini a fare un azione cotanto seria; punto non curano di sottrarsi alle leggi e massime di Santa Chiesa, per far mostra del grande impero che ritengon sopra gli Uomini, i quali col velo di compatir la fragilità del sesso, nascondono il timore che hanno di disgustarle. Ma se ciò può aver luogo nel secolo, certamente non lo debbe avere nel Sacrario: poichè come la Donna ugualmente che l'Uomo, va a trionfar del Mondo in prendendo l'abito Monastico; non si può sotto colore di compatir la fragilità del sesso, fomentarne la vanità; ma benvero si debbono istruire a tenere la medesima condotta che tengon gli Uomini, perchè la Divina legge in niuna sua parte ne ha lasciato documento, per cui ciò che per male si condanna nell' Uomo, si avesse a ri-

putar

putar buono nella Donna, diventando virtù nella Donna ciò ch'è vizio nell'Uomo.

Perlaqualcosa se con evidenza si è dimostrato, che Santa Chiesa costantemente hà condannato per Simoniaco tutto ciò che chiamasi e dote, e piatanza, e vitalizio e spese per gli uffizj de' Munisteri, e le feste, e le pompe, e la vanità colla quale il santo abito Monastico si veste: se invano il timore di disgustare il bel sesso, ha fatto di vani veli, le Monastiche Simonie occultare: se gravi disordini e nella spirituale e nella temporale economia de' Munisterj si sono introdotti, per esserli dalle massime di Santa Chiesa allontanati su di questi punti; qual cosa più giusta, quale più degna di un Cattolico Sovrano, quanto quella di proccurare presso il Sommo Pastor della Chiesa, che i di lei Canoni, che le Bolle de' suoi Predecessori, che le giuste e sante propie sue diterminazioni, producano il loro effetto, e partoriscano quella ubbidienza che se gli debbe, sopratutto tra gente, che co' voti della ubbidienza alla via della Cristiana Perfezione s'incammina, adattandosi a dare que' rimedj che dagli Eccellentissimi nostri Eletti si domandano a nome di tutta questa Città e Regno? Cotesti finalmente ad altro non si riducono, che a render uniforme la condotta delle Donne nel vestire l'abito Monastico e nel viver da Monache, a quella che con edificazione del Popolo Credente tengon gli Uomini: modestia senza lusso, trionfi senza strepiti, vita senza dispendj, mantenimento senza profusione.

In tutti i tempi il Sacerdozio e l'Imperio, sono andati di concerto a far la guerra, a tutto ciò che nell'ordine Ecclesiastico olezasse di *Simonia*. Attaccolla *Gennadio* Patriarca Costantinopolitano, ed ecco che a sua imitazione, coll'autorità imperiale, vi si oppone Leone il savio, per renderne in tutti i suoi Stati universale la legge (*a*). *Gregorio Magno* con molte sue pistole invitò i Re di Francia *Childeberto* (*b*), *Teodeberto*, *e Teodorico* (*c*) a unirsi con lui a sbar-

(a) *Phot. in Nomocan. Tit.*7. *Cap.*XXIV. *Johan. Sarisberion. in Policrat. lib.*VII. *Cap.*XX. *Baron. ad Ann.*499. *num* 9.

(b) *Div. Gregor. Lib.*IV. *Epist.*51.

(c) *Idem Lib.*VII. *Epist.*114. *& Can. fertur* 1. *q.*1.

sbarbicarne dalla Chiesa ogni neo. Nel Sesto Concilio di Parigi troviamo da que' venerandi Padri, ordinato; *Odibilis haec pestis primum necesse est, ut Imperiali autoritate & potestate, cum consensu Venerabilium Sacerdotum a Romana Ecclesia amputetur* (*a*). Errico III. Imperatore nel Concilio da lui congregato di Vescovi della Francia e della Germania, ne fece altretanto (*b*). Quindi avendo la Santità del Sommo Pontefice Regnante mostrato un simil santo zelo a frenare le pompe, i lussi, le spese de' Munisterj delle Monache; sarà cosa ben degna della religiosissima pietà del nostro Augusto Sovrano, non solamente l'adoperarsi a far di modo che le Pontificie Determinazioni, colla Real sua poderosa mano vengan rinvigorite e sostenute, perchè abbiano quella esecuzione, che tuttavia non hanno; ma benanche il proccurare che il Sommo Pontefice, pieno com'è dello spirito appostolico de' più santi e gloriosi suoi Predecessori, sbarbichi da' Munisterj delle Monache, gli abusi già mille volte detestati e condannati da Santa Chiesa, sia per le doti senza regresso, sia per le piatanze, sia pe' vitalizj sin dopo morte, sia per le pompe e lussi con cui l'Abito Religioso si veste, sia pe' dispendj con cui gli uffícj sene sostengono. *Profecto enim quis locus tutus, & quae causa poterit esse excusata, si veneranda Dei Templa pecuniis expugnentur? Quem murum integritatis, aut vallum fidei providebimus, si auri sacra fames in penetralia veneranda proserpat? Quid denique cautum esse poterit, aut securum, si sanctitas incorrupta, corrumpatur? Cesset altaribus imminere profanus ardor avaritiae, & a sacris adytis repellatur piaculare flagitium!* (*c*) Riducansi le doti senza regresso, a pensioni vitalizie per que' Munisterj, ove le proprie rendite non bastino a mantenervi tutte quelle che ne voglian vestir l'abito. Dove si ricercan doti o sieno annue pensioni a mantener la Monaca, e inoltre il vitalizio al medesimo fine; non si possa più per l'avvenire se non una delle due cose permettere. Aboliscansi finalmente tutte le spese che sotto qualunque titolo o di uffizj, o di feste, o di pia-

(a) *Lib.1.Cap.XI.pag.1303.Apud Harduin.Tom.IV.Conc.*
(b) *Glaber Rudolfus hist. lib.XII.*
(c) *L.31. Cod. de Episc. & Cleric.*

piatanze, o di pompa, o di Musica, o di doni gratuiti, ad altro non servono che a palliar le *Simonie*, o a fomentar la vanità, in quelle che dovendo rinunziare al Mondo, vanno a consecrarsi ne' Sacri Chiostri a Dio: e ove qualche cosa pur vogliasi lor permettere a nome di vitalizio, tuttochè il Munistero coll' annua pensione che ne venisse a riscotere, avrebbe a supplire a tutto il lor comodo mantenimento; ciò sia con una certa determinata uniforme somma, di modo che tra le più povere e le più ricche, non vi possano esser motivi di disprezzi o d'invidia per la disuguaglianza tra chi può più o meno spendere.

Se a ottener cose cotanto sante non bastano, gli Spirituali Direttori delle Monache, che insegnin loro e da' Pulpiti e da' Confessionali, quelle massime, quelle leggi, que' Canoni, que' Concilj a' quali si sottraggono: non perchè nelle anime loro innocenti, alligni voglia di non abbracciargli, ma sibbene perchè non gli sanno, non gli conoscono, e peravventura non se gli hanno sentiti mai come si debbe inculcare; ha S. Chiesa le sue Censure e altre spirituali pene Canoniche, ha la Regia Sovrana Potestà le temporali sue pene. Dunque se di concerto l'una e l'altra si uniscano; egli è da sperare, che si abbiano a veder esauditi i pubblici voti, con molta maggior facilità che non si crede. Imperocchè come l'umano intelletto bene illuminato, cede alla ragione; così dubitar non si debbe che le Monache, ove vengan bene illuminate; non sieno per abbracciar quelle massime di Santa Chiesa, che alla lor maggior perfezione e santità conducono. E come l'umana natura è tale, che sovente la volontà si ribella dall' impero dell' intelletto, quindi ove mai, il che non è poi da credere, tal ve ne fusse, che volesse far servire la ragione al capriccio; ben potrebbon le Censure, la privazion di voce attiva e passiva, il trasportamento a penitenza da uno a un altro Munistero, metterla a sesto, come già tempo fu profittevolmente praticato. E quando poi cotesti mezzi, riescissero infruttuosi, come per altro troppo sovente lo sono stati, perchè i Munisterj intieri hanno adottato per cosa santa e buona, ciocchè altamente da santa Chiesa è stato detestato e proscritto; non

ſarebbe forſe la men ſecura via da rieſcir nella impreſa, il ſequeſtrarſene le rendite in qualche diterminata porzione, per diſtribuirla a que' Muniſterj, ove la ubbidienza alla legge eſattamente ſi trovaſſe. I Muniſterj e le Monache ſentiranno ſul principio con dolore e con amarezza, qualunque leggi che ſi oppongano agli abuſi in cui vivono; ma il tempo le renderà poi avvedute, che tutte tendono al lor maggior profitto nello ſpirito, a loro maggior comodo nel temporale loro mantenimento, a viver con quella comodità che a Religioſe ſi conviene, e che perciò non di maggiori ricchezze, di pompe, di luſſi, di pietanze abbian biſogno; ma di una fedele, ſavia, prudente economia: e sì benediranno e il Sommo Pontefice e la Maeſtà Sua, che colle leggi che ſtabiliranno, le abbiano abilitate a eſſer anche più ſante di quel che già ſono, e abbiano dato tal ſeſto all' amminiſtrazione delle loro rendite, onde per l'avvenire realmente a lor ſervizio, e non ad altrui profitto s' impieghino.

Queſto è quanto tra le infinite coſe che ſi avrebbon potuto dire, ſi è ſtimato conſiderare ſu di queſta importantiſſima materia, per reſtrignerla al meglio che ſi è potuto, badando ſempre per quanto ho ſaputo, a non avanzar coſa, che altronde che da' più limpidi ſacri fonti di Santa Chieſa o di approvati ſuoi Scrittori derivaſse: e come a proporzione della pochezza della mia mente, ho proccurato tener ſempre l'occhio fiſso a così fedele ſecura ſcorta, così alle ſue ſante diterminazioni, umilmente tutto da me ſi ſottomette.

Comecchè molti sieno gli errori scorsi nella Stampa, a ogni modo si da soltanto la correzione di que' pochi che seguono, lasciandosene degli altri al giudizio cortese di chi legge.

ERRATA	CORRIGE
Pag.2. lin.36. giammai?	giammai!
Pag.3. lin.2. concordate?	concordate!
Pag.4. lin.36. cene	ce ne
Pag.9. lin.20. vigor	rigor
Pag.14. lin.7. fece *Tertullo*	dicesi fatta da *Tertullo*
Pag.15. In not. lin. ult. *Cap.I.X. De Institut.*	*Cap.I. Extra De Institut.*
Pag.17. In not. lin.6. *Cap.VIII.X. De Simon.*	*Cap.VIII. extra De Simon.*
Pag.19. lin.9. quantuuque	quantunque
Pag.32. l.6. non ammettendo non solamente:	non solamente non ammettendo
Pag.33. lin.17. & 18. Don-ella	Don-zella
Pag.43. lin.9. *constituendo*	*constituendo.*
Pag.67. lin.20. quello	quella
Pag.74. lin.4. volion	voglion
Pag.84. lin.30. comaprire	comparire
Pag.86. lin.13. i 500.	gli altri 500.
Ivi lin.14. fatte velare nel	fatta velare, e dovendola ammettere alla professione nel
Ivi lin.15. e che perciò soltanto duccati 250. avesse a pagare a titolo di piatanza.	e che perciò da' primi due. 500. già pagati, ne avesse a uscir la spesa della festa e della piatanza.
Pag.91. lin.13. *deteritae*	*deterritae*
Pag.99. lin.32. Alessandro VIII.	Alessandro VII.
Pag.116. lin.23. qualunqee	qualunque
Pag.126. lin.1. da noi	*dele*
Ivi lin.2. soglion dare le Monache	soglionsi dare alle Monache
Pag.132. lin.1. Sess. XXX.	Sessione XXV.